

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ABELLI: Pensione di guerra ad Ariola Michele (4-04293)	1777	BONIFAZI: Zone di intervento dell'Ente Maremma (4-04303) 1790
ALESSANDRINI: Inaugurazione del monumento ai caduti a Cisterna di Latina (4-04767)	1778	BORRACCINO: Cantina sperimentale di Barletta (Bari) (4-04490) 1791
ALFANO: Miglioramento viario in provincia di Caserta (4-02198)	1778	BRESSANI: Transitabilità della strada statale Pontebbana (4-03712) 1792
ALLOCCA: Opera di mediazione da parte di procaccianti non autorizzati in alcuni comuni del sud (4-04706)	1779	BUFFONE: Grado di tenente nel ruolo servizi tecnici dell'esercito (4-04521) 1792
ALMIRANTE: Canone doppio da parte della SIP agli utenti del Lido di Roma (4-04532)	1779	CACCIATORE: Equiparazione dei sorveglianti idraulici dei lavori pubblici, a quelli delle finanze e del tesoro (4-04327) 1792
ALMIRANTE: Facilitazioni ferrovie ai mutilati e invalidi con assegno di superinvalidità (4-05118)	1780	CALVI: Per una maggiore chiarezza dei decreti ministeriali (4-04509) 1793
ALPINO: Ponte ferroviario sul fiume Sesia (4-03384)	1781	CANESTRI: Piano verde e colture vinicole in provincia di Alessandria (4-04010) 1793
ALPINO: Pensione di guerra a Musetta Giovanni (4-04135)	1781	CAPRARA: Ufficio postale in Portici (Napoli) (4-04920) 1794
ALPINO: Rimozione emblemi fascisti in Bolzano (4-04904)	1781	CAPRARA: Disbrigo pratiche per rimborso spese di cura agli impiegati della difesa (4-05272) 1795
ASSANTE: Licenziamenti in alcune società di Cassino (Frosinone) (4-04282)	1782	CARUSO: Contributi a carico dei dipendenti degli enti locali per il riscatto dell'avventiziato (4-02955) 1795
BARDELLI: Costruzione di uno scolmatore a nord-est di Milano (4-03157)	1782	CASSANDRO: Ampliamento autostrada jonica nel comprensorio turistico dei Trulli e delle Grotte (4-02995) 1795
BARDELLI: Importazione di burro dal MEC (4-04663)	1782	CASSANDRO: Organico del personale dell'ente irrigazione e trasformazione in Puglia e Lucania (4-04253) 1796
BENOCCI: Ripristino rete stradale in provincia di Grosseto (4-02563)	1783	CATALDO: Canone di affitto per gli alloggi IACP dei Sassi di Matera (4-03128) 1796
BIGNARDI: Ampliamento della via Emilia nel tratto Bologna-Rimini (Forlì) (4-02249)	1784	CATELLA: Modifiche tariffe GESCAL per gli onorari spettanti ai progettisti e ai direttori dei lavori (4-01794) 1797
BOIARDI: Situazione della società Reggiane (4-04002)	1785	CATTANEI: Provvidenze per danni da maltempo ai floricoltori di Sanremo (Imperia) (4-03457) 1797
BOLOGNA: Norme comunitarie e norme italiane in materia di autotrasporti (4-04863)	1788	CAVALIERE: Allargamento ponte sull'autostrada Bari-Napoli (4-03151) 1798
BONEA: Integrazione prezzo olio d'oliva per la campagna 1968 (4-03016)	1789	CEBRELLI: Segnaletica sullo svincolo di San Martino Siccomario (Pavia) (4-02923) 1798
BONIFAZI: Acquisto di terreni in Toscana per la formazione di aziende dirette coltivatrici (4-04299)	1789	CESARONI: Gestione diretta dell'enopolio di Genzano (Roma) ai viticoltori (4-02574) 1799
		CESARONI: Energia elettrica alla cooperativa SACIDA di Anzio (Roma) (4-03363) 1799

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

	PAG.		PAG.
CIAMPAGLIA: Ventilato accordo automobilistico tra la FIAT e la NSU (4-03625) . . .	1800	GIRARDIN: Avanzamento personale del corpo di polizia (4-04090)	1815
COCCIA: Prezzo integrativo dell'olio d'oliva e del grano duro in provincia di Rieti (4-04415)	1800	GREGGI: Notizie sullo sviluppo della rete autostradale italiana (4-03320)	1816
COCCIA: Sospensione di alcuni componenti il consiglio comunale di Poggio Mirteto (Rieti) (4-04417)	1800	GUARRA: Istituti di credito autorizzati alla concessione di contributi per l'edilizia popolare (4-03997)	1817
COVELLI: Trattamento economico ai vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (4-04751)	1801	GUARRA: Trattamento giuridico-economico dei custodi della Certosa di Padula (Salerno) (4-04500)	1817
D'ALESSIO: Liquidazione di usi civici in comune di Roccamassima (Latina) (4-03638)	1801	GUARRA: Trattamento economico ai vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (4-04569)	1817
D'AURIA: Comportamento di un carabiniere nei confronti di un giornalista de <i>La Voce Repubblicana</i> (4-04816)	1802	GUARRA: Riattivazione della chiesa arcipretale di Casalduni (Benevento) (4-04888)	1817
DEL DUCA: Ricostruzione di immobili danneggiati da eventi bellici in provincia di Chieti (4-03580)	1803	GUNNELLA: Chiusura dello stabilimento ittico Florio di Favignana (Trapani) (4-02849)	1818
DE LORENZO FERRUCCIO: Trattamento pensionistico e liquidazione dei dipendenti comunali (4-01320)	1803	IANNIELLO: Computo ai fini pensionistici delle campagne di guerra di Giuliani Roberto (4-03533)	1819
DEMARCHI: Tassazione dei vini aromatizzati italiani (4-03834)	1805	IOZZELLI: Rete idrica e fognante in Palestrina (Roma) (4-03274)	1819
DE MARZIO: Cantina sperimentale di Barletta (Bari) (4-04871)	1806	JACAZZI: Concorso a segretario generale della provincia di Caserta (4-04897)	1819
DI LEO: Zuccheraggio dei vini nei paesi della CEE (4-04062)	1806	LAVAGNOLI: Rappresentanza dell'Alleanza contadini nella commissione per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici (4-03501)	1820
DI MAURO: Attentato alla sede del PCI di Tollo (Chieti) (4-05055)	1807	LEZZI: Preventiva visione del copione del telefilm <i>Il processo Cuocolo</i> da parte dei carabinieri di Napoli (4-03687)	1820
DURAND DE LA PENNE: « Equo indennizzo » al personale militare (4-03462)	1807	LOBIANCO: Pubblicazione dei prezzi base e d'acquisto CEE degli ortofrutticoli (4-03738)	1821
FERIOLE: Seduta pubblica del comitato provinciale della caccia (4-04165)	1808	LOMBARDI MAURO SILVANO: Assunzione alla Dalmine di Massa di dipendenti da ditte appaltatrici (4-03658)	1821
FERRARI: Ampliamento strada Parma-Fornovo (4-03652)	1808	LUBERTI: Trattamento economico di dipendenti da enti locali della provincia di Latina (4-04675)	1822
FLAMIGNI: Condizioni di lavoro al consorzio agrario provinciale di Forlì (4-01903)	1808	LUCCHESI: Fenomeni di erosione della spiaggia di Marina di Massa (4-04345)	1823
FODERARO: Teleselezione fra Roma e Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro) (4-04383)	1811	MAGGIONI: Mutuo per acquisto alloggi al personale delle ferrovie dello Stato (4-04975)	1823
FORNALE: Pensione di guerra alla sorella della medaglia d'oro Alfonso Samoggia (4-03450)	1811	MASCHIELLA: Viabilità umbra (4-03062)	1824
FOSCHI: Legge sull'adozione speciale e sull'assistenza all'infanzia (4-04739)	1812	MASCIADRI: Scrutini per le promozioni dei funzionari di pubblica sicurezza (4-04954)	1825
FOSCHI: Ente di sviluppo nelle Marche (4-05140)	1812	MASCOLO: Bonifica del bacino del lago di Lesina (4-03528)	1826
FRANCI: Danni alle industrie esportatrici nazionali dallo sciopero dei portuali del nord-America (4-03967)	1813	MATTARELLI: Ammodernamento strada Cosenatico-Rimini (4-02839)	1826
FULCI: Consolidamento strada di circunvallazione di Messina (4-03231)	1813	MATTARELLI: Ammontare dei diritti per l'uso degli aeroporti (4-02840)	1826
GATTO: Prezzo di vendita di alloggi ricadenti nel piano regolatore di Messina (4-03290)	1814	MATTARELLI: Inclusione di zone del comune di Faenza (Forlì) fra quelle colpite da calamità naturali (4-02960)	1827
GIORDANO: Situazione dell'ONIG (4-02776)	1814		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

	PAG.		PAG.
MENICACCI: Contributi per riparazione danni da terremoto a Cascia (Perugia) (4-02741)	1827	RICCIO: Contributo a favore dei Collegi riuniti Principe di Napoli (4-03785)	1843
MENICACCI: Derivazione acqua dalla sorgente Alzabove a favore dell'acquedotto della valle umbra (4-03426)	1828	SALVATORE: Frana sulla statale San Felice-Rionero in Vulture (Potenza) (4-03083)	1843
MENICACCI: Potenziamento dell'ente di sviluppo per l'Umbria (4-04656)	1829	SANGALLI: Macchine contabili e da scrivere negli uffici postali di Milano (4-04707) .	1844
MINASI: Statizzazione della ferrovia Valle Caudina (4-04503)	1829	SANGALLI: Esonero dal servizio militare a Rancati Giovanbattista (4-04981) . . .	1844
NICCOLAI GIUSEPPE: Scuola media di Gramolazzo (Lucca) (4-01278)	1830	SANTI: Ricezione televisiva nelle valli del Neva-Pennavaire e Arroscia (4-04114) .	1845
NICCOLAI GIUSEPPE: Ponte ferroviario sul fiume Era sulla linea Pisa-Firenze (4-03241)	1830	SCUTARI: Riduzione tariffe praticate dall'acquedotto pugliese per allacciamenti idrici (4-01938)	1845
NICCOLAI GIUSEPPE: Occupazione della sala consiliare del comune di Pisa (4-04669)	1831	SCUTARI: Frana sulla statale San Felice-Rionero in Vulture (Potenza) (4-03134) . .	1846
NICCOLAI GIUSEPPE: Pensioni ai perseguitati politici (4-04775)	1831	SCUTARI: Cooperativa agricola San Mauro di Lavello (Potenza) (4-03377)	1846
NICCOLAI GIUSEPPE: Notizie di stampa sull'attività della Pirelli (4-05310)	1831	SERVADEI: Pericolosità della circonvallazione di Rimini (4-00716)	1847
PAGLIARANI: Ampliamento della via Emilia nel tratto Bologna-Rimini (4-02887) . .	1832	SERVADEI: Ampliamento della via Emilia nel tratto Bologna-Rimini (Forlì) (4-02213)	1847
PAPA: Secca del fiume Calore (4-00750) . .	1832	SERVADEI: Sistemazione statale n. 258 nel tratto Rimini-Novafeltria (4-03239) . .	1847
PAPA: Situazione alloggiativa di Benevento (4-02436)	1833	SERVADEI: Assegnazione di contingenti di zucchero agli stabilimenti di lavorazione (4-04844)	1847
PAPA: Divieto di cacciare uccelli a Capri (Napoli) (4-05162)	1834	SGARLATA: Crisi nel mercato dei mandarini (4-03136)	1848
PICCINELLI: Strada di bonifica nel comprensorio Osa-Albegna (4-02950)	1835	SPONZIELLO: Pensione di guerra a Beccarisi Carmine e a Borgia Attilio (4-03642 e 04221)	1849
PICCOLI: Cancellazione dagli elenchi anagrafici di connazionali emigrati (4-02659)	1835	STORCHI: Disciplina rapporto di lavoro dei lavoratori italiani all'estero (4-04047) .	1849
PINTUS: Integrazione prezzo del grano duro della campagna 1968 (4-04482)	1836	STORCHI: Regolamentazione rapporto di lavoro in collaborazione con i paesi in via di sviluppo (4-04049)	1850
PIRASTU: Aeroporto di Cagliari-Elmas (4-03345)	1836	TANTALO: Prezzo di integrazione del grano duro nell'ambito del MEC (4-00229) . .	1850
PIRASTU: Posti di blocco stradali in Sardegna (4-04160)	1838	TEMPIA VALENTA: Danni provocati da esercitazioni militari nelle zone di Baraggia (Vercelli) (4-04513)	1851
PISICCHIO: Cantina sperimentale di Barletta (Bari) (4-04496)	1839	TRAVERSA: Ventilata importazione di miele dalla Cina continentale (4-02573) . . .	1852
PISONI: Scuola per la preparazione di personale che assista gli emigrati (4-03751)	1839	TRIPODI GIROLAMO: Legittimazione di terreni demaniali dell'ex bosco di Rosarno (Reggio Calabria) (4-04516)	1853
PISTILLO: Rottura argini del torrente Cervaro (4-03266)	1840	ZACCAGNINI: Raccordo autostradale Ravenna-autostrada Bologna-Rimini (Forlì) (4-04718)	1854
PUCCI DI BARSENTO: Restauro monumenti ai caduti americani a Scarperia (Firenze) (4-04724)	1841	ZAPPA: Costruzione nuovo ponte sull'Adda in comune di Albosaggia (Sondrio) (4-02239)	1854
QUARANTA: Collaudo casa comunale di Sacco (Salerno) (4-04933)	1841		
QUARANTA: Rete elettrica in San Rufo (Salerno) (4-04934)	1841		
QUERCI: Reimpiego di somme provenienti al comune di Bassiano (Latina) dalla vendita ed affrancazione di beni di uso civico (4-02820)	1842		
RE GIUSEPPINA: Assegnazione di alloggi GESCAL nel quartiere Gallaratese di Milano (4-01476)	1842		

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà si frappongano alla definizione della pratica per pensione di guerra (posizione n. 1580561) a suo tempo

presentata dal signor Ariola Michele fu Carlo classe 1908 residente in Ivrea (Torino), Canton Vigna, 7.

Si fa presente che il sopraccitato passò la visita il giorno 2 febbraio 1966 presso la commissione medica di Torino che propose: 1) ottava categoria tabella A per due anni; 2) settima categoria per anni due; 3) indennità *una tantum* (tabella B) pari ad una annualità di ottava categoria complessivamente: sesta categoria per anni due. (4-04293)

RISPOSTA. — Per le infermità « mancanza di tutti i denti, resezione gastrica pervia e funzionante con gastrite del moncone e note di deperimento organico », riscontrate al signor Michele Ariola nella visita collegiale cui venne sottoposto presso la commissione medica di Torino, non è stato riconosciuto il diritto a trattamento pensionistico.

Ciò in quanto l'affezione gastrica è stata giudicata non dipendente né aggravata da causa di servizio di guerra, mentre la mancanza dei denti e le note di deperimento organico non risultano constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, come tassativamente stabilito dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Il relativo decreto ministeriale n. 2253566, adottato in conformità del parere tecnico-sanitario formulato dalla commissione medica superiore e di quello di merito espresso dal comitato di liquidazione, è stato trasmesso al comune di Ivrea per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato:
SINESIO.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, premesso che il 19 marzo 1969, a Cisterna di Latina, dovrebbe tenersi una cerimonia per l'inaugurazione del monumento ai caduti di tutte le guerre, rilevato l'atteggiamento del PCI e del PSIUP locali, i quali con un inopportuno manifesto rivolto alla cittadinanza pretendono il rinvio, se non l'annullamento della manifestazione, minacciando agitazioni e proteste, se risponda a verità la notizia secondo la quale tali richieste sarebbero state accettate dalle autorità del luogo; e in caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno determinato tale atteggiamento e se si inten-

dano prendere immediati provvedimenti al fine di garantire che la suddetta manifestazione, il cui spirito è quello di onorare i caduti di tutte le guerre, abbia regolare svolgimento. (4-04767)

RISPOSTA. — La cerimonia in parola ha avuto regolarmente luogo il 19 marzo 1969, in modo del tutto ordinato e pacifico.

Il Ministro: RESTIVO.

ALFANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che la rete stradale nella provincia di Caserta dal 1945 non ha subito alcun miglioramento viabile malgrado i finanziamenti assegnati alla provincia dallo Stato, in base alle leggi del 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, seppure rilevati insufficienti alle effettive esigenze del traffico in continuo aumento.

Se ritenga, visti lo stato di abbandono e le caratteristiche che le strade presentano, gli incidenti a catena che giornalmente si registrano e il più delle volte mortali su detta rete stradale, di stanziare un massiccio finanziamento col quale, superando lo stato di abbandono delle strade di comunicazione provinciale, possa essere assicurato quell'auspicato sentito equilibrio economico e sociale, tanto atteso nelle popolazioni in terra di lavoro. (4-02198)

RISPOSTA. — A' termini della legge 12 febbraio 1958, n. 126, recante tra l'altro provvidenze per la costruzione di strade provinciali, sono stati realizzati dall'amministrazione provinciale di Caserta 63 interventi per un ammontare complessivo di lire 2.750.000.000.

In base all'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, recante provvidenze per la sistemazione generale delle strade provinciali, è stata assegnata alla predetta amministrazione provinciale la complessiva somma di lire 2.099.000.000 ripartita negli anni finanziari dal 1965 al 1969, a titolo di contributo erariale.

Poiché, attualmente, risultano pervenuti al provveditorato alle opere pubbliche di Napoli soltanto 16 progetti, tutti regolarmente approvati e finanziati, su 47 opere programmate, l'amministrazione provinciale di Caserta è stata interessata ad affrettare al massimo gli adempimenti di propria competenza sia per quanto attiene alla progettazione sia per quanto riguarda la produzione dei

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

relativi atti deliberativi per gli ulteriori provvedimenti di competenza del provveditorato predetto.

Per quanto riguarda, infine, il richiesto finanziamento di altri massicci interventi per la sistemazione ed il miglioramento della rete viaria provinciale di Caserta, si fa presente che per il momento non è possibile provvedere, in quanto i fondi previsti dalle citate leggi sono stati interamente ripartiti fra tutte le amministrazioni provinciali.

Il Ministro: MANCINI.

ALLOCCA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che in diversi comuni del sud, in previsione della discussione e dell'approvazione del disegno di legge n. 1064 « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale » che — fra l'altro — all'articolo 14 prevede la pensione per i cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, procaccianti non autorizzati — in palese trasgressione alle norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (in *Gazzetta ufficiale*, 29 agosto 1947, n. 197), che fanno divieto ad « agenzie private e a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori » — vanno raccogliendo — dietro compenso e carpando la buona fede di eventuali destinatari del particolare beneficio — domande e documentazioni da esibire agli organi competenti per l'ottenimento della pensione sociale.

Per conoscere ancora se e come intendano intervenire — con tutta urgenza — ciascuno per la propria competenza, per stroncare tale illecita attività. (4-04706)

RISPOSTA. — Le autorità di pubblica sicurezza, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, quarto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che, com'è noto, fa espresso divieto alle agenzie private e singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa, non solo non rilasciano autorizzazioni in tal senso, ma svolgono tutta la necessaria vigilanza per prevenire e reprimere eventuali trasgressioni al citato precetto normativo.

*Il Ministro dell'interno:
RESTIVO.*

ALMIRANTE, CARADONNA E MARINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere il motivo per cui la SIP — Società italiana per l'esercizio telefonico — erogatrice di un servizio di interesse generale e di alto valore sociale, continui a far pagare agli utenti del Lido di Roma un canone doppio rispetto a quello che pagano i cittadini degli altri quartieri urbani dello stesso comune.

Si chiede inoltre di sapere quando il progetto, di dotare i singoli utenti di un contatore per il controllo diretto dell'utenza telefonica, così come avviene per quello della luce, gas ed acqua, passerà nella fase di concreta realizzazione. (4-04532)

RISPOSTA. — Le tariffe telefoniche urbane e, in particolare, i canoni telefonici urbani applicati agli abbonati del quartiere di Ostia Lido, sono conformi a quanto stabilito nel decreto ministeriale 24 aprile 1964, emanato a seguito del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Nella fattispecie — articolo 2 del citato decreto — i canoni urbani di base sono quelli relativi alle reti del primo gruppo tariffario (rete urbana di Roma) a contatore che comprendono oltre 200.000 abbonati.

In aggiunta a tali canoni gli abbonati di Ostia Lido sono tenuti a corrispondere un canone supplementare a compenso del maggiore onere che la società concessionaria deve sostenere per l'impianto e la manutenzione di collegamenti che hanno la loro terminazione fuori dell'abitato del centro di rete urbana principale.

Quest'ultimo principio è stabilito all'articolo 6, del già richiamato decreto ministeriale 24 aprile 1964, come segue:

« Se la centrale, cui è collegato l'abbonato, è situata fuori del perimetro dell'abitato principale del centro di rete urbana cui essa appartiene, l'abbonato dovrà inoltre corrispondere un canone supplementare di lire 50 al trimestre per ogni tratta di 200 metri (o frazione) della lunghezza del collegamento fra detta centrale e quella principale ».

Occorre, a questo proposito, aggiungere che, poiché la lunghezza del circuito fra la centrale di Ostia Lido e quella di Roma centro è di chilometri 34,215, il predetto supplemento risulterebbe di lire 8.550 (corrispondente a 171 tratte di 200 metri moltiplicate per 50) al trimestre per ciascun abbonato.

Tuttavia, allo scopo di alleviare la spesa degli abbonati di Ostia Lido, il predetto sup-

plemento fu ridotto a suo tempo alla misura di lire 3.500 trimestrali per le utenze *simplex* e di lire 2.625 trimestrali per le utenze *duplex*.

Per quanto concerne la richiesta di cui alla seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che gli abbonati al servizio telefonico già hanno la possibilità di ottenere l'installazione al proprio domicilio di un apparecchio per il controllo del numero degli scatti delle conversazioni telefoniche.

Infatti l'articolo 9 della convenzione aggiuntiva con la SIP, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, prevede che la società concessionaria del servizio telefonico, oltre al contatore di centrale per il conteggio degli addebiti, è obbligata ad installare al domicilio dell'abbonato che ne faccia richiesta, dietro corresponsione del canone stabilito, altro dispositivo indicante gli impulsi corrispondenti alle comunicazioni dell'abbonato stesso.

Si soggiunge che per l'installazione di detto dispositivo, chiamato *teletaxe*, l'abbonato è tenuto a pagare lire 5.000 per le spese di impianto e lire 8.000 o 10.000 annue di canone — pagabili in rate trimestrali — a seconda che il dispositivo stesso sia del tipo ad indicazione singola (cioè per ogni singola comunicazione) o del tipo ad indicazione singola e progressiva.

Il Ministro: MAZZA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile:* — Per conoscere se intenda disporre affinché ai grandi invalidi della ex tabella *D*, che è stata abolita, ai fini dei benefici economici, con la legge n. 318 del 1967, vengano accordate le stesse agevolazioni ferroviarie che spettano ai grandi invalidi della tabella *C*. Ciò risponderebbe, proprio in relazione al disposto della legge citata, ad evidente motivo di equità. (4-05118)

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni (Concessione speciale VIII — Decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 4516), le facilitazioni ferroviarie a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio muniti di assegno di superinvalidità sono così articolate:

a) senza limitazione nel numero dei viaggi a tariffa 61, e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed agli invalidi di guerra provvisti di pensione di guerra secondo la tabella *C* allegata alla legge 10 agosto 1950,

n. 648, e che godano di uno degli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella *E*, annessa alla legge medesima;

b) limitatamente a 4 viaggi di corsa semplice per anno solare sempre a tariffa 61 e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed invalidi di guerra provvisti di pensione secondo la tabella *D* allegata alla succitata legge, nonché ai mutilati ed agli invalidi per servizio con pensione privilegiata ordinaria che godano di uno degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* citata nel decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 74.

Secondo il disposto dell'articolo 26 della legge n. 648 del 1950 « interviene l'applicazione della tabella *C* allorché le ferite, lesioni od infermità fossero state riportate, contratte, od aggravate in una delle seguenti circostanze:

1) in servizio presso reparti operanti, impiegati in azione di combattimento;

2) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche, di guerra;

3) durante lo stato di prigionia;

4) ovvero quando le mutilazioni fossero state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento ».

Poiché con le leggi n. 318 del 1967 e n. 313 del 1968 è stato stabilito un unico trattamento di pensione sulla base della tabella *C* indipendentemente dalle circostanze in cui gli interessati ebbero a riportare le ferite o le lesioni determinanti l'invalidità, unificando, cioè, ai soli fini del trattamento economico, le tabelle *C* e *D*, è stato correlativamente richiesto di modificare la « Concessione speciale VIII », nel senso di estendere la concessione di viaggi illimitati a tutti indistintamente i mutilati ed invalidi di guerra.

In proposito si è provveduto ad interpellare l'Avvocatura generale dello Stato, la quale, per altro, ha ritenuto di escludere che, con la disposta unificazione del trattamento di pensione, si debbano intendere modificate anche le facilitazioni ferroviarie in atto previste, considerato che il trattamento economico richiamato dalla « Concessione speciale VIII » ha il solo scopo di stabilire i requisiti richiesti agli interessati per poter fruire dell'uno o dell'altro tipo di concessione (viaggi illimitati o limitati).

Va infine aggiunto che, stante il sistema di forfezzazione in atto per il rimborso alle ferrovie dello Stato degli oneri di carattere extra-aziendale, l'estensione della agevolazione si tradurrebbe in un ulteriore onere per

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

il bilancio ferroviario, qualora il tesoro, con il cui assenso andrebbe comunque emanato il provvedimento relativo, non procedesse al rimborso specifico dei minori introiti conseguenti all'accoglimento della richiesta in parola.

Il Ministro: MARIOTTI.

ALPINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere se e quando verrà ripristinato, dopo i gravi danni inflitti dall'alluvione del novembre 1968, il ponte ferroviario, sul fiume Sesia, fra Romagnano (Novara) e Gattinara (Vercelli).

L'opera riveste carattere di estrema urgenza e viene istantaneamente sollecitata dalle popolazioni dell'intera zona e specialmente della Valsesia, costituendo il fulcro delle comunicazioni ferroviarie con Vercelli, Novara, Torino e Milano, nonché degli allacciamenti con la Svizzera via Sempione. (4-03384)

RISPOSTA. — Il ripristino del ponte ferroviario sul fiume Sesia, danneggiato dalle alluvioni del novembre 1968, rientra nella competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile che al riguardo ha comunicato quanto segue.

La progettazione delle nuove opere e la loro ricostruzione, in specie per il ponte in ferro sul fiume Sesia, necessita di tempi tecnici non brevi data l'entità e la gravità dei danni subiti dai manufatti ferroviari della linea Santhià-Arona, in occasione dell'alluvione del novembre 1968.

Comunque si assicura che, mentre è stata già garantita la continuità del traffico locale con l'istituzione di autoservizi, l'azienda delle ferrovie dello Stato adotterà la massima sollecitudine nell'esame dei provvedimenti relativi al ripristino del traffico ferroviario sulla linea suddetta.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

ALPINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui, nonostante la decisione favorevole emanata dalla Corte dei conti fin dal 19 ottobre 1967 sul ricorso n. 455400 dell'interessato, la competente Direzione generale pensioni di guerra non ha ancora perfezionato la pratica per il pagamento, a partire dal 2 agosto 1955, della pensione vitalizia di ottava categoria dovuta a Musetta Antonio di Bellinzago. (4-04135)

RISPOSTA. — In favore del signor Musetta Giovanni (e non Antonio), riconosciuto affetto da « lieve ipercinesia cardiaca », è stato predisposto schema di decreto che prevede, in esecuzione della decisione n. 21242 della Corte dei conti, la concessione della pensione di guerra di ottava categoria a decorrere dal 1° dicembre 1954 a vita.

Detto schema trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato: SINESIO.

ALPINO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere i loro giudizi e intendimenti in merito alla delibera assunta a maggioranza dal consiglio comunale di Bolzano, con la quale si impegna il comune « a rendersi promotore di iniziative idonee a rimuovere quei segni esteriori che ancora oggi testimoniano e ricordano il periodo fascista e a nominare una commissione consiliare composta dai rappresentanti dei gruppi che condividono l'iniziativa ».

Non si vorrebbe che, dopo la già intervenuta modifica dello stemma comunale col reingresso della stessa a sei punte di aburgica memoria, la delibera mirasse di fatto, come lasciano capire il dissenso e l'astensione di alcuni consiglieri, a cancellare i segni e i simboli della Patria e a manomettere nella struttura e nel significato, come instancabilmente reclamato dalla SVS, il monumento alla Vittoria.

Una simile impresa sarebbe in stridente contraddizione con la recente celebrazione, sia pure fatta in sordina, del cinquantenario di Vittorio Veneto e con i riconoscimenti, sia pure stiracchiati, attribuiti ai superstiti della guerra 1915-18. (4-04904)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Bolzano ha adottato, nella seduta del 7 marzo 1969, una risoluzione per la rimozione dei simboli fascisti esistenti nella città impegnandosi a costituire, a tale scopo, un'apposita commissione la quale, però, a tutt'oggi non è stata nominata.

Per quanto riguarda in particolare il monumento della Vittoria, del quale si è discusso nella cennata adunanza, si fa presente che qualsiasi modificazione degli elementi che lo compongono potrà essere effettuata soltanto previo parere della soprintendenza alle gallerie e monumenti di Trento, cui è da sotto-

porre l'apposito progetto di modifica, trattandosi di compendio soggetto alle norme contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

ASSANTE E PIETROBONO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se, in quale misura, a quale titolo ed in quale data siano state erogate somme in favore delle società Pontecassino, Officine generali del Cassinate, Officine CIGI, esercenti in Cassino (Frosinone); se, in caso affermativo, ritenga del tutto ingiustificato ed in contrasto con il significato dell'intervento finanziario, il licenziamento di 15 dipendenti dalle predette società (tutte appartenenti allo stesso proprietario). (4-04282)

RISPOSTA. — Allo stato degli atti risulta concesso un contributo in conto interessi ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, sul finanziamento di lire 100 milioni accordato dal Banco di Napoli alle Officine generali del Cassinate nel 1966 per l'ampliamento dei propri impianti nonché un finanziamento di lire 200 milioni concesso nel 1968 ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, alla società Pontecassino per la ristrutturazione dell'azienda che trovavasi in gravi difficoltà di ordine tecnico economico.

Circa il licenziamento dei 15 operai, si premette che le vigenti disposizioni di legge non danno facoltà a questo Ministero di vietare il licenziamento di mano d'opera. Né d'altra parte può considerarsi l'opportunità di non concedere agevolazioni finanziarie a ditte che trovansi in particolari critiche situazioni — come ad esempio la Pontecassino — se ed in quanto tali ditte siano anche costrette a procedere ad una riduzione di personale. Ciò perché, in definitiva, se da una parte si può anche verificare una temporanea diminuzione di personale occupato, dall'altra si evita la totale chiusura di aziende con conseguenze ben più gravi di quelle lamentate dagli interroganti.

Comunque, si assicura che questo Ministero, nei limiti consentiti, non mancherà di vigilare sull'ulteriore sviluppo della situazione delle aziende in parola.

Il Ministro: TANASSI.

BARDELLI. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritengano di dover predisporre ogni opportuna in-

dagine per accertare se la progettata costruzione dello « scolmatore nord-est di Milano », che dovrebbe « tagliare » la cresta delle piene di alcuni corsi d'acqua scorrenti a nord-est di Milano per convogliarle nell'Adda, non determinerà un grado di inquinamento delle acque dell'Adda pregiudizievole per l'agricoltura cremonese, la quale deriva da tale fiume, tramite il canale Vacchelli, circa un quarto delle acque irrigue dell'intera provincia. Per accertare, inoltre, se l'opera in parola non produrrà più estesi e frequenti allagamenti nelle zone rivierasche a valle di Trucazzano, se non appesantirà eccessivamente la manutenzione delle difese dell'Adda e non renderà necessaria una radicale modifica delle arginature ed opere tracimabili nei pressi della confluenza. (4-03157)

RISPOSTA. — Il canale scolmatore delle piene a nord-est di Milano è destinato a decapitare le piene di alcuni corsi d'acqua fluenti a nord-est della città di Milano, facendo defluire tali acque nel fiume Adda. Trattandosi di acque di piena, e perciò molto diluite, non si vede il paventato pericolo dell'inquinamento delle acque del fiume Adda.

Inoltre, considerato che il massimo quantitativo d'acqua che il canale di che trattasi immetterà nell'Adda è valutato in 155 metri cubi al secondo, è da far presente che, per effetto delle immissioni del canale scolmatore, il pelo liquido del fiume Adda in periodo di piena potrà aumentare di centimetri 25 a Trucazzano e di centimetri 8 a Pizzighettone, e cioè in limiti piuttosto modesti che non giustificano, quindi, le preoccupazioni manifestate dal punto di vista idraulico.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BARDELLI E OGNIBENE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se abbiano fondamento le seguenti notizie:

1) che starebbe per essere consentita la importazione e la vendita di burro proveniente dai surplus di altri paesi dell'area comunitaria a prezzi speciali da destinare all'industria dolciaria italiana;

2) che sarebbe stato accertato lo sdoganamento di burro proveniente dai paesi comunitari a prezzi notevolmente inferiori a quelli che sarebbero derivati da una corretta applicazione delle disposizioni doganali vigenti;

3) che in conseguenza di quanto sopra detto i contingenti di burro FEOGA impor-

lati possono essere venduti in Italia a prezzi di concorrenza col burro di affioramento.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti intendano adottare, qualora le circostanze suddette sussistano, per stroncare ogni manovra speculativa e per tutelare la produzione e i produttori italiani. (4-04663)

RISPOSTA. — Si conferma, innanzitutto, la notizia che quantità di burro degli *stocks* comunitari vengono messe a disposizione dell'industria dolciaria, a prezzi ridotti. Si tratta, nella specie, di una di quelle misure particolari adottate al fine di incrementare il consumo di burro e di ridurre, di conseguenza, le notevoli giacenze esistenti.

La prevista facilitazione di prezzo è volta a determinare la sostituzione di altre materie grasse comunemente impiegate dall'industria dolciaria — in particolare, margarina ed altri grassi idrogenati — con il burro, la cui utilizzazione è andata gradualmente riducendosi, in questi ultimi anni, in ragione del prezzo elevato di tale prodotto.

D'altra parte, non si poteva ragionevolmente opporsi ad una siffatta misura comunitaria, tenuto conto delle ingenti scorte di burro esistenti, che comportano spese di conservazione sempre crescenti, ed in ragione anche del favorevole andamento del mercato del burro italiano, ai cui prezzi si sono sempre mantenuti ad un livello superiore al prezzo d'intervento.

Ad evitare che il predetto burro possa essere deviato dalla sua destinazione ed immesso nel normale circuito commerciale, è stata resa obbligatoria la sua denaturazione con vanillina e sesamolo (oppure betasitosterolo) ed è stato previsto il versamento di una cauzione da parte dell'acquirente nella misura non trascurabile di lire 781 al chilogrammo. Detta cauzione potrà essere liberata solo quando gli organi di controllo avranno accertato che il burro è stato realmente impiegato nell'industria dolciaria.

Per ciò che concerne la vendita di burro a prezzi inferiori a quelli che deriverebbero da una corretta applicazione della regolamentazione comunitaria, si ha ragione di ritenere che gli interroganti intendano riferirsi alle importazioni di burro anidro dalla Germania, per le quali, nel corso di questi ultimi mesi, sono stati segnalati, in alcuni casi, prezzi anormalmente bassi.

Al riguardo, si fa rilevare che, in regime di mercati unificati, i traffici vengono effettuati liberamente e che essi possono essere

interrotti solo nel caso in cui vengano accertate effettive infrazioni alle norme comunitarie. Si è, pertanto, tempestivamente provveduto a segnalare i fatti ai competenti Uffici della Comunità, invitandoli ad accertare le eventuali cause degli inconvenienti denunciati e ad adottare le misure che saranno ritenute necessarie alla salvaguardia del nostro mercato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: VALSECCHI.

BENOCCHI E TOGNONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali, alla data odierna, non sono stati concessi all'amministrazione provinciale di Grosseto tutti i finanziamenti richiesti dalla medesima, in attuazione della legge apposita, per il ripristino della rete viaria provinciale danneggiata dall'alluvione del novembre 1966.

Gli interroganti ricordano che a tale proposito l'amministrazione provinciale di Grosseto, in accordo con il locale ufficio del genio civile, rimise un piano per la sistemazione delle strade provinciali danneggiate dall'alluvione che prevedeva una spesa di lire 1.700.000.000 che risulta essere solo in parte finanziato.

Infatti nessuna notizia è ancora pervenuta circa il finanziamento dei lavori sulle strade seguenti:

- a) strada di Padule per lire 455 milioni;
- b) strada delle Sante Marie per lire 150 milioni;
- c) strada Voltina di Scansano per lire 268 milioni;
- d) strada della Fronzina per lire 80 milioni;
- e) strada di Sant'Antonio per lire 80 milioni;
- f) strada della Trappola per lire 70 milioni.

Quindi per un piano che prevedeva una spesa di circa un miliardo e 700 milioni, mancano ancora gli impegni per oltre un miliardo e 100 milioni.

Ciò stante si domanda altresì se il ministro voglia intervenire affinché tutto il piano per il ripristino della rete stradale presentato dall'amministrazione provinciale di Grosseto venga con urgenza finanziato. (4-02563)

RISPOSTA. — Per il ripristino dei danni causati dall'alluvione del novembre 1966 alla rete viaria provinciale del grossetano, sono stati fra l'altro fino ad oggi disposti interventi in

applicazione della legge n. 1142 del 1966 per un importo complessivo di lire 571.900.000 per il ripristino di strade provinciali e dei porti sulle strade provinciali.

Per quanto riguarda i lavori da eseguire sulle strade elencate dall'interrogante, si fa presente che gli stessi non rivestono, in generale, carattere di particolare urgenza, e, pertanto, è stata data la precedenza — nei limiti delle disponibilità dei fondi — a quelle opere che effettivamente richiedevano interventi indilazionabili.

In particolare, per la strada di Sant'Antonio, si precisa che trattasi della diramazione per Campagnatico della strada provinciale di serie n. 249 costruita a suo tempo in applicazione della legge n. 635 del 1967, non ancora completata per mancata realizzazione del ponte sul fiume Ombrone. Il completamento di tale strada è stato recentemente finanziato con la legge 22 luglio 1966, n. 614. I lavori di ripristino si riferiscono al rifacimento del rilevato stradale in sinistra del fiume Ombrone che fu asportato per lunghi tratti dall'alluvione.

Infine, per quanto si riferisce alla strada della Trappola si fa presente che il transito sulla stessa è consentito, con limitazione di carico a senso alternato, da un ponte provvisorio in ferro sull'emissario di San Rocco, eseguito dall'amministrazione provinciale di Grosseto a monte del preesistente manufatto in calcestruzzo armato, totalmente distrutto dall'alluvione. Per quanto concerne la ricostruzione del ponte sarà esaminata la possibilità di far fronte alla relativa spesa con economie che potranno essere ancora realizzate nell'appalto di altre opere finanziate.

Per poter disporre il finanziamento di ulteriori lavori, fra i quali, quelli segnalati dall'interrogante, questo Ministero ha già rappresentato al Ministero del tesoro la necessità di un congruo ulteriore stanziamento di fondi per il completamento degli interventi di ripristino demandati a questa amministrazione dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Detto dicastero, però, ha ora fatto conoscere di non poter reperire i mezzi necessari per fronteggiare l'onere.

Il Ministro: MANCINI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — preso atto della situazione di grave disagio nel quale versa la circolazione nella via Emilia nel tratto da Bologna a Rimini, tenuto conto dei ripetuti incidenti che la ristrettezza di detta arteria ha

causato e dell'importanza che l'ampliamento della via Emilia riveste per lo sviluppo economico e turistico della regione, tenuto altresì conto dei voti delle locali popolazioni anche recentemente espressi in un convegno di sindaci dei comuni interessati, — se voglia promuovere — analogamente a quanto è in corso per altre arterie nazionali — l'ampliamento a quattro corsie della via Emilia nel tratto da Bologna a Rimini con inizio dei lavori nei punti maggiormente critici. (4-02249)

RISPOSTA. — Il tratto della strada statale n. 9 Emilia, da Rimini a Bologna, della estesa di chilometri 106+30, — di cui l'interrogante auspica l'ampliamento a quattro corsie — ha andamento regolare e pressoché rettilineo con curve a raggio generalmente ampio.

La carreggiata è larga da metri 8 a metri 10, oltre le banchine laterali; maggiori ampiezze di carreggiata e delle zone marginali si riscontrano lungo i tratti che sono stati interessati da recenti lavori di ammodernamento, anche in variante, e laddove la statale in esame è corredata da piste ciclabili.

Negli ultimi anni la statale suddetta è stata oggetto di interventi di miglioramento ed adeguamento, che hanno comportato una spesa di lire 1.442.800.000.

Sono inoltre previsti altri interventi per complessive lire 210 milioni in corrispondenza di alcune viziosità planoaltimetriche.

Il traffico veicolare che interessa l'arteria in questione è molto intenso ed eterogeneo, specialmente nelle adiacenze dei maggiori centri abitati ed elevata è, tuttora, la percentuale dei mezzi pesanti. La circolazione, per altro, si svolge in genere senza gli ingorghi e gli intasamenti che paralizzavano il traffico durante la stagione estiva prima dell'apertura al traffico del tratto Bologna-Rimini dell'autostrada Bologna-Canosa.

D'altra parte, è da tenere presente che tale autostrada, man mano che i successivi tronchi verranno posti in esercizio non potrà non attrarre, in misura sempre maggiore, i traffici pesanti di linea diretti verso il medio e basso litorale adriatico.

Stante quanto sopra non sembra attuale la necessità dell'ampliamento della strada statale n. 9 nel tratto Bologna-Rimini anche in considerazione che i lavori per tali realizzazioni sarebbero notevolmente onerosi e richiederebbero un elevatissimo impegno di spesa a causa dei molti abitati posti lungo l'attuale percorso.

Il Ministro: MANCINI.

BOIARDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale giudizio esprima sulla situazione della società Reggiane e in quali modi intenda intervenire dal momento che gli impegni assunti dal consiglio di amministrazione, dopo la vertenza del 26 maggio 1959, con i sindacati, ascoltate le stesse indicazioni del Governo di allora, sono stati completamente disattesi. La situazione delle Reggiane è stata recentemente denunciata dalla FIM-CISL di Reggio Emilia, con un volantino del 27 gennaio 1969, dopo che il sindaco della città aveva vanamente tentato di stabilire rapporti conoscitivi e di collaborazione con l'azienda. La CISL afferma che a fronte di un impegno categorico ad aumentare la produzione si è assistito a un processo di continua e inesorabile diminuzione dell'attività produttiva e della occupazione e che la promessa redazione di un programma organico di progressiva specializzazione produttiva si è risolta soltanto nella liquidazione di alcuni settori di lavorazione senza sostituirli con altri. Si vuole particolarmente conoscere fino a che punto il Governo confermi la posizione adottata nel 1959 e se, dunque, intenda farla rispettare cancellando l'impressione diffusa e preoccupante che le Reggiane siano destinate, per volontà di chi le dirige, a scomparire lentamente all'insaputa delle maestranze e delle forze politiche e sindacali della città. (4-04002)

RISPOSTA. — Gli impegni assunti dalle partecipazioni statali per la società Reggiane OMI si possono riassumere nei seguenti punti:

1) riorganizzazione e sviluppo dei settori vitali con tempestive e graduali migliorie allo scopo di poter realizzare possibilità di maggior acquisizione di lavoro;

2) specializzazione e qualificazione della produzione, oltre a quella relativa al materiale ferroviario.

Nel quadro di questi obiettivi, l'attuale amministrazione delle Reggiane, che cominciò a gestire la società nel '59, quando le perdite annuali raggiungevano i tre miliardi di lire, ha impostato i propri programmi di attività dopo lunghi e approfonditi studi sui diversi aspetti della gestione traendo profitto, specie negli ultimi anni, dalle ampie possibilità derivanti dai legami dapprima con il gruppo Breda e successivamente con l'EFIM, nel quale l'azienda, con provvedimento in corso, viene inquadrata in via definitiva, unitamente alle altre unità operative facenti parte dell'ex FIM.

Innanzitutto vennero definiti i settori produttivi che in relazione alle condizioni di mercato e alle caratteristiche particolari dell'azienda, potevano assicurare la vita futura della società e il raggiungimento dell'equilibrio economico.

A questo riguardo fu deciso di abbandonare la produzione dei motori e degli escavatori e di cedere l'attività di riparazione ferroviaria.

L'abbandono della produzione dei motori fu la conseguenza di un approfondito esame di mercato che non poteva non tener conto delle diverse aziende già da lungo tempo affermate in questo campo. E da tener presente per altro che nel periodo in cui tale attività si era esplicata, le commesse acquisite risultavano di importanza modesta, mentre i risultati economici erano stati addirittura disastrosi.

La decisione di cessare la produzione degli escavatori fu invece una logica conseguenza dei non buoni risultati tecnici e dei pesanti risultati economici subiti nei pochi anni di attività in questo settore.

Per quanto concerne la cessione a terzi del lavoro di riparazione ferroviaria si ricorda che questo settore ha sempre causato alla società perdite sensibili che non potevano giustificarsi sotto l'aspetto occupazionale e d'altra parte distraevano energie umane e mezzi finanziari dai settori in sviluppo che, anche sul piano tecnologico, potevano considerarsi più affini alle caratteristiche dell'azienda.

Per quanto riguarda le turbine a gas, la licenza della *Associated Electrical Industries Ltd.* di Manchester risultava purtroppo limitata alla potenza di 5 mila CV e per impieghi soltanto nel campo navale. La marina militare, unica possibile cliente, nonostante le più insistenti pressioni non ha però ritenuto di acquistare, oltre le prime due, fornite già da anni, altre macchine similari, in quanto orientata verso potenze sensibilmente superiori a quella sopra indicata. Quanto sopra ha fatto cadere qualsiasi possibilità di lavoro in tale campo, dato che non è stato possibile ottenere dalla AEI l'estensione della licenza a potenze superiori, né è pensabile l'idea di attrezzare un ufficio tecnico per lo sviluppo di tale tipo di macchine, date anche le limitate possibilità che il mercato offre.

All'abbandono delle produzioni antieconomiche ha fatto riscontro per altro una consistente espansione dell'attività nei settori vitali dell'azienda, ove sono stati raggiunti interessanti affermazioni sui mercati nazionali ed esteri.

Questa azione realizzata con notevole impegno di energie umane e mezzi finanziari ha consentito di superare la grave situazione aziendale in un contesto economico generale particolarmente difficile e rischioso.

Si illustrano brevemente di seguito i settori produttivi, tutti compresi nel ramo dei macchinari e degli impianti industriali, che l'azienda, dopo il 1959, ha provveduto a rafforzare, sviluppare o creare.

Zuccherifici

Sono stati progettati e costruiti 9 zuccherifici di cui uno in Italia e gli altri all'estero.

Si rileva a questo riguardo il successo tecnico raggiunto dai prodotti dell'azienda, che hanno potuto affermarsi in aperta concorrenza con le migliori industrie internazionali specializzate nel settore.

Oltre a questi risultati, va segnalato l'ampiamiento dell'attività di progettazione o costruzione delle parti che prima venivano commissionate all'esterno e che ha portato la percentuale del lavoro delle Reggiane in un impianto di questo tipo al 60 per cento del suo valore totale.

Nel campo dello sviluppo dei nuovi prodotti si deve ricordare che la Reggiane, prima fra tutte le aziende italiane che operano in questo settore, ha sviluppato in modo particolare ed autonomo gli impianti per la estrazione dello zucchero dalla canna conseguendo interessanti affermazioni.

Si citano in proposito i due zuccherifici da canna forniti in Pakistan e all'Iraq e la trattativa in corso con il Pakistan per la fornitura di un secondo impianto.

Silos

Anche in questo settore si sono migliorati notevolmente i primi impianti e si sono sviluppati e costruiti nuovi macchinari ed apparecchi che consentono di realizzare tecnologie molto avanzate di sicuro interesse degli utilizzatori e che pongono la Reggiane all'avanguardia dell'industria europea del settore.

È stato possibile ottenere una delle più importanti affermazioni con l'acquisizione del nuovo silos per il provveditorato al porto di Venezia realizzato a Marghera.

La caratteristica più interessante di questo impianto è quella di permettere la realizzazione del processo con sistemi telecomandati e interamente automatizzati.

Industria del Vetro

Questo è un settore che mai prima della nuova gestione la Reggiane aveva affrontato.

In questi ultimi anni è stato possibile realizzare una notevole esperienza per molte delle macchine interessanti tale settore e ciò soprattutto per la possibilità avuta di effettuare notevole forniture, per un importo di circa due miliardi di lire, destinate al nuovo impianto di San Salvo della Società Italiana Vetro del gruppo EFIM.

In particolare si cita la realizzazione di una macchina lavatrice del forno per parabrezza, di una linea di taglio e troncaggio del vetro stampato e retinato, di trasportatori per contenitori dei parabrezza e di macchine smerigliatrici.

In questo settore pertanto la Reggiane è in condizioni di poter offrire e costruire una notevole gamma di macchinari che interessano un vasto ed interessante mercato.

Industria della Gomma e Materie Plastiche

In questo settore, prima limitato praticamente soltanto al proporzionamento ed alla dosatura dei prodotti, sono stati sviluppati e costruiti macchinari ed impianti di nuova concezione che riguardano molte altre fasi del processo produttivo. (Jetzone, raffreddatore, essiccatore per pellets, impianto trasporto e bilanciere per gomma grezza, ecc.).

Si segnala inoltre la recente acquisizione di 4 macchine (di cui 3 destinate all'esportazione) per la Firestone per la produzione di carcasse di pneumatici per autoveicoli.

Sempre in questo campo sono in corso trattative per acquisire licenze sia della *Akron Standard Mold* sia della *National Rubber Machinery*, che potranno consentire di offrire e costruire, sia per l'industria italiana della gomma sia per l'industria estera, un notevole numero di macchine specifiche.

Va notato che la collaborazione con la Firestone e le altre società americane è stata resa possibile per i collegamenti esistenti con il gruppo EFIM.

Industria per la produzione delle fibre sintetiche

Anche in questo settore è stato possibile sviluppare, in collaborazione con i clienti soprattutto per ciò che riguarda la parte tecnologica, diversi macchinari ed acquisire importanti forniture per circa 2 miliardi di lire.

L'interesse della Reggiane si è esteso anche al settore chimico realizzando importanti costruzioni per la Società Ajinomoto (del gruppo EFIM), la Montecatini, ecc.

Centrali del latte

La Reggiane dietro precise indicazioni e profittando della introduzione negli ambienti industriali interessati del gruppo EFIM si sta inserendo nell'attività di costruzione delle macchine occorrenti alle centrali del latte. A tal fine ha provveduto alla formazione e all'addestramento di propri tecnici da destinare agli studi e alla progettazione di questi tipi di impianto.

Oltre alla collaborazione di industrie estere specializzate si è già assicurata la consulenza di eminenti tecnologi del ramo.

Ricerche scientifiche

Per specializzare sempre di più i principali settori aziendali si è ritenuto di programmare ricerche tecnologiche e scientifiche, queste ultime in collaborazione con istituti scientifici particolarmente attrezzati, tra i quali lo Istituto di ricerche Breda.

Precisamente:

a) nel settore zuccherifici:

1) ricerca sul processo di estrazione a bassa temperatura dello zucchero dalla barbabietola e dalla canna;

2) ricerca sulla depurazione del sugo zuccherino;

b) nel settore impianti di trasporto, interessanti oltre gli zuccherifici anche impianti industriali diversi;

3) la ricerca per la ottimizzazione di impianti di trasporto pneumatici;

c) infine per gli impianti molitori:

4) la ricerca su nuovi processi di separazione della crusca dal corpo di grano.

La esposizione di cui sopra dimostra chiaramente che l'azienda ha mantenuto l'impegno della specializzazione e qualificazione della propria produzione.

Evidentemente tutto quanto realizzato sino ad oggi non costituisce che una tappa del programma, in quanto sono in corso diverse iniziative che si confida di poter portare a favorevole conclusione.

Contemporaneamente alla definizione della gamma produttiva è iniziata un'intensa attività nella riorganizzazione e ammodernamento degli impianti tale da permettere il raggiungimento di un livello di efficienza produttiva adeguata alla sempre maggiore competitività dei mercati.

Si fa presente in proposito che nel periodo 1958-1968 sono stati investiti in immobilizzazioni tecniche circa 3 miliardi di lire.

Come diretta conseguenza dei provvedimenti sopra ricordato la Reggiane ha potuto

migliorare gradualmente la propria situazione economica, partendo dai risultati negativi del 1958, che denunciavano una perdita di 2.990 milioni.

Nel 1959 e nel 1960 le perdite sono state ancora molto pesanti a causa di situazioni relative alla precedente gestione che manifestavano ancora la loro influenza sull'andamento aziendale.

In seguito è stato possibile, con notevoli sforzi, riequilibrare la situazione dell'azienda e passare gradualmente dai 13 milioni di utile del 1961, ai 102 milioni di utile nel 1967.

Anche per il 1968, nonostante le difficoltà in cui si dibattono le aziende del settore, la Reggiane OMI avrà un utile di circa 80 milioni.

In merito ai problemi del personale si deve rilevare che nel periodo 1960-1968 il numero dei dipendenti si è ridotto da 1076 a 729 unità. Le cause di questa diminuzione vanno ricercate anche nel fatto che nel corso del periodo considerato hanno lasciato lo stabilimento 1027 unità, delle quali 139 per raggiunti limiti di età.

L'azienda si è trovata pertanto ad affrontare il problema della sostituzione e del rinnovamento delle maestranze; lo sforzo sostenuto al riguardo è stato veramente notevole in quanto non sempre è stato possibile reperire *in loco* il personale nella quantità desiderata, ciò che ha costretto negli ultimi tempi ad effettuare la ricerca della manodopera in altre città dell'Italia centro-meridionale.

A Reggio Emilia e provincia, dove è fiorente e rigogliosa l'attività agricola, si è avuto infatti nell'ultimo decennio un sempre più intenso sviluppo di piccole aziende meccaniche e queste aziende per un complesso di ragioni hanno rappresentato un centro di attrazione per buona parte delle maestranze della Reggiane, notevolmente ricercate, per l'alto livello di preparazione e specializzazione conseguita dopo un periodo di permanenze nell'azienda.

Va notato che il notevole ricambio di personale, cui la Reggiane è stata sottoposta, non è attribuibile, come si è voluto insinuare, ad un trattamento economico del personale inferiore a quello di altre aziende del ramo.

Le paghe di fatto della Reggiane sono in realtà allineate a quelle delle altre industrie della zona, poiché la società ha sempre corrisposto i salari contrattuali, e inoltre ha assicurato ai propri dipendenti la continuità del pieno orario di lavoro anche nei periodi di recessione acuta (come ad esempio nel 1964

e 1965), mentre ha corrisposto utili di cotto sempre crescenti tanto che la percentuale media di guadagno è passata da 26,36 per cento del 1960 al 45,61 per cento nel 1968.

Le cause del fenomeno verificatosi vanno pertanto ricercate in un complesso di situazioni locali che esulano dagli indirizzi della gestione aziendale, la quale è stata sempre condotta con impegno ed efficacia sul piano economico ed occupazionale. La direzione dell'azienda ha dovuto quindi sostenere oltre lo sforzo della riorganizzazione e riconversione l'onere di reperire sempre un nuovo personale svolgendo, quindi, a beneficio dell'economia locale, una funzione importante per la preparazione dei lavoratori.

Va inoltre osservato che i rapporti con le maestranze sono stati sempre regolari e le astensioni dal lavoro sono state unicamente determinate da rivendicazioni di carattere nazionale.

Per ciò che concerne l'attuale situazione del carico di lavoro, si ritiene opportuno mettere in rilievo che per l'intero 1968 il lavoro acquisito è aumentato, rispetto al 1967, del 25 per cento. Tenendo conto degli ordini assunti nei primi mesi del 1969 e delle ore sviluppate in questo periodo, l'attuale *carnet* assicura mediamente la occupazione delle maestranze per circa 12 mesi.

A conclusione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno osservare che il lavoro ferroviario, che in precedenza era largamente prevalente rispetto a quello relativo agli impianti e macchinari industriali, si è andato via via riducendo, per cui la società ha dovuto compiere un grande sforzo per attuare la riconversione dell'attività produttiva anche per il fatto che il lavoro extra-ferroviario era in origine costituito quasi esclusivamente da quelle lavorazioni (turbine, motori, escavatori) che hanno determinato le note, gravose perdite di gestione.

La Reggiane perciò ha dovuto affrontare il tema della riconversione iniziando praticamente *ex novo* e raggiungendo in tempo relativamente breve quei risultati che hanno permesso di portare l'azienda all'equilibrio economico e di mantenere nel contempo il pieno impiego delle maestranze in forza.

Le prospettive immediate e a più lungo termine, pur nelle difficoltà insite nei particolari settori dell'attività aziendale e nella profonda evoluzione e trasformazione in atto dei mercati mondiali, si presenta ragionevolmente tranquille.

Il Sottosegretario di Stato: MISASI.

BOLOGNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, tenendo conto del fatto che altri paesi membri della Comunità economica europea adottano norme che fissano diversi limiti ai pesi, alle dimensioni e alle portate degli autotreni e degli autoarticolati, ciò che consente agli autotrasportatori esteri di trasportare maggiori carichi in Italia con conseguente riduzione del costo unitario tonnellate per chilometro, mentre altrettanto non è permesso di fare agli autotrasportatori italiani per i loro carichi per l'estero, ritenga opportuno ed urgente eliminare totalmente l'accennata condizione di inferiorità degli attori italiani nel campo degli autotrasportatori internazionali la quale influisce negativamente sulla competitività del servizio italiano di autotrasporto.

L'interrogante osserva ancora che l'accennata diversa regolamentazione italiana circa i pesi, le dimensioni e le portate massime degli autotreni e degli autoarticolati italiani limita negativamente la possibilità delle nostre industrie automobilistiche di produrre veicoli del tipo in uso negli altri paesi della Comunità economica europea e conformi alla futura norma comunitaria sia per il mercato nazionale sia per quello estero. (4-04863)

RISPOSTA. — Dal precedente ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è stato presentato all'esame del Parlamento un disegno di legge che prevede, tra l'altro, l'aumento da 10 a 13 tonnellate del peso massimo gravante su ciascun asse dei veicoli industriali, da 14 a 19 tonnellate del peso complessivo massimo dei veicoli a 2 assi, da 18 e 22 tonnellate a 26 tonnellate del peso complessivo massimo dei veicoli a 3 o più assi, da 32 a 38 tonnellate del peso complessivo degli autoarticolati e da 14 a 15 metri della loro lunghezza massima.

Tale progetto ha suscitato delle reazioni decisamente negative e da parte delle piccole aziende di autotrasporto, le quali costituiscono la stragrande maggioranza degli operatori del settore, e da parte dell'azienda ferroviaria per i possibili riflessi che l'aumento dei limiti assiali degli autoveicoli industriali potrebbe provocare sull'equilibrio concorrenziale strada-rotai.

Si è quindi dell'avviso che, prima di varare disposizioni di legge che, del resto, potrebbero anche non concordare con le decisioni che saranno adottate dalla Commissione economica europea, dove da tempo tale problema è allo studio, è necessario approfondi-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

re l'esame della materia inquadrandola nel piano più vasto del riordinamento generale dell'autotrasporto.

A tale scopo sarà quanto prima costituita una apposita Commissione che esaminerà, con l'apporto dei rappresentanti degli autotrasportatori, i vari problemi formulando proposte per quanto concerne i modi ed i tempi di attuazione delle misure da adottare.

Il Ministro: MARIOTTI.

BONEA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se ritengano opportuno disporre con la massima urgenza la proroga del termine di scadenza per le domande di assegnazione dell'integrazione sul prezzo dell'olio che per le olive molite entro il 19 novembre 1968 è fissato al 19 dicembre 1968, in relazione al fatto che i moduli per le domande stesse, a dieci giorni dalla scadenza del termine, non sono stati distribuiti dai competenti uffici provinciali ai vari comuni e che il tempo residuo a disposizione dei produttori richiedenti per la documentazione, che deve accompagnare la domanda, è assolutamente insufficiente. (4-03016)

RISPOSTA. — Come è certamente noto per effetto delle nuove disposizioni legislative, concernenti il pagamento della integrazione di prezzo dell'olio di oliva, e delle conseguenti istruzioni ministeriali, gli aventi diritto a tale beneficio sono tenuti a presentare al competente ispettorato dell'alimentazione, entro il 31 marzo 1969, una denuncia di coltivazione e, ad ultimazione delle operazioni di molitura e, comunque non oltre il 30 giugno 1969, una domanda unica della integrazione stessa.

Inoltre, il produttore non è più tenuto ad allegare a tale domanda le dichiarazioni di produzione delle quantità di olio ricavate, che dovevano essere rilasciate dal gestore del frantoio in cui veniva effettuata la molitura, o gli estratti dal registro di lavorazione, nel caso che la molitura fosse stata effettuata in impianti gestiti dallo stesso produttore delle olive.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: VALSECCHI.

BONIFAZI, ARZILLI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che alcuni ispettorati provinciali

agrari della Toscana inviano ai richiedenti l'applicazione della legge n. 590 per l'acquisto della terra, lettere con le quali si annuncia l'esaurimento degli stanziamenti per tutto l'anno 1969, e quindi se sia a conoscenza del malcontento degli interessati e del grave danno economico e sociale che tale situazione arreca all'agricoltura toscana e ai lavoratori e per conoscere quali misure immediate — compresa la concessione supplementare di stanziamenti — intenda prendere per soddisfare le giuste esigenze dei richiedenti. (4-04299)

RISPOSTA. — Come è noto, le provvidenze recate dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, hanno incontrato un eccezionale favore presso le categorie interessate ad acquisire la proprietà della terra per la formazione o l'ampliamento di aziende diretto-coltivatrici, economicamente valide ed efficienti.

Infatti, al 31 dicembre 1968, le domande di finanziamento accolte assommavano a 15.060, per lire 232 miliardi circa. Erano, inoltre, in attesa di istruttoria oltre 3.977 domande, per lire 93 miliardi circa.

In particolare, per quanto concerne la Toscana, alla stessa data, erano state accolte 1.218 domande di finanziamento, per un importo complessivo di lire 11,6 miliardi, mentre ne erano ancora in istruttoria 279, per lire 3,1 miliardi.

Di fronte a tale fabbisogno, le somme stanziare in bilancio sino a tutto il corrente esercizio, pari a lire 236 miliardi, sono state interamente assegnate alle circoscrizioni territoriali e ripartite tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, ammessi a partecipare alle operazioni.

Le assegnazioni complessivamente disposte a favore dell'ispettorato agrario compartimentale di Firenze e da quest'ultimo ripartite ai dipendenti ispettorati provinciali ammontano a lire 11,8 miliardi.

La situazione come sopra prospettata dimostra l'evidente scompenso tra fondi disponibili e richieste di finanziamento, tenuto presente che resta da utilizzare il solo stanziamento (ultimo della serie) previsto per l'esercizio 1970 in lire 50 miliardi.

Pertanto, è stata avvertita la necessità di una accurata e rigorosa selezione delle domande da parte dei dipendenti ispettorati, al fine di consentire l'ammissione alle facilitazioni di legge alle situazioni maggiormente meritevoli di intervento.

Il Ministro: VALSECCHI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

BONIFAZI, BIAGINI, GUERRINI RODOLFO e NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se intenda intervenire — così come avvenuto per altre province — per assicurare l'intervento dell'ente di sviluppo per la Maremma anche nelle province e zone della Toscana non comprese nel comprensorio di competenza; ed in particolare nei territori di Pistoia, Siena, Arezzo e Firenze, ed altri interessati a produzioni di pregio, come il vino, l'olio, ecc. esclusi fino ad oggi anche dall'applicazione dei piani collettivi FEOGA, predisposti dall'ente; e per sapere se intenda promuovere le necessarie iniziative per allargare definitivamente la competenza degli enti agricoli — a struttura regionale — a tutte le province di una stessa regione. (4-04303)

RISPOSTA. — Si premette che la zona di intervento dell'ente Maremma — ente di sviluppo in Toscana e Lazio — è stata delimitata seguendo il criterio di ricalcare il comprensorio di riforma fondiaria, con ampliamento nelle province gravitanti sul comprensorio stesso. Ciò perché si è ritenuto di dovere tener conto, in primo luogo, delle province in cui aveva operato la riforma, in aderenza al precetto della legge e nella considerazione che l'attività di sviluppo si ricollega, sotto gli aspetti economici, a quella di riforma e, in concreto, anche ad iniziative già poste in essere e da proseguire in inquadramenti e articolazioni più vaste.

Successivamente e in relazione alle disponibilità finanziarie, l'azione dell'ente è stata estesa ad altre zone delle regioni. Infatti: con decreto interministeriale 3 dicembre 1965,

n. 19510, la zona di valorizzazione, nella quale è demandato all'ente di intervenire, è stata estesa a tutta la provincia di Grosseto e a parte del territorio delle province di Massa Carrara, Lucca, Firenze, Pisa, Livorno e Siena; con decreti interministeriali 2 dicembre 1967, n. 19563, e 5 aprile 1968, n. 16682, la predetta zona è stata estesa, rispettivamente, al territorio del comune di Chiusi (Siena), ed al territorio dei comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Villa Basilica, Montecarlo ed Altopascio (Lucca); con decreto interministeriale in corso, la zona d'intervento è ulteriormente estesa ai comuni di Fosdinovo (Massa), Siena, Cetona, Montereggioni, San Giovanni d'Asso (Siena), e di San Giuliano Terme, Vecchiaro, Cacci, Vico Pisano, Calcinaia, Bientina, Buti, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte (Pisa).

In ogni caso, è da precisare che la delimitazione delle zone di valorizzazione non comporta una distinzione tra zone di sviluppo e zone di abbandono o nelle quali vadano minori finanziamenti.

Comunque, nel far presente che non è da escludere, subordinatamente alla provvista di nuovi mezzi organizzativi, l'ampliamento della zona d'intervento a tutta la Toscana, si comunica che l'ente ha proposto, per le province della regione stessa e per le altre ricadenti nel suo comprensorio, numerose e consistenti iniziative, già trasmesse alla sezione « Orientamento » del FEOGA per il loro finanziamento.

In particolare, per le province indicate sono state inoltrate alla Comunità economica europea, con parere favorevole e con assicurazione di partecipazione finanziaria da parte dello Stato italiano, le seguenti iniziative:

Iniziative della IV *tranche* riproposte con la V *tranche*:

Progetto n. 1280 — FI — Impianto di vigneti	L.	936,6
Progetto n. 1281 — FI — » » »	»	264,8
Progetto n. 1276 — SI — » » »	»	51,2
Progetto n. 1279 — SI — » » »	»	902,2
Progetto n. 1278 — DI — » » »	»	282,9
Progetto n. 1277 — SI — Impianti di prati-pascolo	»	323,4

Iniziative proposte con la VI *tranche*: I gruppo

Progetto n. 1141 — FI — Impianto di vigneti	L.	1.579,5
Progetto n. 1158 — SI — » » »	»	1.321,2
Progetto n. 1157 — SI — » » prati-pascolo	»	287,1
Progetto n. 1173 — SI — » » »	»	646,1
Progetto n. 1143 — FI — » » vigneti-viabilità	»	1.774,8
Progetto n. 1259 — PI — Oliveti II Gruppo	»	123,7
Progetto n. 1260 — PI — » »	»	210,2
Progetto n. 1262 — FI — » »	»	288,5
Progetto n. 1258 — SI — » »	»	482,5

Il Ministro: VALSECCHI.

BORRACCINO, LENOCI, SPECCHIO, PISTILLO, GIANNINI, GRAMEGNA, SCIONTI, REICHLIN, MONASTERIO, FOSCARINI, D'IPPOLITO, DAMICO E PASCARIELLO.

— *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.*

— Per sapere se siano a conoscenza dello stato di viva agitazione esistente negli ambienti interessati alla vitivinicoltura della Puglia e del Mezzogiorno a seguito della decisione di declassare e svuotare di ogni pratica funzionalità la cantina sperimentale di Barletta; se ritengano opportuno e assolutamente necessario restituire all'ente la sua funzionalità autonoma in considerazione del fatto che:

a) le disposizioni che ne stabiliscono la pratica cessazione rappresentano un danno di notevole rilievo allo sviluppo e alla valorizzazione della enologia meridionale in un momento in cui il settore vitivinicolo è alle prese con problemi di vasta portata ed è indispensabile una adeguata e diretta rappresentanza tecnica;

b) la predetta istituzione, che ha dato un fondamentale contributo alla evoluzione della coltura vitivinicola e della conseguente industria trasformatrice, rappresenta, per il notevole ed insostituibile patrimonio di efficienza, esperienza, funzionalità tecnica e scientifica, qualifica direzione ed organizzazione del personale, nonché concrete possibilità di adeguamento, la insostituibile esigenza tecnica ed umana, qualificata e diretta, per lo sviluppo del settore e delle attività connesse in un momento in cui lo sviluppo economico del Mezzogiorno richiede opportuni interventi per il potenziamento e qualificazione della vitivinicoltura e dell'agricoltura;

c) esiste una unanime e concreta volontà, ripetutamente espressa, da parte di organizzazioni amministrative ed economiche al livello regionale e provinciale (comitati decisionali, province, comuni, camere di commercio, ecc.) intesa a rendersi pienamente disponibili a sostenere l'autonomia funzionale della cantina sperimentale e delle sue sezioni di attività e a potenziarne adeguatamente l'ulteriore organizzazione e sviluppo, in base alle moderne esigenze del settore, con propri impegni finanziari e ciò al fine di non privare il Mezzogiorno di un importante ente propulsore dello sviluppo e qualificazione della vitivinicoltura e agricoltura. (4-04490)

RISPOSTA. — Il Governo ritiene che i problemi della sperimentazione agraria del no-

stro paese abbiano trovato adeguata soluzione con l'emanazione del decreto legislativo 23 novembre 1967, n. 1318, che detta norme per il riordinamento del settore.

Con tale provvedimento si è inteso, tra l'altro, ovviare alle carenze di coordinamento, individuate sia a livello settoriale sia inter-settoriale, le quali, per la dispersione di tempo, uomini e mezzi che comportavano, costituivano la deficienza più grave della nostra sperimentazione agraria e, di conseguenza, una remora considerevole per il progresso agricolo del nostro paese.

Con il citato decreto legislativo, la sperimentazione agraria è stata riordinata in 22 istituti sperimentali, corrispondenti ad altrettanti grandi settori d'attività, articolati in sezioni operative centrali e periferiche, le quali ultime, dislocate nelle zone in cui i vari obiettivi della ricerca coincidono alla risoluzione dei vari e complessi problemi agricoli del nostro paese.

Per quanto attiene, in particolare, al settore enologico, il provvedimento legislativo ha previsto in Asti la creazione dell'Istituto sperimentale per la enologia, articolato in sezioni operative centrali e periferiche, di cui una, appunto, in Barletta, da realizzarsi mediante l'assorbimento del patrimonio della locale cantina sperimentale.

Ciò premesso, non può sfuggire ad una obiettiva disamina del problema come l'eventuale accoglimento delle richieste avanzate dagli interroganti significherebbe sconfessare i principi stessi che hanno ispirato la riforma della sperimentazione agraria e costituirebbe un precedente, le cui conseguenze non è difficile prevedere.

Comunque, considerato che il predetto decreto legislativo attribuisce alle nuove istituzioni grado pari a quello degli istituti scientifici universitari e prevede, tra l'altro, il potenziamento degli organismi di ricerca preesistenti affinché possano assolvere adeguatamente ai più impegnativi compiti loro attribuiti, si possono senz'altro rassicurare circa il futuro della cantina sperimentale di Barletta, la quale, nella sua nuova qualità di sezione operativa periferica dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti, sarà posta in grado di sviluppare notevolmente la propria attività di ricerca.

Si può, infine, assicurare che gli interessi scientifici del settore vitivinicolo del nostro Mezzogiorno e della regione pugliese, in particolare, saranno adeguatamente tutelati dalla nuova organizzazione della sperimentazione agraria, atteso che, oltre la predetta istitu-

zione con sede in Barletta, il ripetuto decreto legislativo ha previsto in Bari la creazione *ex novo* di una sezione operativa periferica dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: VALSECCHI.

BRESSANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle difficili condizioni di transitabilità sulla statale n. 13 Pontebba, nel tratto Pontebba-confine di Stato, a seguito delle normali precipitazioni nevose della stagione invernale e se ritenga adeguato l'intervento dell'ANAS per lo sgombero della neve sul percorso indicato.

L'interrogante è d'avviso che un impiego più tempestivo degli spazzaneve si renda necessario al fine di evitare il formarsi di una spessa e durevole crosta di ghiaccio sulla sede stradale, che per lungo tempo rende disagevole e pericoloso il traffico su una importante via di comunicazioni internazionali, quale è la strada Pontebba. (4-03712)

RISPOSTA. — Le condizioni della statale n. 13, nel tratto compreso tra Pontebba ed il confine di Stato, durante la decorsa stagione invernale sono state di massima soddisfacenti e tali da assicurarne la transitabilità (tranne un'interruzione limitata a sole dieci ore) in occasione di tutte le nevicate che, a volte, hanno raggiunto in una sola precipitazione altezze di neve di centimetri 60.

Circa la considerazione svolta nella seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che la formazione di ghiaccio sulla sede stradale è dovuta a volte alla impossibilità di raggiungere l'intero percorso con tempestività, non per mancato pronto intervento dei mezzi sgombraneve, ma perché gli stessi vengono bloccati da intasamenti del traffico causati sempre da mezzi pesanti ed autotreni che marciano sprovvisti di catene o di pneumatici da neve.

Il Ministro: MANCINI.

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga giusto predisporre provvedimenti tendenti a far sì che nel ruolo dei servizi tecnici dell'esercito sia contemplato il grado di tenente in servizio permanente effettivo, con minimo di permanenza nel grado predetto per la promozione a capitano.

Quanto sopra, in considerazione del fatto:

1) che i concorsi per l'arruolamento di ufficiali in servizio permanente effettivo, provenienti da giovani laureati in discipline scientifiche, da immettere nei servizi tecnici dell'esercito, sono andati pressoché deserti;

2) che tale difficoltà di arruolamento dipende, in gran parte, dall'inserimento dei vincitori di detti concorsi, in seguito alla nomina a tenente in servizio permanente effettivo, in un ruolo di arma che dovranno successivamente lasciare, in seguito alla promozione a capitano;

3) che la prolungata permanenza nel predetto ruolo determina ritardo nell'avanzamento e scoraggia i giovani, i quali, dopo aver effettuato un corso di laurea di 5 anni, compiuto il servizio militare in qualità di ufficiale di complemento, conseguita la nomina a tenente in servizio permanente effettivo all'età di circa 27 anni, giustamente aspirano all'avanzamento a capitano con una certa celerità. (4-04521)

RISPOSTA. — Gli ufficiali dei ruoli dei servizi tecnici dell'esercito vengono reclutati col grado di capitano e sono tratti per concorso, oltre che dai tenenti provenienti dai giovani laureati di cui si interessa l'interrogante, dai capitani e dai tenenti appartenenti ad altri ruoli, che siano in possesso di diploma di laurea o che abbiano superato i corsi dell'accademia e delle scuole di applicazione.

Per la nomina a capitano dei servizi tecnici, inoltre, tutti i predetti ufficiali debbono superare uno dei corsi superiori previsti dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

La proposta di istituire il grado di tenente nei servizi tecnici, importa perciò la modifica delle citate norme di reclutamento, nonché di quelle relative alla struttura dei relativi ruoli, che prevedono, per gli ufficiali dei servizi tecnici, un unico organico, con conseguente avanzamento a ruolo aperto, per i gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello.

Il problema, per altro, è già all'attenzione del competente stato maggiore di forza armata, nel quadro di una organica riforma che tenga conto sia delle varie fonti di alimentazione dei ruoli tecnici, sia delle esigenze ordinarie e funzionali.

Il Ministro: GUI.

CACCIATORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, con apposite disposizioni, ritenga di equiparare i sorveglianti

idraulici, per qualifica e coefficiente, ai sorveglianti idraulici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

L'interrogante ritiene che i primi, assolvendo agli importanti compiti di sorveglianza e custodia delle opere fluviali di prima e seconda categoria, delle linee di navigazione, delle opere di bonifica, di assistenza ai lavori di manovre delle paratoie, dei sostegni e delle conche di navigazione, del controllo delle quantità e qualità dei materiali da mettere in opera, delle osservazioni idrotermiche, di sorveglianza delle concessioni e degli idrovori, nonché di accertamento di violazioni legislative e compilazione dei relativi verbali di contravvenzione, certamente hanno diritto alle stesse qualifiche (assistente idraulico superiore, assistente idraulico capo, primo assistente idraulico, assistente idraulico aggiunto, vice assistente idraulico) ed agli stessi relativi coefficienti (325, 271, 229, 202, 180, 157), fissati per gli assistenti idraulici di altri Ministeri, i quali, per di più, svolgono mansioni di minore importanza. (4-04327)

RISPOSTA. — Circa l'inquadramento dei sorveglianti idraulici nella carriera esecutiva, si comunica che questo Ministero, nel predisporre lo schema del disegno di legge per l'adeguamento degli organici di questa amministrazione, incluse, fra l'altro, la trasformazione in carriera esecutiva dell'attuale carriera ausiliaria dei sorveglianti idraulici.

Sennonché l'ufficio per la riforma dell'amministrazione chiese che dallo schema del disegno di legge fosse tolta tale disposizione nonché ogni altra non attinente e non conseguente all'adeguamento numerico degli organici mediante l'assorbimento in ruolo di parte del personale degli ex ruoli aggiunti, a ciò subordinando il proprio assenso all'ulteriore iter del provvedimento in questione, in quanto disposizioni del genere erano da esaminare nel più vasto contesto del riassetto generale delle carriere di tutte le amministrazioni allo studio dell'ufficio stesso.

Le norme relative ai sorveglianti idraulici sono state, quindi, stralciate dal disegno di legge divenuto poi la legge 6 agosto 1967, n. 698, con gli emendamenti apportati ad iniziativa parlamentare.

Comunque questo Ministero, con lettere in data 14 ottobre 1968, n. 16300/149 e 24 gennaio 1969, n. 1282, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio riforma dell'amministrazione - ha nuovamente segnalato l'opportunità di collocare il ruolo dei sor-

veglianti idraulici nella carriera esecutiva anziché in quella ausiliaria, formulando concrete proposte da attuare in sede di emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249.

Il Ministro: MANCINI.

CALVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il suo parere sull'opportunità di impartire disposizioni ai diversi Ministeri affinché i decreti che vengono dagli stessi elaborati indichino chiaramente, nel titolo e nel testo, l'argomento al quale si riferiscono.

L'interrogante resta in attesa di cortese risposta scritta, dopo avere inutilmente tentato di capire, attraverso le oltre venti citazioni di leggi, decreti, registri, fogli, ecc., di che tipo di provvidenze dovrà occuparsi il comitato di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1968, pubblicato a pagina 1136 della *Gazzetta ufficiale* del 22 febbraio 1969, n. 48.

(4-04509)

RISPOSTA. — Il Ministero, nell'emettere i provvedimenti di sua competenza, indica chiaramente, tanto nel titolo quanto nel testo, l'argomento al quale essi si riferiscono.

Per quanto concerne, in particolare, il decreto del 27 agosto 1968, emesso da questo Ministero medesimo di concerto con quello del tesoro ed avente per oggetto la nuova composizione del comitato di gestione del « fondo di sviluppo della meccanizzazione in agricoltura », si osserva che il criterio tecnico-giuridico seguito, a parere anche del Ministero di grazia e giustizia, sembra, dal punto di vista formale, incensurabile.

Infatti, la citazione specifica, nel titolo, del capitolo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, istitutivo del noto « fondo di rotazione per l'agricoltura », e dell'articolo 12 del « piano verde n. 2 », che ha trasformato il detto fondo in « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura », appare sufficiente ad individuare l'oggetto del provvedimento.

Per altro, poiché l'applicazione di un siffatto principio può dare luogo, nella pratica, a qualche inconveniente, soprattutto per la necessità di ricerca e consultazione delle varie disposizioni richiamate, si assicura che, in avvenire, si avrà cura che la formulazione dei provvedimenti ministeriali sia, nella intitolazione, il più possibile dettagliata, in modo

da rendere manifesto con immediatezza, l'oggetto dei provvedimenti stessi.

Per quanto attiene, invece, al testo dei provvedimenti in questione, la loro indispensabile connaturale concisione non consente di temperare il rigore dell'accennato criterio tecnico-giuridico, con il riportare dettagliatamente l'oggetto delle norme legislative o regolamentari richiamate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: VALSECCHI.

CANESTRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione esistente in provincia di Alessandria circa l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910 « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 », e in particolare circa l'applicazione dell'articolo 15, relativamente alle colture viticole. Come segnala la alleanza provinciale dei contadini, le domande di contributo sono numerose, ma si risponde da parte degli enti preposti che non ci sono attualmente fondi per il finanziamento delle iniziative previste dal suddetto articolo. Ma intanto l'ispettorato agrario non conduce neppure i sopralluoghi, sicché i contadini, compiuto lo scasso delle viti, non possono procedere al piantonamento, e sono costretti a perdere un anno, e comunque a rifare lo scasso, o ad usare quello dell'anno precedente.

Poiché l'ispettorato agrario, non attuando neppure i sopralluoghi, afferma di corrispondere a una precisa indicazione ministeriale, l'interrogante chiede al ministro se ritenga di dover immediatamente intervenire affinché, pure in attesa dei fondi, i contadini interessati possano ricevere dall'ispettorato agrario tutte le indicazioni necessarie relative al piantonamento, senza di che i danni sarebbero evidentemente rilevantissimi. (4-04010)

RISPOSTA. — Occorre premettere che la situazione prospettata per quanto riguarda la applicazione dell'articolo 15 del « piano verde n. 2 », non è limitato alla provincia di Alessandria, ma è comune a quasi tutte le province viticole ed è causata dalla notevole sproporzione tra i fondi stanziati annualmente in bilancio sulle apposite autorizzazioni di spesa recate dalla legge e il numero delle domande di contributo presentate dagli operatori agricoli.

A favore della provincia di Alessandria, per la concessione di detti contributi, sulle

assegnazioni di fondi effettuate dal Ministero al competente ispettorato agrario compartimentale di Torino, sono stati messi a disposizione fondi per lire 30 milioni per l'esercizio 1966, per lire 40 milioni per l'esercizio 1967 e per lire 55 milioni per l'esercizio 1968.

A tutto il mese di marzo 1969, all'ispettorato agrario di Alessandria erano affluite complessivamente 848 domande di contributo, mentre le prime domande messe in istruttoria dall'ufficio stesso, in numero di 400, avevano già assorbito le assegnazioni per i primi tre esercizi finanziari.

Attualmente, però, a seguito dell'assegnazione di complessive lire 220 milioni, disposta dal Ministero a favore dell'ispettorato agrario compartimentale per il 1969, è stata messa a disposizione dell'ispettorato agrario di Alessandria la somma di lire 82 milioni, per cui l'ispettorato stesso è stato posto in grado di riprendere l'istruttoria delle domande presentate e, con la normalizzazione della situazione dei terreni (i quali, almeno fino al mese di marzo, erano interamente ricoperti di neve) conseguente al miglioramento delle condizioni atmosferiche, anche i sopralluoghi preventivi, in modo da consentire agli agricoltori, che potranno fruire del contributo, di provvedere agli impianti entro la corrente primavera.

Il Ministro: VALSECCHI.

CAPRARA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando finalmente si intenda porre fine alla incredibile procedura di rinvio fra comune e amministrazione postale per l'apertura in Portici (Napoli) alla via Galileo, cioè in zona di sviluppo residenziale, di un terzo ufficio postale come assicurato sin dall'11 agosto 1967 in risposta ad una interrogazione parlamentare dell'interrogante. L'apertura di tale ufficio nella zona segnalata è sino ad oggi possibile per la disponibilità dei locali: persistere nelle lungaggini ostruzionistiche significherebbe privare i cittadini di un modesto, possibile servizio qual è quello di un ufficio postale nel centro del comune. (4-04920)

RISPOSTA. — Premesso che le pratiche relative alle istituzioni di uffici postali richiedono particolari adempimenti di carattere tecnico-amministrativo — per cui la loro trattazione si protrae necessariamente nel tempo — si rende noto che per la pratica relativa alla istituzione di un ufficio postale a Portici, è

attualmente in fase di completamento la raccolta dei necessari elementi di giudizio dalla cui valutazione dipenderà l'attuazione o meno del richiesto provvedimento.

Ciò posto si fa presente che solamente in data 21 aprile 1969 è pervenuta la delibera (per altro non ancora approvata dalla autorità tutoria), con la quale l'amministrazione comunale di Portici si è impegnata alla fornitura dei locali che potrebbero essere adibiti a sede dell'istituendo ufficio.

Si comunica infine che entro breve tempo la pratica verrà sottoposta alla commissione centrale per gli uffici locali, affinché esprima, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il prescritto parere sull'opportunità di procedere alla istituzione dell'ufficio in parola.

Il Ministro: MAZZA.

CAPRARA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda stabilire un termine (giorni 60) « tempo ragionevole » alla Direzione generale per gli impiegati civili, per il disbrigo delle pratiche di rimborso spese di cure agli impiegati che hanno contratto infermità dipendenti da causa di servizio.

Ciò eviterebbe agli interessati, la lunga attesa poiché in alcuni casi il rimborso è avvenuto dopo circa due anni. (4-05272)

RISPOSTA. — Sui lamentati ritardi si chiarisce che le domande di rimborso di cura per ferite, lesioni o infermità riportate per causa di servizio dal personale civile della difesa sono nella maggior parte dei casi prive o incomplete dell'occorrente documentazione e quindi richiedono una preliminare istruttoria, alla quale è interessato anche l'ENPAS per la parte di propria competenza.

Ad istruttoria ultimata, si rende necessaria l'emanazione di un provvedimento formale soggetto a registrazione della Corte dei conti e, successivamente, di un mandato diretto a favore dell'interessato, anch'esso sottoposto alla registrazione di detto organo.

Non si mancherà, comunque, di adottare ogni accorgimento per accelerare, per quanto possibile, la definizione delle pratiche in parola.

Il Ministro: GUI.

CARUSO E LUBERTI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 marzo 1968, n. 153, recante norme in ma-

teria previdenziale per il personale degli enti locali, i ministri dell'interno e del tesoro avrebbero dovuto procedere all'approvazione della tabella per la determinazione dei contributi a carico del personale interessato per il riscatto dei servizi di avventiziato, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio; posto che il ritardo ha creato e crea gran disagio nel personale interessato, specie in quello che alla vigilia del collocamento a riposo non è in grado di valutare il proprio interesse al riscatto e poiché risulta che il consiglio di amministrazione dell'INADEL ha da tempo proceduto alla formulazione delle proposte — quali motivi ostino all'approvazione delle tabelle e entro quale tempo sia ragionevolmente previsto che esse vengano approvate. (4-02955)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 28 settembre 1968, n. 896, l'INADEL ha determinato le tabelle dei contributi a carico dei dipendenti degli enti locali per il riscatto dei servizi di avventiziato di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Il decreto di approvazione di tale deliberazione è stato trasmesso in data 26 marzo 1969 al dicastero del tesoro, per la controfirma, sì che può ritenersi ormai imminente la definizione del provvedimento.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

CASSANDRO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'autostrada jonica Bari-Taranto-Metaponto-Sibari, approvata dal CIPE, escluderebbe nel suo tragitto il comprensorio turistico dei Trulli e delle Grotte e se, in tal caso, si ritenga opportuno esaminare la possibilità che l'autostrada attraversi detta zona per facilitare un più rapido sviluppo delle attività turistiche. (4-02995)

RISPOSTA. — La richiesta dell'interrogante di prendere in esame la possibilità di modificare il tracciato previsto dell'autostrada jonica non può essere accolta, in quanto una modifica del tracciato autostradale verso est, allo scopo di servire direttamente il comprensorio turistico dei Trulli e delle Grotte, farebbe venir meno la funzione principale della nuova autostrada, che è quella di accorciare le di-

stanze fra nord Italia e i centri di sviluppo industriale in atto di Bari, Taranto e quello realizzando di Sibari.

Infatti l'autostrada jonica costituisce la prosecuzione verso la costa jonica dell'autostrada adriatica, e, quindi, una seconda via di rapida comunicazione tra il nord e il sud, utile sia ai fini commerciali sia a quelli turistici.

Si fa presente tuttavia che una tale opera non limita la sua influenza alla sola zona direttamente attraversata, ma estende i suoi effetti a tutta la regione, per mezzo della complementare viabilità ordinaria, tenuto anche conto che, come possibile ed efficace alternativa, può essere posto allo studio un apposito collegamento tra la nuova autostrada e la zona turistica dei trulli, la cui realizzazione potrà essere presa in considerazione dalla Cassa per il mezzogiorno, insieme alle altre infrastrutture che verranno indicate dal piano di valorizzazione del comprensorio, attualmente allo studio.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

CASSANDRO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato di fronte alla denuncia della irregolare e illegittima situazione amministrativa in cui versa l'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, fatta dalla Corte dei conti con determinazione del 18 giugno 1968, n. 868, comunicata ai due ministri e trasmessa in copia ai Presidenti delle due Camere e al Presidente del Consiglio.

In detta determinazione si afferma, tra l'altro, che lo stato giuridico ed economico del personale dell'ente è disciplinato da un regolamento illegittimo, mai approvato dagli organi di vigilanza, e che ciò crea una situazione contrastante con ogni principio di ordine e di legittimità e si dichiara, dopo aver analiticamente esposto le irregolarità riscontrate « non conforme a legge la situazione » affermando la necessità di non più procrastinabili idonei interventi per la formazione di validi regolamenti del personale e la cessazione della lamentata « grave situazione d'illegittimità » (4-04253)

RISPOSTA. — Il Ministero, a seguito della determinazione del 18 giugno 1968, n. 868, della Corte dei conti ha tempestivamente in-

vitato l'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, a considerare doverosamente gli adempimenti da porre in essere, in relazione alla determinazione stessa.

Recentemente, il Ministero, al termine dell'esame, svolto di concerto con l'amministrazione del tesoro, del testo di regolamento organico del personale dell'ente — elaborato nel 1967 — ha nuovamente invitato l'ente medesimo a riesaminare, sulla base delle osservazioni formulate in proposito, i propri atti, al fine di pervenire alla predisposizione di un regolamento organico, che possa conseguire la prescritta approvazione di questo Ministero e di quello del tesoro.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: VALSECCHI.

CATALDO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere — premesso che in applicazione della legge sui Sassi di Matera è sorto il rione dei Platani, i cui cittadini sono concessionari di case costruite dall'Istituto case popolari; che il canone mediamente pagato è di lire 15 mila mensili, troppo elevato sia in senso assoluto sia in relazione a quello corrisposto dagli inquilini degli altri rioni sorti pure in conseguenza del risanamento dei Sassi; che infatti per le case dei rioni Serra Venerdi, Lanera, Spine Bianche gli inquilini pagano un canone che è meno di un terzo di quello pagato per le case del rione dei Platani — se ritengano opportuno adottare urgenti provvedimenti, anche intervenendo presso l'Istituto case popolari di Matera per la parte di sua competenza, per rendere giustizia agli inquilini del rione dei Platani di modo che vengano a pagare un canone uguale a quello pagato dagli inquilini delle case degli altri rioni, tanto più che si tratta di gente bisognosa, soprattutto pensionati e disoccupati. (4-03128)

RISPOSTA. — Gli alloggi del rione Platani di Matera sono stati costruiti dall'Istituto case popolari in base alla legge 19 gennaio 1963, n. 17, con il contributo dello Stato del 5 per cento costante per 35 anni sulla somma di 800 milioni di lire.

Allo scopo di contenere i canoni di fitto, per avvicinarli a quelli praticati per le case realizzate con la legge 9 agosto 1954, n. 640 — case costruite a totale carico dello Stato per l'eliminazione delle case malsane — tenuto conto delle condizioni disagiate dei de-

stinatari delle case stesse — questo Ministero ritenne necessario che il comune e l'amministrazione provinciale di Matera provvedessero ad integrare (come in effetti hanno provveduto) il contributo statale con un proprio contributo nella misura globale dell'1 per cento.

Nella determinazione dei canoni di fitto lo Istituto tenne conto del tasso medio di ammortamento, al netto del contributo statale e degli enti locali, del capitale investito, nonché dell'1,30 per cento del costo di costruzione per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovrainposte, tasse generali e locali, delle spese generali, delle spese di assicurazione contro gli incendi e per la responsabilità civile, così come stabilito per gli alloggi costruiti in base alla citata legge n. 640.

I canoni di fitto così determinati ed applicati risultano mediamente, salve le oscillazioni di caratura ed esclusa l'acqua in ragione di lire 752 mensili, di lire 9.800 per gli alloggi di 5 vani, di lire 11.757 per quelli da 6 vani e di lire 13.740 per quelli da 7 vani legali.

Pertanto, i canoni di locazione degli alloggi del rione Platani, pur contenuti al massimo come è stato detto sopra, risultano superiori rispetto a quelli degli altri rioni popolari dello stesso comune, soltanto per effetto dei diversi sistemi di finanziamento, essendo stati questi ultimi costruiti a totale carico dello Stato ai sensi della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CATELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se egli sia a conoscenza che la GESCAL, a seguito di un discutibile « parere » elaborato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, suo organo tutorio, è stata praticamente costretta a ridurre del 25 per cento gli onorari dovuti ai professionisti incaricati della progettazione cosiddetta « corrente ».

Si fa notare che tale unilaterale decisione:

1) non tiene in alcuna considerazione gli accordi raggiunti a suo tempo in sede di lunghe e laboriose trattative tra la GESCAL stessa, i consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, e il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 1 delle norme tecniche GESCAL (approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 16 novembre 1964);

2) ha provocato così lo stato di agitazione della categoria interessata per cui i

professionisti persistono nel non accettare gli incarichi di progettazione affidati dalla GESCAL nel quadro del relativo programma di costruzioni, con la conseguenza che questo programma incontra gravi difficoltà di attuazione, creando confusione e disordine negli organi periferici (Istituti autonomi delle case popolari) e preoccupanti riflessi nei confronti di tutto il settore dell'edilizia.

L'interrogante chiede di sapere infine quali provvedimenti il ministro intenda adottare al riguardo. (4-01794)

RISPOSTA. — La questione in oggetto è stata esaminata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Detto consesso ha espresso l'avviso, per quanto concerne la progettazione coordinata, che le tariffe, già stabilite ed approvate dal consiglio di amministrazione della GESCAL, siano da applicare senza alcuna riduzione, trattandosi di prestazioni di nuovo tipo, i cui onorari non possono essere riferiti a forme di prestazione già definite dalla tariffa nazionale.

Per quanto riguarda la progettazione corrente ed, in particolare, la riduzione del 25 per cento sugli onorari professionali a termini del decreto ministeriale, 18 settembre 1967, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso l'avviso che sulla questione dell'applicabilità o meno, alle tariffe GESCAL, di detto decreto, sia opportuno sentire il parere del Consiglio di Stato, in considerazione degli aspetti squisitamente giuridici della questione.

In relazione a quanto sopra, con ministeriale 25 febbraio 1969, n. 1329/AC-G, si è provveduto a comunicare alla GESCAL le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed in pari tempo si è provveduto a richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Risulta, infine, che sulla questione della riduzione del 25 per cento degli onorari l'ordine degli ingegneri ha avanzato ricorso al Consiglio di Stato.

Il Ministro: MANCINI.

CATTANEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni subiti dai floricoltori di San Remo e delle zone circostanti a seguito delle recenti nevicate che hanno falciato la produzione in corso e per conoscere i provvedimenti che il Ministero intenda adot-

tare per alleviare, con contributi diretti o con agevolazioni fiscali, i rilevanti e pesanti danni subiti dai coltivatori medesimi.

(4-03457)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che le precipitazioni nevose verificatesi negli ultimi giorni dello scorso anno in alcune zone della provincia di Imperia — ivi compreso il comune di San Remo — hanno interessato principalmente le colture floricole, che per altro hanno subito danni di scarso rilievo e tali, comunque, da non far ricorrere le condizioni prescritte per l'applicazione delle provvidenze contributive previste dalla vigente legislazione.

Tuttavia, i produttori danneggiati, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, potranno far ricorso ai prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Risulta che tali provvidenze sono già in corso di attuazione.

Per quanto concerne la richiesta di agevolazioni fiscali, il competente Ministero delle finanze, interessato in merito, ha rammentato che i possessori di fondi rustici che abbiano subito, per effetto delle segnalate avversità atmosferiche, la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario dei loro fondi, potranno usufruire dello sgravio delle imposte sul reddito dominicale ad agrario, ai sensi delle disposizioni portate dall'articolo 7 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, sottolineando che l'agevolazione viene concessa direttamente dagli uffici distrettuali delle imposte, su domanda dei singoli possessori danneggiati, oppure d'ufficio, a seguito di segnalazione di un qualsiasi soggetto qualificato (comune, provincia, organizzazioni economiche o di categoria, ecc.), nel caso che l'evento interessi una pluralità di aziende.

Il Ministro: VALSECCHI.

CAVALIERE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che il ponte costruito sull'autostrada Bari-Napoli, nel tratto Corleto-San Martino (passaggio Carrillo), in agro di Ascoli Satriano (Foggia), e le relative rampe sono stretti, di modo che non possono transitare trebbiatrici ed altre grosse macchine agricole, ed è difficoltoso l'incrocio

dei comuni mezzi; che le rampe, sollevate fino a sei metri, sono senza parapetti, con grave pericolo, anche in relazione alla loro strettezza, per i mezzi di passaggio — se intenda intervenire, affinché gli inconvenienti segnalati vengano eliminati con urgenza. (4-03151)

RISPOSTA. — Il passaggio Carrillo sito in comune di Ascoli Satriano al chilometro 15+199 del tratto Candela-Canosa dell'autostrada Napoli-Bari, è costituito da un cavalcavia della larghezza di metri 4,50 così come previsto nel progetto esecutivo approvato.

Detto cavalcavia, le cui rampe sono provviste di segnaletica laterale di cemento, è stato costruito per ricollegare le parti di proprietà che il nastro autostradale ha separato e che erano prospicienti al tratturello Candela-Cancello Pavoncelli.

Trattasi di un manufatto « tipo » adottato in tutti gli analoghi casi di collegamento poderale.

Si precisa inoltre che, in fregio al lato destro dell'autostrada dal chilometro 14+036 (in prossimità della strada vicinale « dei Piani ») al chilometro 16+072 è stata imposta sui fondi adiacenti una servitù di passaggio su una fascia larga sei metri, al fine di consentire a qualsiasi tipo di mezzo agricolo di usufruire anche del cavalcavia di metri 8 sito al chilometro 14+036.

Il Ministro: MANCINI.

CEBRELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga necessario sollecitare l'ANAS per un tempestivo intervento affinché lo svincolo di San Martino Siccomario (Pavia), che immette su due arterie frequentatissime come quella per Mortara e per Genova sia dotato di opportuna segnaletica e dei necessari dispositivi luminosi la cui mancanza, specie nella stagione invernale e con la nebbia, trasforma lo svincolo in oggetto in un trabocchetto pericolosissimo per il traffico automobilistico. Infatti ormai l'elenco degli incidenti mortali sta diventando estremamente preoccupante e pesante è il numero dei feriti e dei danni alle vetture. (4-02923)

RISPOSTA. — A seguito dell'apertura al transito della nuova variante alla statale n. 35 di Giovi, esterna all'abitato di San Martino Siccomario (Pavia), l'ANAS si è preoccupata

del problema concernente l'installazione, allo svincolo della predetta località, di appositi dispositivi luminosi di segnaletica, in corrispondenza delle diramazioni per Mortare, Pavia e Genova.

L'impianto avrebbe lo scopo di servire - data la sua ubicazione - strade provinciali e comunali, per cui l'ANAS aveva invitato gli enti proprietari delle strade a contribuire alle spese per i tratti di propria competenza.

Mentre l'amministrazione provinciale di Pavia si è dichiarata disposta a sostenere le spese per la realizzazione dell'impianto ricadente nella zona di sua giurisdizione, i comuni di San Martino Siccomario, di Pavia nonché l'Ente per il turismo, hanno espresso il loro diniego in ordine alla contribuzione in parola.

Ultimamente l'ANAS ha precisato all'amministrazione provinciale di Pavia di essere disposta a collaborare alla realizzazione dell'impianto nella misura del 50 per cento, limitatamente alla spesa per la posa dell'impianto di illuminazione, mentre la spesa relativa all'esercizio e manutenzione dell'impianto stesso avrebbe dovuto far carico all'amministrazione provinciale ed agli altri enti interessati.

Si è tuttora in attesa di conoscere le determinazioni che intendono adottare gli enti predetti per la realizzazione dell'impianto in questione.

Il Ministro: MANCINI.

CESARONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che l'importante Enopolio di proprietà della Federconsorzi sito in Genzano di Roma è rimasto inutilizzato nella corrente stagione vinicola.

Da tener presente che detto enopolio, costruito con i soldi dello Stato, della capacità di oltre 25.000 ettolitri opera in una delle più importanti zone viticole del Lazio ove predomina la piccola azienda viticola nell'interesse del quale detto enopolio dovrebbe operare;

2) se, considerando il danno economico che tale mancata utilizzazione ha provocato e provoca, l'appoggio oggettivo che ciò significa per gli speculatori del commercio e dell'industria vinicola, si intenda accogliere le richieste dei viticoltori per una loro diretta e democratica gestione dell'enopolio.

(4-02574)

RISPOSTA. — L'enopolio di Genzano - realizzato nel 1958 allo scopo di andare incontro alle piccole aziende vitivinicole della zona, sottraendole all'azione speculativa dei commercianti mediante il conferimento dell'uva all'ammasso volontario - ebbe un'attività abbastanza soddisfacente soltanto nei primi due anni, nei quali i conferimenti furono di quintali 9.860,79 di uva nello stesso 1958 e di quintali 14.724,23 nel 1959.

Negli anni 1960 e 1961, i conferimenti, in conseguenza della scarsa produzione locale, cessarono del tutto e ripresero nel 1962, ma per quantità modestissime, con conseguente aggravio di spese nella lavorazione.

Nella vendemmia 1968, le domande di conferimento non hanno raggiunto i 1.000 quintali, per cui non è stato possibile organizzare la lavorazione collettiva.

Occorre, infatti, considerare che, per contenere le spese generali in limiti sopportabili per ogni quintale di uva conferita, è indispensabile che il conferimento sia non inferiore a quintali 10 mila di uva, mentre è da rilevare che si è andato via via generalizzando l'uso dei produttori locali di vinificare in proprio, per vendere direttamente il vino al minuto alla vasta clientela romana.

Il Ministro: VALSECCHI.

CESARONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se si sia a conoscenza che nel comune di Anzio (Roma) in località Sparviera 40 famiglie già appartenenti alla cooperativa SACIDA che coltivano complessivamente circa 300 ettari di terreno avuto in assegnazione dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina sono a tutt'oggi prive di energia elettrica sia per uso domestico sia per uso agricolo.

Quali provvedimenti si intendano adottare per porre fine a questa situazione che, oltretutto, impedisce una più razionale utilizzazione dei terreni.

(4-03363)

RISPOSTA. — Da notizie assunte presso l'ENEL - esercizio distrettuale del Lazio - tramite l'ispettorato compartimentale agrario di Roma, risulta che, per la zona nella quale sono ubicati i terreni della cooperativa SACIDA, è stato predisposto, sotto la denominazione Macchia della Spadellata, un progetto di elettrificazione interessante 41 famiglie, per complessivi 248 abitanti.

Tale progetto prevede 3 cabine aeree, 1 cabina in muratura, chilometri 3,200 di linea a media tensione e chilometri 3,500 di linea a bassa tensione, per una spesa totale di lire 26.758.000, pari a circa lire 653 mila per famiglia.

L'impianto non ha potuto essere incluso nei piani di elettrificazione finora predisposti in base alle leggi del 27 ottobre 1966, n. 910 e del 28 marzo 1968, n. 404 considerato l'elevato costo per l'allacciamento.

Tuttavia, tale impianto potrà essere realizzato con i fondi che è intendimento dell'amministrazione provinciale di Roma di destinare per l'attuazione di un programma di elettrificazione agricola, per il quale, da notizie avute, l'ENEL avrebbe anche predisposto i progetti esecutivi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: VALSECCHI.

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere se rispondano a verità le notizie secondo le quali la FIAT starebbe trattando un accordo automobilistico con la NSU; e per sapere se l'attuale Governo ne sia a conoscenza, non apparendo conciliabile con i criteri della programmazione economica che scelte di tanta importanza possano essere fatte prescindendo dalla consultazione e dall'approvazione degli organi governativi.

(4-03625)

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero che la società FIAT stia trattando un accordo automobilistico con la ditta tedesca NSU.

Si comunica, inoltre, con l'occasione, che la presidenza della FIAT, all'uopo interpellata, ha dichiarato la notizia priva di qualsiasi fondamento.

Il Ministro: PRETI.

COCCIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come spieghi l'incredibile ritardo con il quale procede il pagamento del prezzo integrativo dell'olio di oliva e del grano duro spettante ai contadini della provincia di Rieti.

(4-04415)

RISPOSTA. — I tempi tecnici per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge in ordine alla presentazione e all'istrutto-

ria delle domande di integrazione di prezzo del grano duro di produzione 1968, nonché la complessa procedura occorsa per assicurare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la disponibilità finanziaria mediante la contrazione di prestiti presso istituti di credito, hanno fatto sì che le operazioni di liquidazione e pagamento dell'integrazione medesima abbiano potuto avere inizio soltanto nei primi giorni del mese di febbraio 1969.

Al riguardo, s'informa che l'AIMA ha disposto accreditamenti di fondi, a favore dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Rieti, per l'ammontare complessivo di lire 8 milioni.

Ulteriori accreditamenti saranno disposti sulla base dei fabbisogni segnalati dallo stesso ispettorato, in relazione alla effettiva consistenza delle operazioni che potranno essere espletate mensilmente in quella provincia.

Alla corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella corrente campagna sarà dato inizio non appena il Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, avrà provveduto allo stanziamento, nello stato di previsione della spesa di questo ministero, della somma di lire 100 miliardi, quale ulteriore apporto al « Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari », di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, atteso che sul « Fondo » medesimo non esistono, allo stato attuale, disponibilità finanziarie.

Il Ministro: VALSECCHI.

COCCIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che il prefetto di Rieti, arrogandosi poteri interpretativi chiaramente erronei della legge in rapporto alla Costituzione, abbia ingiunto all'assessore anziano facente, *pro tempore*, le funzioni di sindaco nel comune di Poggio Mirteto, di considerare sospesi anche dall'esercizio del mandato di consiglieri comunali, attribuitogli dagli elettori, il sindaco e tre assessori sospesi dalle loro funzioni; il che contrasta palesemente con le risposte di recente date dall'interessato ministro al senatore Maccarrone e all'onorevole Caldoro.

L'interrogante desidera in conseguenza conoscere se ritenga che la mancata convo-

cazione dei consiglieri in questione alle sedute del consiglio comunale, rappresenti una gravissima violazione di leggi, che infici la validità delle sedute e desidera sapere quali provvedimenti intende adottare a tutela del principio della rappresentanza e della inviolabilità del mandato elettorale, frustrato dalla iniziativa del prefetto di Rieti. (4-04417)

RISPOSTA. — Questo Ministero, a seguito del parere emesso dal Consiglio di Stato — prima sezione — in data 10 agosto 1966, nonché della sentenza dello stesso organo — sezione quinta — n. 1830 del 7 maggio-10 dicembre 1968, ha ravvisato l'opportunità di richiedere al citato alto consesso il riesame — in adunanza generale — della questione concernente l'applicazione degli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 1934, n. 383, in materia di sospensione degli amministratori comunali e provinciali nei cui confronti sia intervenuto un provvedimento dell'autorità giudiziaria di rinvio a giudizio o si sia verificata una condanna per uno dei reati tassativamente indicati dalle citate disposizioni.

In attesa dell'emanazione del cennato parere, questo ministero ritiene che non può non trovare applicazione il predetto articolo 270, in conformità al precedente, menzionato avviso espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato in data 10 agosto 1966.

A tale criterio si è attenuto il comune di Poggio Mirteto nel quale, a seguito della citazione a giudizio per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale del sindaco e di tre assessori effettivi, la funzionalità degli organi elettivi è stata assicurata dagli altri amministratori non sospesi.

Il Ministro: RESTIVO.

COVELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia al corrente della disparità di trattamento tra gli ausiliari di leva che assolvono ai loro obblighi militari nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali percepiscono da anni l'indennità giornaliera fissa di specializzazione, mentre gli altri militari che, dopo aver frequentato gli stessi corsi svolti dal 1951 in poi presso le scuole centrali antincendi dei vigili del fuoco alle Capannelle in Roma e destinati poi all'aeronautica militare per servizio negli aeroporti, pur impegnati in analoga attività ed esposti agli stessi rischi, sono esclusi dalla corresponsione della indennità suddetta; e se ritenga in-

tervenire per eliminare la ingiusta sperequazione che è causa di diffuso comprensibile malcontento nella categoria. (4-04751)

RISPOSTA. — Ai vigili volontari ausiliari di leva, ai giovani cioè reclutati direttamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli obbligati alla leva, entro un contingente massimo prestabilito, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 930, spetta, in aggiunta al trattamento previsto per i militari alle armi, un'indennità mensile di servizio speciale di lire 3.900 per i celibi e di lire 6.100 per gli ammogliati, ai sensi della legge 26 gennaio 1963, n. 41.

Tale indennità è specifica di detti ausiliari e non può essere corrisposta ai militari di leva che le forze armate impiegano in servizi antincendi.

Il Ministro: GUI.

D'ALESSIO E LUBERTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali siano le decisioni del commissariato degli usi civici in merito alla liquidazione degli stessi in territorio del comune di Roccamassima (Latina) a favore del proprietario Cherubini Giuseppe e del municipio locale.

In particolare per conoscere i confini degli appezzamenti attribuiti al proprietario e quelli dei terreni assegnati al comune, tenendo presente che sono sorte diverse contestazioni e che numerosi pastori, data l'incertezza delle decisioni adottate, sono incappati in denunce per pascolo abusivo. (4-03638)

RISPOSTA. — Per la liquidazione degli usi civici pretesi dalla popolazione del comune di Roccamassima sui terreni di proprietà privata, il commissario agli usi civici di Roma ha emesso la sentenza in data 31 marzo-18 giugno 1965, di cui si riporta, qui di seguito, il dispositivo:

« Pronunciando definitivamente sulla istanza proposta da Cherubini Giuseppe contro il comune di Roccamassima, con il ricorso 26 febbraio 1962, così dispone:

1) assegna in proprietà al comune di Roccamassima, per la popolazione amministrata, a titolo di liquidazione degli usi civici accertati come in motivazione le seguenti terre di proprietà Cherubini:

a) ettari 19.61.00, del valore di lire 1.386.886, corrispondenti ai terreni di cui al

foglio 3 del catasto di Roccamassima, mappali 8,9,53 (frazione), confinanti con la rimanente proprietà Cherubini da due lati, con strada comunale Artena-Roccamassima, proprietà comune di Artena, proprietà comune di Roccamassima e proprietà Confraternite riunite;

b) ettari 20.11.70, del valore di lire 1.547.688, corrispondenti ai terreni di cui al foglio 4 del catasto di Roccamassima, mappali 1,3,26, confinanti con proprietà comunale di Roccamassima da due lati, fosso di Colle Corvino, comune di Artena, strada Artena-Roccamassima, proprietà Confraternite riunite e fosso dei canalicchi;

2) in conseguenza della liquidazione di cui sopra, restano franche e libere al signor Cherubini Giuseppe, dagli usi civici comunque esercitati o pretesi dalla popolazione di Roccamassima, le residue terre distinte nel nuovo catasto al foglio 2, nn. 2, 5, 6, 18, 6 frazione 7-8; foglio 3 nn. 10, 11, 53 frazione 1-56-57-32-44; foglio 4 n. 8, 9, 66, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 29, 14, 13, 12, 15, 19, 20, 67, 6, 63, 65, 64, 5, 7, 68, 69, 70, 10, 17; foglio 8 nn. 4, 45, 73, 50, 58, 59, 8, 9, 13, 33, 34, 41; foglio 15 nn. 57, 64, 65, 135; foglio 1, n. 63; foglio 16 nn. 35, 70, 112, 33, 166; foglio 7 nn. 38, 50; foglio 15 n. 34; foglio 19 n. 1.

Confina con la proprietà del comune di Roccamassima, con la libera proprietà Cherubini Giuseppe, con la proprietà del comune di Artena, con la proprietà Confraternite riunite, proprietà Cochi, strada comunale, Roccamassima Artena, strada comunale dei Canalicchi, proprietà Alessandrini, Prebenda parrocchiale di San Michele, strada delle Valli, proprietà Mariani, fosso di Colle Corvino, fosso della Costa, fosso dei Formali, proprietà Angelini e Zampini, proprietà dei Padri Dottrinali Soppressi, proprietà Vani, proprietà Cianfoni e Paoletti, Moroni, Del Ferraro, strada comunale di Giulianello, strada dei Buffali, strada Monte la Rocca, eredi Tomei Maurizi, Fiorini, Confraternite del Santissimo Sacramento di Giulianello, Schiavetta, Priori, della superficie di ettari 106.66.40 e del valore di lire 8.643.108;

2) dichiara compensate interamente le spese di causa e pone le spese di perizia, che liquida complessivamente a favore del geometra Ferruccio Tata-Nardini in lire 400.000, per metà a carico del comune di Roccamassima e per l'altra metà a carico di Cherubini Giuseppe. Di quanto così dovuto, le parti sono tenute a pagare subito al perito lire 100.000 ciascuna, con l'obbligo di effettuare il saldo non appena il medesimo avrà formato il tipo di

frazionamento necessario per la voltura catastale, con intesa che non adempiendo a tale incumbente nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, al geometra Tata-Nardini saranno defalcate dal suo residuo avere le spese che le parti dovranno sostenere per munirsi del tipo di frazionamento predetto.

A metà, anche, tra le stesse parti, le spese di sentenza, di registrazione e successive ».

Il Ministro: VALSECCHI.

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a loro conoscenza il fatto che il corrispondente de *La Voce Repubblicana* e componente il consiglio nazionale del partito repubblicano italiano architetto Antonio Ianniello è stato oggetto di un grave abuso da parte di un carabiniere che ha agito nel solo intento di soddisfare il volere di imprenditori edili.

Il citato noto architetto napoletano mentre su di una strada pubblica, la Domiziana in Pozzuoli, eseguiva dei rilievi fotografici su di una costruzione sorgente in una strada laterale all'altezza del bivio di Cuma, veniva avvicinato dal capocantiere della Immobiliare partenopea edilizia residenziale, nonché da alcuni ingegneri della stessa impresa che pretendevano la consegna del rullino fotografico e gli impedivano di partire con la sua auto; sopraggiungeva un carabiniere che, senza alcun motivo, invitava l'architetto a seguirlo alla stazione dei carabinieri di Licola dove gli veniva sequestrato il rullino, restituitogli poi dal pretore di Pozzuoli, dopo tre giorni e senza che neppure in tale occasione gli fosse spiegato il motivo del sequestro.

Se ritengano di dover intervenire per accertare le responsabilità del carabiniere e di chi lo ha invitato o ordinato ad agire nel modo in cui ha agito ed adottare i necessari provvedimenti nei confronti di chi dovesse risultare responsabile di tale ennesimo abuso commesso al solo fine di favorire speculatori senza scrupoli che fanno scempio di bellezze naturali e del patrimonio storico ed artistico della zona flegrea e la cui opera dovrebbe essere efficacemente contrastata.

(4-04816)

RISPOSTA. — Il 4 marzo 1969, verso le ore 14, un operaio della Società immobiliare partenopea edilizia residenziale chiedeva, a mez-

zo telefono, l'intervento dei carabinieri di Licola di Pozzuoli in quanto, nell'interno del cantiere ubicato al chilometro 53,400 della statale Domiziana, era in corso un'animata discussione tra il direttore dei lavori, ingegner Bonanno Angelo e uno sconosciuto, identificato poi nell'architetto Ianniello Antonio, corrispondente del quotidiano *La Voce Repubblicana*.

Sul posto si recava un carabiniere, il quale, per evitare che la discussione degenerasse, invitava i protagonisti dell'episodio a recarsi in caserma.

Quindi, nella stazione dell'arma l'ingegnere Bonanno dichiarava a verbale che l'architetto Ianniello era entrato abusivamente nel cantiere ed aveva, senza autorizzazione, fotografato le maestranze ed il costruendo complesso edilizio; che non aveva voluto o potuto provare la sua asserita qualità di giornalista e che si era rifiutato di precisare i motivi della ripresa fotografica e di consegnare il relativo rollino.

L'architetto Ianniello, a sua volta, dichiarava che era entrato nel cantiere per chiedere informazioni sulla costruzione in atto, facendo nel contempo qualche fotografia della zona e che, al momento di allontanarsi, ne era stato impedito fino all'arrivo del carabiniere.

Il comandante della stazione, a mezzo telefono, informava dei fatti il pretore di Pozzuoli, che ordinava l'immediato sequestro del rollino fotografico.

Lo stesso giorno, gli atti di polizia giudiziaria assunti venivano trasmessi a detto magistrato che successivamente, per mancanza di querela, restituiva la pellicola sequestrata al proprietario.

I fatti, così come si sono svolti, escludono che possa muoversi alcun addebito al sottufficiale o al carabiniere per il comportamento tenuto.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

DEL DUCA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza che a distanza di 25 anni dalla fine della guerra, l'ufficio del genio civile di Chieti non è in grado di liquidare i contributi dello Stato previsti dalla vigente legislazione a favore dei danneggiati che abbiano ricostruito le loro abitazioni. Infatti presso detto ufficio sono giacenti alcune centinaia di domande per l'importo di oltre 600 milioni di ditte per lo più facenti capo a lavoratori emigrati all'estero che, dopo avere faticosamente messo insieme

il necessario per ricostruire le proprie case, si vedono ridotti in gravissime difficoltà dal mancato incasso del contributo dello Stato che essi ritenevano di poter riscuotere automaticamente dopo l'approvazione del progetto e la ricostruzione della casa. (4-03580)

RISPOSTA. — Con il provvedimento di variazioni al bilancio per il corrente esercizio verrà disposto il trasferimento della somma di lire un miliardo dallo stato di previsione di questo ministero (cap. n. 3442) a quello dei lavori pubblici (cap. n. 5342) per provvedere alle più pressanti richieste di contributi da parte di privati che provvedono alla riparazione e ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dalla guerra.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale intervento intenda spiegare con la necessaria urgenza per eliminare il vivo disagio in cui versa il personale del comune di Napoli a seguito delle limitazioni che si intenderebbero apportare alle attività istituzionali dell'Istituto di previdenza, credito ed assistenza fra il personale del comune di Napoli (IPCA) in conseguenza delle norme dettate dall'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 153, che stabiliscono il divieto per gli enti locali di corrispondere ai propri dipendenti trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali ai quali il personale è iscritto per legge.

Tale Istituto di previdenza ed assistenza, fondato nell'anno 1924 in sede di riforma dei servizi e degli uffici del comune e riconosciuto nella sua autonomia funzionale ed amministrativa — sulla quale il comune esercita una sola funzione di tutela — anche in sede di nuova riforma organica degli uffici e servizi deliberata nell'anno 1939 ed approvata dalla giunta provinciale amministrativa e dal Ministero dell'interno, fu eretto in ente morale e dotato, a norma delle citate disposizioni regolamentari, di un patrimonio alimentato da una ritenuta dell'1 per cento sugli stipendi, da un contributo annuale del comune di lire 100.000 e del 50 per cento delle economie che « si verificheranno durante l'esercizio sul fondo del personale, per le vacanze avvenute e per il tempo in cui non sia provveduto durante l'anno » (notoriamente tali economie non si verificano più ormai da anni).

Esso ha per scopo di corrispondere un assegno pensionabile alle vedove ed agli orfani degli impiegati che muoiano senza aver raggiunto il minimo degli anni di servizio occorrenti per conseguire il diritto a pensione, di corrispondere un assegno di lutto alla famiglia superstite del dipendente deceduto, di erogare sussidi in casi di malattie gravi o di aspettative concesse per motivi di salute, di fare prestiti agli impiegati e di provvedere al ricovero, all'educazione ed all'istruzione degli organi degli impiegati.

Poiché il richiamato divieto sancito dall'articolo 17 della predetta legge 8 marzo 1968, n. 153, concerne solo i trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici ai quali eventualmente provvedano direttamente gli enti locali, mentre l'attività del citato istituto, che nei riguardi del comune di Napoli ha piena autonomia patrimoniale ed amministrativa, si esplica in forme di assistenza non esercitate dall'Istituto di previdenza cui sono iscritti per legge i dipendenti comunali, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro dell'interno intenda intervenire per garantire la continuità di tutte le funzioni assolte dall'istituto di previdenza, credito ed assistenza fra i dipendenti del comune di Napoli. (4-01320)

RISPOSTA. — L'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 153, ha sancito il divieto di corrispondere ai dipendenti degli enti locali trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici.

La stessa norma ha disposto, altresì, la conservazione di siffatti trattamenti supplementari a favore del personale che già ne fruiva in forza di deliberazioni già approvate alla data del 1° marzo 1966 ed a condizione che i trattamenti stessi vengano decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla medesima legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL.

Per quanto concerne il comune di Napoli, devesi rilevare che fin dal 1924 esiste una particolare gestione che ha lo scopo di realizzare speciali provvidenze di fine servizio ed altre agevolazioni a favore del personale dipendente.

Nel tempo, sono intervenute numerose modificazioni a mezzo di apposite deliberazioni comunali, tutte approvate, intese a perfezionare l'indirizzo di mutualità.

In particolare, la istituzione denominata IPCA (Istituto di previdenza, credito e assistenza per il personale del comune) è stata

dotata di un patrimonio autonomo e di una certa autonoma funzionalità ed assoggettata al controllo di merito del comune stesso.

I mezzi finanziari dell'istituzione sono rappresentati da una contribuzione fissa dei dipendenti iscritti in misura dell'1 per cento delle rispettive retribuzioni e di una contribuzione dello stesso importo e della stessa commisurazione corrisposta dal comune.

A seguito dell'entrata in vigore della citata legge, con quesito diretto a questo Ministero, il comune suddetto, nel chiedere se la commisurazione dei contributi dell'1 per cento debba o meno avvenire sui nuovi stipendi risultanti dopo il conglobamento, ha premesso — per escluderla — l'eventualità della condizione limitativa sancita dal terzo comma della legge 8 marzo 1968, n. 153, e cioè che la corresponsione dell'indennità complementare di fine servizio ad opera della istituzione di che trattasi debba essere decurtata dei pari importo di aumento apportato dalla medesima legge, all'indennità di fine servizio da corrispondersi all'INADEL.

Si sostiene, infatti, che tale decurtazione non debba avvenire sia perché la detta istituzione gode di autonomia funzionale e sia perché alle relative fonti di entrata contribuiscono gli iscritti beneficiari in costanza di servizio.

Si deve però precisare che tale istituzione non risulta quale ente distinto dal comune, seppure nel relativo atto deliberativo di origine vi è cenno della possibilità di erezione futura in ente morale.

Viceversa, poiché il comune contribuisce al funzionamento della istituzione in via continuativa (e per notevole importo) e non risultando che l'istituzione medesima operi con personalità giuridica autonoma in forza di legge o di espresso riconoscimento amministrativo nelle forme dovute, il funzionamento di essa avviene nell'ambito del comune stesso e concretizza una promanazione diretta di una attività comunale, seppure concerne una spesa non affatto obbligatoria, anzi del tutto discrezionale. Ne consegue che la funzionalità dell'istituzione, anche dal punto di vista amministrativo e contabile, va automaticamente ricondotta all'attività del comune, anche per le implicazioni che possono derivarne in tema di regolarità di gestione e di responsabilità amministrativa.

Diversa sarebbe l'ipotesi della creazione di una libera forma associativa di tipo mutualistico con la partecipazione contributiva dei soli interessati beneficiari, e con esclusione

quindi della partecipazione contributiva del comune. In tal caso, infatti, la creazione della istituzione sarebbe dovuta avvenire con ben altra procedura e al di fuori dell'intervento deliberativo e contributivo del comune.

Quanto al quesito esplicitamente proposto dal comune, se cioè le contribuzioni associative percentuali debbano commisurarsi agli stipendi conglobati o meno, questo Ministero è d'avviso che nel caso di specie trattasi di una istituzione del tutto volontaria, non imposta da alcuna disposizione di legge che, quindi, sostanzialmente comporta una spesa facoltativa. Ne deriva che, stante la gravissima situazione deficitaria del bilancio comunale di Napoli, detta spesa, nell'ipotesi più favorevole, non può essere aumentata, per il tassativo divieto statuito dall'articolo 335 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, n. 383.

A prescindere tuttavia da tale rilievo, questo Ministero ritiene che la riduzione della quota parte contributiva del comune debba effettuarsi, anche nella fattispecie segnalata, secondo la precisa statuizione del terzo comma dell'articolo 17 della citata legge 8 marzo 1968, n. 1953.

Scopo evidente di tale norma è quello di consentire una sorta di eccezionale consolidamento in favore dei beneficiari, in servizio alla data della sua entrata in vigore, delle particolari provvidenze complementari di fine servizio a quella medesima data operanti. Conseguentemente la condizione della decurtazione di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla medesima legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL, non può essere in alcun modo derogata senza travisare la portata della citata normativa. Si deve, pertanto, ritenere che tale decurtazione va operata unicamente sul trattamento supplementare di fine servizio e non già nei confronti di provvidenze di diversa natura.

Dalla decurtazione di che trattasi vanno quindi escluse quelle particolari provvidenze, cui attende l'istituzione comunale di Napoli e che hanno natura diversa dall'indennità di fine servizio. Ad avviso di questo Ministero, inoltre, la decurtazione stessa dev'essere effettuata per la quota parte contributiva che fa carico al comune.

In tali sensi, questa amministrazione ha fornito risposta, tramite la locale prefettura, al quesito proposto dal comune di Napoli.

Il Ministro: RESTIVO.

DEMARCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se il Governo italiano abbia preso o intenda prendere posizione contraria all'esclusione dei vini aromatizzati, prodotti di eminente interesse vitivinicolo italiano, dall'elenco di quelli che, secondo il progetto di terza direttiva CEE per l'applicazione della TVA in agricoltura, dovrebbero essere soggetti all'applicazione obbligatoria di questo tributo con aliquota ridotta.

Si chiede altresì di conoscere se il Governo italiano concordi con l'interrogante nel riconoscere che la proposta esclusione costituirebbe una grave discriminazione contro prodotti i quali rappresentano l'orgoglio della enologia italiana, una delle principali poste della esportazione vinicola nazionale, e interessano indirettamente in modo rilevante intere regioni viticole italiane che producono vini base particolarmente atti alla produzione di vini aromatizzati. (4-03834)

RISPOSTA. — Come è noto, la proposta di terza direttiva per l'applicazione delle imposte sul valore aggiunto (IVA) sui prodotti agricoli, formulata dal Consiglio della CEE, prevede, fra l'altro: la fissazione di un'aliquota ridotta comune; la base forfettaria del sistema; la determinazione della lista comune dei prodotti agricoli ai quali si applica il regime speciale di IVA. La proposta stessa non comprende nella lista comune la voce doganale 22.06 (vini aromatizzati).

Essendo tale esclusione fortemente lesiva degli interessi italiani, il Governo, accogliendo le istanze della categoria interessata, ha provveduto a svolgere la necessaria azione tendente ad ottenere l'inclusione dei vini aromatizzati nella lista comune.

Esclusa subito la via di una segnalazione diretta alla commissione, perché la stessa non avrebbe sortito alcun effetto concreto una volta che l'esecutivo comunitario aveva già fatto la sua proposta ufficiale al Consiglio, si è ritenuto più conveniente far valere le istanze italiane nel corso delle riunioni del gruppo questioni finanziarie del Consiglio, al quale è demandato l'esame del progetto di terza direttiva.

Pertanto, nelle riunioni del 20 settembre 1968, del 19 dicembre 1968 e del 27 gennaio 1969, la delegazione italiana ha chiesto formalmente l'inclusione della voce doganale 22.06 nella lista comune.

Il problema, in ogni caso, risulterebbe superato se il gruppo delle questioni finan-

ziarie decidesse di eliminare dalla terza direttiva la fissazione di una aliquota ridotta comune, in ottemperanza a quanto formalmente manifestato, nella riunione del 27 gennaio 1969, da tutte le delegazioni che, appunto, si sono dette contrarie all'applicazione di una aliquota ridotta.

Se tale dovesse essere la decisione del gruppo, anche la lista comune dei prodotti ammessi ad un tasso ridotto non avrebbe più ragion d'essere.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: VALSECCHI.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere — in riferimento al provvedimento di trasformazione della cantina sperimentale di Barletta in sezione dell'istituto sperimentale di enologia di Asti — se ritenga restituire alla cantina sperimentale di Barletta la sua autonomia, in considerazione non solo delle benemerienze acquisite da detto ente in moltissimi anni di vita, ma anche del fatto che la produzione di vini pugliesi è la più importante d'Italia e che gli interessi della viticoltura pugliese non sempre coincidono con quelli della viticoltura del Piemonte. (4-04871)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-04490, del deputato Borracino, pubblicata a pag. 1791).

DI LEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia che, in sede comunitaria, si è favorevoli all'adozione nei paesi della CEE della pratica dello zuccheraggio dei vini e nel caso affermativo se ritenga che tale pratica enologica, ove consentita, sia in contrasto con la legislazione vigente nello Stato italiano; e se ritenga altresì lo zuccheraggio gravemente lesivo degli interessi della viticoltura meridionale, la quale va invece incoraggiata con idonee norme intese a proteggere la genuinità dei vini del Mezzogiorno d'Italia.

Se a tal fine si ravvisi l'opportunità di rendere obbligatoria agli zuccherifici la registrazione dei nominativi e la residenza dei trasportatori di zucchero in uscita dagli stabilimenti di produzione; se si ritenga infine di impartire opportune istruzioni agli uffici dipendenti affinché con maggiore severità vigilino sulle cantine e sui trasporti di vino. (4-04062)

RISPOSTA. — Come è noto, l'aggiunta di zucchero ai mosti e ai vini è proibita in Italia, mentre presso gli altri Stati membri produttori è consentito di aumentare il grado alcolico dei vini mediante l'impiego di zucchero secco (Francia), ovvero di acqua zuccherata, quest'ultima fino al 25 per cento del prodotto da correggere (Germania).

I servizi della Commissione CEE, nel predisporre la proposta di regolamento relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, hanno fissato il principio del divieto di correggere il grado alcolico naturale di tali vini, prevedendo, per altro, talune possibilità di deroga, per tener conto della realtà produttiva dei diversi paesi membri. Tra le pratiche enologiche ammesse figura, quindi, oltre al taglio correttivo dei mosti e dei vini di qualità di cui occorre eventualmente correggere il grado alcolico naturale, anche l'impiego dello zucchero.

La delegazione di esperti italiani, che ha partecipato alle trattative di Bruxelles, tuttora in corso, si è sistematicamente dichiarata contraria all'ammissione della pratica dello zuccheraggio ed ha sostenuto, invece, la pratica del taglio correttivo. In ordine a tale problema, peraltro, la nostra delegazione si è sempre trovata isolata, sostenendo le altre delegazioni che l'impiego dello zucchero in questo particolare settore non falserebbe l'origine del vino.

Il ministro ritiene che, nella ricerca di una soddisfacente soluzione del problema, una deroga al divieto dell'impiego dello zucchero potrebbe ammettersi limitatamente ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e salvo norme più restrittive, che i singoli Stati dovrebbero avere la facoltà di adottare, all'atto dell'applicazione della regolamentazione comunitaria.

Nessuna concessione in tal senso dovrebbe ammettersi, invece, per quanto riguarda l'arricchimento dei vini da pasto, che formeranno oggetto del regolamento « complementare » e per i quali sono previste misure di sostegno del mercato e di protezione della produzione comunitaria nei confronti dei paesi terzi, non potendosi consentire che prodotti di scarso pregio siano posti nella condizione di competere, con modesta spesa, con il prodotto naturalmente qualificato.

Devesi aggiungere che le proposte di regolamento di cui trattasi avevano formato oggetto di esame preliminare, in sede nazionale, con il concorso dei rappresentanti di tutte le organizzazioni professionali e che, in tale ambito, erano stati concordati gli orienta-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

menti che la nostra delegazione avrebbe dovuto seguire a Bruxelles.

Per quanto concerne la seconda parte della interrogazione, si rammenta che, al fine di rendere sempre più difficile l'illecito impiego dello zucchero in enologia, l'articolo 14 del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162, ha posto l'obbligo della bolletta di accompagnamento per la circolazione di tale prodotto in quantità superiore a 25 chilogrammi.

Poiché la predetta disposizione, in pratica, si prestava a qualche abuso da parte di operatori poco scrupolosi, con la legge 18 marzo 1968, n. 498, si è provveduto a renderla più efficiente:

prevedendo anche l'ipotesi di colui che trasferisce il prodotto zuccherino senza procedere ad un atto di vendita, come, ad esempio, nel caso che un industriale trasferisca lo zucchero da un magazzino di deposito ad uno stabilimento di produzione di marmellate;

rendendo obbligatorio, per il venditore, l'accertamento dell'identità del destinatario.

Questo maggior rigore è stato determinato dal fatto che il controllo dei registri e delle bollette, da parte degli addetti al servizio di vigilanza, ha portato spesso a rilevare l'indicazione di nomi di persone inesistenti o di persone che non avevano ricevuto lo zucchero.

Si fa presente, poi, che gli organi di vigilanza effettuano, anche di notte, accurate visite sia presso gli stabilimenti enologici, sia presso le cantine dei produttori, per accertare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Spesso vengono condotte azioni di sorpresa anche presso cantine ubicate in zone lontane ed effettuati blocchi stradali per controllare i prodotti vinicoli in transito e, in particolare, la circolazione delle sostanze zuccherine e l'effettiva destinazione delle stesse.

Il prodotto sospetto di non genuinità viene posto sotto sequestro preventivo ed i responsabili di infrazioni vengono immediatamente denunciati all'autorità giudiziaria.

Il Ministro: VALSECCHI.

DI MAURO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere per individuare e punire i responsabili del vile attentato compiuto, nella notte fra il 26 e il 27 marzo 1969, contro la sede del PCI di Tollo (Chieti).

Tale gesto teppistico è maturato nel clima euforico, di potenza illimitata e di impunità

per le illegalità compiute, serpeggiante in certi settori del partito democratico cristiano della provincia di Chieti. (4-05055)

RISPOSTA. — Nella notte del 27 marzo 1969, verso le ore 2,30, a Tollo, il segretario locale del PCI transitando a bordo di una autovettura, insieme con altre 2 persone, constatava che la porta d'ingresso della sede sezionale del proprio partito stava bruciando.

Mentre i due compagni di viaggio provvedevano a spegnere le fiamme, il segretario si dava all'inseguimento, per altro risultato vano, di altra autovettura da lui notata allontanarsi dai paraggi.

Il fuoco, che ha danneggiato le sole verniciature del battente, era stato appiccato mediante liquido infiammabile contenuto in due barattoli.

Il comandante della stazione dell'arma di Tollo, informato del fatto solo alle ore 6,30, iniziava immediatamente le più accurate indagini che proseguono con il massimo impegno, in stretta collaborazione con la questura, per addivenire alla identificazione dei responsabili del gesto teppistico.

Sui fatti è stato dettagliatamente riferito all'autorità giudiziaria.

Il Ministro: RESTIVO.

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che ad una precedente interrogazione dell'interrogante (del 9 marzo 1967, n. 21022), intesa a sollecitare la estensione dell'istituto dell'equo indennizzo, previsto per i dipendenti civili dello Stato, agli appartenenti alle forze di polizia è stato risposto nel maggio 1967 che il problema era presente all'attenzione dell'amministrazione per una definizione appena possibile; che purtroppo risulta che tale problema, impostato da vari anni, non ha fatto alcun passo avanti, nonostante che sia urgente, doveroso ed umano porre gli appartenenti alle forze di polizia, esposti sempre più per il loro delicato servizio a continui e gravi rischi, sullo stesso piano degli impiegati civili — come intendano svolgere una pronta e concreta azione per risolvere finalmente il problema medesimo anche se debbono essere superate difficoltà di ordine finanziario, allo scopo di restituire serenità e fiducia ai militari interessati, così gravemente impegnati nell'attuale periodo al mantenimento dell'ordine pubblico. (4-03462)

RISPOSTA. — Il problema dell'estensione dell'equo indennizzo al personale militare si avvia a soluzione.

Reperiti i mezzi finanziari per far fronte alla spesa, è in corso la messa a punto del testo del provvedimento da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Il Ministro della difesa: GUI.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, attesi i principi democratici cui s'ispira la recente legge del 1967 di riforma del testo unico per la caccia, si intenda di disporre che le sedute del comitato provinciale della caccia si svolgano in forma pubblica. (4-04165)

RISPOSTA. — Il testo unico delle disposizioni sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, non stabilisce che le sedute dei comitati provinciali della caccia debbano essere svolte in forma pubblica.

Il Ministero, comunque, non ha poteri per intervenire nel senso auspicato.

Il Ministro VALSECCHI.

FERRARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda prendere in esame l'ampliamento della strada nazionale Parma-Fornovo (statale n. 62 della Cisa) in vista del crescente traffico e dell'apertura dell'autostrada « camionale della Cisa » che porterà nuovo incremento alla circolazione automobilistica sul predetto tronco.

Mentre si sottolinea l'insufficienza dell'attuale sede stradale per l'intenso volume di traffico, con grave disagio delle popolazioni interessate e dell'economia (Fornovo è al centro delle vallate del Taro, del Ceno e della Cenedola) si fa presente che per l'allargamento della stessa si potrà usufruire della vecchia sede tranviaria Parma-Fornovo, tuttora inutilizzata. (4-03652)

RISPOSTA. — Si assicura che nel programma stradale recentemente predisposto dall'ANAS è stata inserita la previsione relativa all'allargamento del tratto della statale n. 62 compreso tra Parma e Fornovo.

Il Ministro: MANCINI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza:

a) dell'arbitrario e ingiustificato licenziamento di 73 dipendenti (63 operai e 10 impiegati) del consorzio agrario provinciale di Forlì;

b) dei ritmi di lavoro inumani a cui vengono sottoposti i restanti addetti all'attività del macello avicolo;

c) del tentativo di declassare le maestranze del macello avicolo alle condizioni di stagionali e retribuirli come lavoratori agricoli con grave danno per la loro condizione contrattuale, salariale e previdenziale.

Per sapere se sia a conoscenza delle irregolarità che hanno causato passività di gestione in varie attività del consorzio ed in particolare se sia a conoscenza delle irregolarità che hanno concorso alla progressiva decadenza dell'attività del settore avicolo.

Per conoscere:

1) le ragioni per le quali gli impianti di macellazione avicola del consorzio agrario provinciale anziché valere come servizio a disposizione dei numerosi piccoli e medi allevatori per cui erano stati chiesti e ottenuti ingenti finanziamenti pubblici, vengano invece utilizzati da pochi privilegiati, industriali, professionisti, proprietari di grandi complessi avicoli;

2) se risponda a verità quanto pubblicato dalla stampa secondo cui il consorzio avrebbe stabilito convenzioni di particolare privilegio con proprietari di grossi complessi avicoli garantendo loro sicuri guadagni sui prodotti conferiti mediante il pagamento di prezzi sensibilmente maggiorati rispetto a quelli di mercato e ciò sarebbe causa di ingenti passività di gestione; se risponda a verità che a godere di un tale trattamento preferenziale vi sarebbero anche parenti di dirigenti e funzionari del consorzio;

3) i motivi per i quali il magazzino ortofrutticolo costruito a Cesena, con notevole impiego e dispendio di capitali, abbia cessato quest'anno la sua attività ed è stato adibito a deposito di macchine agricole mentre gli impianti frigoriferi, abbandonati senza alcuna manutenzione, si sono deteriorati ed hanno subito vari danni. L'interrogante fa osservare che ciò è avvenuto proprio in un momento di grave crisi nel settore ortofrutticolo, quando si manifestava invece l'esigenza di fornire strumenti consortili al servizio dei produttori agricoli;

4) se risponda a verità che tra le macchine agricole vendute come nuove dal con-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

sorzio ai contadini ve ne sono di quelle già usate nei terreni di proprietà di uno dei dirigenti e riportate poi in magazzino riverniciate a nuovo per la vendita;

5) se risponda a verità che l'ex direttore del consorzio agrario provinciale signor Tesi, dopo essere stato recentemente collocato a riposo con una liquidazione di 42 milioni ed una elevata pensione mensile, è stato poi nominato vice presidente, dopo aver acquistato un piccolo appezzamento di terreno per acquisire il titolo di essere eletto alla carica; per sapere a quanto ammontano gli emolumenti e onorari ad egli corrisposti per consulenze tecniche e titoli vari;

6) i motivi per i quali i prezzi di vendita di molte materie prime, attrezzi, macchine scorte e forniture che in genere, per i compiti statutari del consorzio, dovrebbero essere immessi sul mercato a condizione di favore per i contadini, sono invece in molti casi superiori a quelli di negozi privati ed enti pubblici;

7) i motivi per i quali il consorzio agrario provinciale di Forlì non ha ancora accettato e non accetta le domande di iscrizione all'albo dei soci di circa 700 contadini, produttori agricoli, contravvenendo all'articolo 5 dello statuto che concede la facoltà di essere soci del consorzio agrario a tutte le persone fisiche e giuridiche le quali esercitano in provincia, ai termini dell'articolo 2135 del codice civile, una impresa agraria di qualsiasi dimensione, siano essi proprietari, mezzadri o coloni parziari.

Tanto premesso l'interrogante chiede se ritenga intervenire per la riassunzione al lavoro dei dipendenti licenziati e se ritenga inoltre, di fronte alla gravità dei fatti, disporre una inchiesta e prendere gli opportuni provvedimenti. (4-01903)

RISPOSTA. — A seguito delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione del consorzio agrario di Forlì, con decreto ministeriale del 5 novembre 1968, sono stati disposti lo scioglimento del predetto consiglio e del collegio sindacale, eletti dall'assemblea dei soci, e la nomina del dottor Antonio De Matthaeis, ispettore generale nel ruolo amministrativo del Ministero, a commissario governativo del consorzio stesso fino al 30 aprile 1969.

Dette dimissioni erano state determinate da dissensi verificatisi in seno al consiglio di amministrazione per la soluzione di una vertenza sindacale con il personale consor-

tile, a seguito della decisione di procedere al licenziamento di alcune unità di personale al fine di ridurre, almeno in parte, gli onerosi costi della gestione del frigomacello avicolo.

Infatti, nell'impossibilità di competere nel settore avicolo, e soprattutto in quello della macellazione e lavorazione del pollame, a causa dei maggiori costi, con il prodotto sia estero sia nazionale, il consorzio, fin dall'aprile del 1968, aveva chiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale di poter classificare il personale operaio del frigomacello come salariato agricolo, e poiché la richiesta non era stata accolta, i cessati organi amministrativi del consorzio furono costretti a ridimensionare l'attività avicola (già da due anni in perdita) con una riduzione di personale.

Tale riduzione venne operata con il licenziamento, in un primo tempo, di 13 operai e di 5 impiegati e, successivamente, di 39 operai. A seguito di quest'ultimo licenziamento, il personale dipendente proclamò uno sciopero, che durò dal 17 al 26 ottobre.

Il personale del consorzio agrario riprese poi regolare servizio, mentre continuarono lo sciopero e l'occupazione del macello da parte delle maestranze addette a tale impianto.

Il felice esito delle trattative intercorse tra il commissario governativo ed i rappresentanti del personale - trattative che hanno portato alla riassunzione di 23 unità del personale licenziato - ha consentito, a partire dal 16 novembre 1968, di porre fine allo sciopero e all'occupazione del frigomacello.

Per quanto concerne il ritmo di lavoro degli addetti al macello avicolo, si precisa che il personale compie 44 ore settimanali, in cinque giorni lavorativi.

Poiché tale lavoro si svolge su una « catena » ed è, quindi, impegnativo, durante la giornata lavorativa sono concessi quattro intervalli di riposo: due di mezz'ora ciascuno dopo circa tre ore di lavoro ed uno di due ore a mezzogiorno.

In merito, poi, alle altre specifiche questioni poste si precisa:

1) il consorzio agrario di Forlì ha iniziato l'attività avicola nel 1959, allo scopo di ridurre il rischio e le perdite connesse alle ricorrenti crisi di mercato del pollame.

In relazione a ciò, ad alcuni allevatori convenzionati veniva garantito il ritiro del prodotto ad un prezzo fisso, da lire 320 a lire 290 il chilogrammo, qualora il mercato fosse disceso al di sotto di tali livelli.

Con tale sistema, per altro, il lavoro non era continuativo, perché legato ai periodi di crisi, la produzione risultava qualitativamente eterogenea e la macellazione e la lavorazione del pollame presentavano vari inconvenienti; per ovviare, quindi, a tali inconvenienti, tra il 1961 e il 1967, il consorzio ha impiantato un'azienda sperimentale avicola a Petrignone, ha proceduto ad un ammodernamento ed ampliamento dell'incubatoio esistente ed alla costruzione di un moderno frigomacello per la lavorazione del pollame.

In detta iniziativa l'ente ha investito oltre un miliardo di lire, mentre dallo Stato ha ottenuto un contributo di soli 64 milioni di lire ed un mutuo al tasso agevolato del 3 per cento di 277 milioni di lire;

2) per garantire la continuità di lavorazione indispensabile e per mantenere stabile il ritmo di rifornimento alla clientela e i prezzi di vendita, il consorzio ha provveduto a stipulare con privati particolari convenzioni, in base alle quali il consorzio è tenuto a fornire ai convenzionati mangimi, pulcini e assistenza veterinaria, comprese le necessarie medicine.

Da parte loro, gli allevatori, proprietari delle necessarie attrezzature tecniche, debbono provvedere alla preparazione e manutenzione delle attrezzature stesse ed all'allevamento del pollame sotto la direzione tecnica del consorzio.

Al termine del ciclo di allevamento (circa 70 giorni), il pollame deve essere consegnato al consorzio, che corrisponde un rimborso forfettario delle spese sostenute (riscaldamento, manodopera, acqua, luce, quota di ammortamento, impianto e compenso) sulla base della resa in carne (in media lire 53,49 per il 1966, lire 48,70 per il 1967, lire 46,76 per il 1968, fino al 15 ottobre 1968).

Alla data del 31 ottobre 1968, dette convenzioni erano state stipulate con 27 allevatori, tutti titolari di aziende agrarie, anche se alcuni di essi non esercitano principalmente l'attività agricola.

La circostanza che tre di tali allevatori siano in rapporti di parentela con personale dell'ente, per altro non dirigente, ha dato facile esca a pettegolezzi e polemiche. È, però, da rilevare che l'attuale convenzione, stipulata tra il consorzio e detti allevatori, è stata presa a base di altre organizzazioni analoghe, qualcuna delle quali ha offerto agli allevatori del consorzio stesso condizioni migliori, tanto che alcuni di essi (finora quattro, su ventisette) hanno disdetto la loro convenzione per accettare tali condizioni;

3) il consorzio di Forlì ha cessato di svolgere direttamente l'attività ortofrutticola in provincia, in quanto tale attività è stata assunta dalla SIGLA, alla quale il consorzio partecipa e del cui consiglio di amministrazione fanno parte due rappresentanti dello stesso consorzio.

La società SIGLA ha accentrato prevalentemente in Forlì la lavorazione della frutta ed ha lasciato, quindi, liberi gli impianti di Cesena, che sono stati diversamente utilizzati dal consorzio per la sua attività istituzionale.

Si aggiunge che l'impianto frigorifero di Cesena era quasi inutilizzabile, in quanto costruito nel lontano 1939 e, pertanto, avrebbe dovuto essere completamente rinnovato;

4) dagli accertamenti espletati non risulta che siano state vendute macchine usate come nuove, né risulta che alcuno dei due dirigenti del consorzio abbia acquistato dal consorzio stesso macchine agricole usate o nuove;

5) a seguito delle dimissioni rassegnate, a decorrere dal 1° settembre 1966, per motivi di età e di salute, all'ex direttore del consorzio, signor Mario Tesi, venne corrisposta la liquidazione, spettantegli a norma del contratto collettivo di lavoro.

Successivamente, il consiglio di amministrazione deliberò di affidargli un incarico di consulenza, corrispondendogli un compenso forfettario di lire 1.500.000.

Inoltre, lo stesso consiglio di amministrazione, nella riunione del 16 luglio 1966, accolse la domanda a socio presentata dal signor Tesi, corredata dei prescritti requisiti, e, a seguito della sua elezione a consigliere da parte dell'assemblea generale dei soci tenutasi il 28 aprile 1967, nell'adunanza del 10 maggio successivo lo nominò vice presidente dell'ente, carica, che, ovviamente, è venuta a cessare con lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario governativo.

Per detta carica al signor Tesi è stata corrisposta un'indennità annua di lire 500 mila, in conformità della delibera consiliare del 25 ottobre 1955, oltre al rimborso delle spese sostenute in dipendenza della carica stessa, per un importo complessivo di lire 624.850;

6) i prezzi di vendita praticati dal consorzio possono presentare, per determinati periodi, qualche sfasamento solo per quanto concerne alcuni mangimi semplici: è, però, da considerare che il consorzio tratta soltanto prodotti di prima qualità;

7) in ordine all'ammissione di soci nella compagine sociale del consorzio agrario pro-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

vinciale di Forlì, si deve osservare che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 — che ha ricondotto i consorzi agrari nell'orbita del diritto privato — rientra nei poteri dei consigli di amministrazione dei consorzi stessi deliberare in merito all'accoglimento delle domande presentate.

Per quanto riguarda il consorzio agrario di Forlì, il consiglio di amministrazione, negli ultimi tempi, ha limitato l'accoglimento delle domande a quelle presentate da eredi di soci defunti e da qualche altro richiedente in possesso di particolare qualificazione nell'ambito agricolo della provincia.

In particolare, per quanto concerne le domande cui ci si riferisce, si precisa che tali domande furono trasmesse anni or sono al consorzio agrario, senza alcuna dimostrazione che i richiedenti avessero i requisiti per essere soci dell'ente.

Dette domande, pertanto, non furono prese in considerazione dal consiglio di amministrazione dell'epoca.

Il Ministro: VALSECCHI.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda disporre, con carattere di urgenza, l'allacciamento in teleselezione con Roma dell'importante centro commerciale ed industriale di Lamezia Terme; altri centri calabresi, di minore importanza — essendo Lamezie Terme la quarta città della regione per popolazione — sono già stati allacciati in teleselezione.

(4-04383)

RISPOSTA. — Si informa che, nel quadro degli impegni assunti dalla concessionaria SIP per la completa automazione del servizio telefonico, l'attivazione della teleselezione da utente fra Lamezia Terme e Roma è prevista entro il corrente anno.

Il Ministro: MAZZA.

FORNALE. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza del caso particolarmente grave dal punto di vista umano e morale della signorina Domenica Samoggia da Bologna, sorella ed unica superstite di una delle più fulgide medaglie d'oro al valore militare della guerra 1915-18, il granatiere Alfonso Samoggia caduto sul monte Cengio nel 1916, la quale trovandosi in condizioni economiche di biso-

gno aveva inoltrato fin dal 1958 una domanda per ottenere la reversibilità dell'assegno di cui godeva la defunta madre.

Tale domanda, malgrado che la Samoggia fosse stata riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro ed in età avanzata, è stata respinta a causa di quanto dispone l'articolo 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

L'interrogante pone in rilievo la circostanza di carattere umano e morale che nel mentre la patria in occasione del 50° anniversario di Vittorio Veneto ha voluto giustamente premiare i reduci di quella guerra, non può dimenticare la sorte della vecchia sorella di uno dei più grandi eroi che portarono alla vittoria del Piave con il sacrificio della vita.

Pertanto l'interrogante chiede se possa essere riesaminato il caso particolare di Domenica Samoggia e se sia possibile trovare una soluzione equa che, superando la rigidità della legge, la quale ovviamente non poteva alla data dell'emanazione prevedere situazioni di particolare eccezionalità ma esistenti nella cruda realtà quotidiana, eviti di lasciare nella dimenticanza e nell'indigenza l'unica superstite di chi ha dato tutto se stesso per la patria, proprio nel momento in cui si viene a ricordare solennemente il cinquantenario della vittoria, premiando anche coloro che hanno soltanto partecipato alle operazioni belliche della guerra 1915-1918. (4-03450)

RISPOSTA. — Con domanda del 3 agosto 1963, Domenica Samoggia, quale collaterale maggiorenne di Alfonso Samoggia caduto durante il conflitto 1915-18, ebbe a chiedere la concessione della pensione di guerra indiretta già fruita dalla madre deceduta il 1° maggio 1950.

Sottoposta ai prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica di Bologna, la predetta istante non fu riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro alla data di morte della madre e pertanto, con decreto ministeriale del 21 novembre 1964, n. 2091547, le venne negato diritto a trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il suindicato articolo di legge, infatti, stabilisce che l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro per i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni del militare o del civile deceduto a causa della guerra, debba sussistere, ai fini dell'attribuzione del cennato beneficio, alla data di morte del dante causa o, quanto meno, prima della maggiore età o prima del giorno

dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Stante la precisa dizione della norma, tuttora vigente in quanto recepita dall'articolo 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, non si rende possibile, malgrado ogni buon volere, modificare il provvedimento di diniego a suo tempo adottato nei riguardi di Domenica Samoggia.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
SINESIO.

FOSCHI E BODRATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'Interno.* — Per sapere se ritenga necessario autorizzare le amministrazioni provinciali ad assumere il personale specializzato indispensabile per l'applicazione della legge n. 431 sulla adozione speciale, in considerazione del fatto che la suddetta legge ha la funzione di dare una famiglia alle migliaia di bambini privi di assistenza materiale e morale e che i tribunali per i minori debbono affidare questi incarichi ai servizi sociali degli enti pubblici.

Per sapere inoltre se si sia considerato che oltre ai preminenti aspetti umani e sociali che riguardano circa 300 mila minori, le conseguenze economiche dell'attuale sistema assistenziale e se si sia valutato quale risparmio economico possa rappresentare il pagamento di uno stipendio per una assistente sociale piuttosto che la istituzionalizzazione dei minori con i conseguenti deleteri effetti anche sulla personalità, a causa della carenza di cure familiari (4-04739)

RISPOSTA. — Pur non disconoscendo le alte finalità morali e sociali che hanno ispirato il legislatore nell'emanazione della legge 5 giugno 1967, n. 431, concernente la legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono, non può non sottolinearsi che le disposizioni legislative in materia non attribuiscono alle amministrazioni provinciali alcun obbligo di assumere personale specializzato da adibirsi nei servizi sociali, nel quadro dei provvedimenti per l'attuazione della legge citata.

D'altra parte, la ben nota situazione deficitaria delle finanze degli enti provinciali non consente, allo stato attuale, alcuna deroga alle disposizioni vigenti in tema di assunzione di personale.

Com'è noto, nell'intento di porre ordine nel delicato settore del pubblico impiego, questo Ministero recentemente ha dettato disposizioni per la sistemazione in ruolo del personale avventizio dei comuni e delle province assunto anteriormente al 31 dicembre 1966.

Le suddette disposizioni, che hanno carattere eccezionale, essendo rivolte a sanare una delicata situazione, postulano, di necessità, una rigida applicazione delle norme di legge vigenti che vietano l'assunzione di personale straordinario.

Le necessità prospettate potranno quindi essere tenute nella dovuta considerazione solo in occasione dei problemi connessi alla determinazione delle funzioni della provincia, nel quadro dell'assetto regionale, dal quale evidentemente dipende la soluzione del problema del riassetto del personale di tali enti.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

FOSCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga urgente procedere alla approvazione del regolamento organico relativo all'ente di sviluppo nelle Marche, trasmesso ai ministeri competenti fin dal settembre 1968.

La ritardata pronuncia infatti determina una situazione di illegittimità non più sostenibile e di fatto rende ancora impossibile la funzionalità dell'ente, già per lungo tempo compromessa da altre motivazioni e di fatto ancora non avviata, come risulta anche da un recente ordine del giorno dello stesso consiglio dell'ente di sviluppo. (4-05140)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, per regolare il trattamento giuridico-economico del personale degli enti di sviluppo, dispone l'adozione, da parte degli enti stessi, di regolamenti organici, informati ai principi dell'impiego statale e stabilisce, inoltre, il divieto di assunzione di nuovo personale, se non per pubblico concorso, da bandirsi dopo l'adozione del regolamento organico.

In adempimento alla legge, gli enti hanno formulato i rispettivi regolamenti, trasmessi, per l'approvazione di concerto, al Ministero del tesoro. Attualmente si stanno esaminando le recenti osservazioni del suddetto dicastero in ordine ai citati regolamenti.

Si fa, comunque, presente che, per l'anno 1969, è stato assegnato all'ente Marche, in applicazione dell'articolo 6 della citata legge, dell'esercizio precedente, mentre, per tutti

gli altri enti — ad eccezione di quello per l'Umbria — le assegnazioni hanno subito, per indisponibilità di fondi, una riduzione di circa il 35 per cento rispetto a quelle dei precedenti esercizi.

Per altro, è altresì noto che è stato predisposto e già inviato al tesoro apposito disegno di legge per il rifinanziamento degli enti di sviluppo: questo Ministero si riserva, quindi, dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Parlamento, di concedere all'ente Marche le necessarie integrazioni di fondi per le spese di funzionamento ed, eventualmente, anche per interventi diretti.

Il Ministro: VALSECCHI.

FRANCHI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere i dati indicativi dei danni derivati alle industrie nazionali esportatrici e agli esportatori in genere delle condizioni verificatesi nel Nord America in seguito allo sciopero di quei lavoratori portuali, in atto dal mese di dicembre; e per sapere quale concreta azione di appoggio e di tutela sotto tutti gli aspetti essi abbiano svolto in favore delle medesime (4-03967)

RISPOSTA. — Lo sciopero di cui sopra è cenno, iniziatosi il 20 dicembre 1968 è cessato il 15 febbraio 1969 sulla costa dell'Atlantico, ma risulta essere in atto nei porti della costa del Golfo del Messico. Tale sciopero ha paralizzato tutte le operazioni di carico e scarico procurando un danno economico che secondo taluni esperti statunitensi avrebbe già superato i due miliardi di dollari.

Naturalmente la nostra esportazione verso gli USA ha risentito anch'essa gravemente di questo sciopero in quanto, ovviamente, sono rimaste bloccate tutte le spedizioni, salvo quelle dirette nei porti del Pacifico, dove non si sono avute astensioni dal lavoro. Le merci che erano in viaggio o sono state sbarcate tutte in un unico porto nell'imminenza dello sciopero, ovvero, nei casi in cui è stato possibile, dirottate.

Non si dispone, ovviamente, di dati sul danno effettivo derivante alle nostre esportazioni da uno sciopero così prolungato.

Per una valutazione approssimativa di tale danno va anzitutto tenuto presente che molti importatori, specialmente i più importanti, in previsione dello sciopero — già proclamato il 30 settembre e rinviato di 80 giorni — avevano anticipato i loro acquisti in Italia prestituendosi scorte di una certa entità spe-

cialmente nel settore alimentare. In altri settori dei beni di consumo, come le calzature e le maglierie, si ritiene che le perdite saranno recuperate nel corso dell'anno.

Nel settore dei beni strumentali ed in genere di quelli durevoli, non si ritiene dovrebbero essersi verificate conseguenze particolarmente dannose per il ritardo delle consegne, anche perché lo sciopero costituisce una causa di forza maggiore ed il ritardo, a meno di apposite stipulazioni in contrario, non può comportare la cancellazione dell'ordine da parte dell'acquirente.

Si può quindi ipotizzare che la perdita secca per gli esportatori italiani verso il mercato statunitense, dovuto allo sciopero dei portuali, ammonterà, in definitiva, alla fine del 1969, ad una cifra oscillante tra l'1 e il 2 per cento totale delle esportazioni italiane verso gli USA, che sarà allora registrato.

Infine, circa l'azione di appoggio e di tutela svolta nella circostanza in esame a favore delle nostre esportazioni verso gli USA, si precisa che tale azione si è concretizzata nelle forme di assistenza alle forze operative con l'estero che vengono espletate dagli enti e dagli uffici in Italia e all'estero preposti a tali compiti.

Per altro, gli scioperi dei portuali negli Stati Uniti sono frequenti e costituiscono un dato di cui gli operatori interessati tengono normalmente conto.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

FULCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui dopo oltre tre mesi, non si è provveduto e se si ritenga intervenire con la massima urgenza al consolidamento della grave frana verificatasi sulla circonvallazione della città di Messina.

Continuano ad avvenire smottamenti, oggi, con la grave inclusione di un intero caseggiato, che minaccia di crollare, essendo ormai rimasto quasi sospeso sulla voragine apertasi. In conseguenza, l'attuale chiusura della circonvallazione, determina notevole congestionamento ed intralci nel traffico stradale cittadino.

Ciò rilevasi anche dal telegramma inviato recentemente al ministro dal vice sindaco di Messina, il quale chiede di essere convocato a Roma insieme con il sindaco per sottoporgli la pratica urgentissima.

Poiché in effetti la competenza del ripristino dei danni alluvionali o a causa di forza maggiore è di codesto Ministero, giustamente

si richiede il suo immediato intervento, specie anche perché, ogni ulteriore ritardo apporta non solo maggiori, gravi danni, ma una spesa superiore, che potrebbe evitarsi provvedendo prontamente. (4-03231)

RISPOSTA. — Premesso che il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Palermo, in occasione della frana verificatasi sulla strada di circoscrizione della città di Messina, è intervenuto con lavori di pronto soccorso per il ripristino del transito, per l'importo di lire 10 milioni, si fa presente che, per quanto riguarda la riattivazione definitiva dell'opera, il comune di Messina è stato incluso, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1969, tra quelli in cui questo Ministero può intervenire ai sensi del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233.

Si assicura, pertanto, che saranno adottati tutti i provvedimenti necessari per la definitiva normalizzazione della situazione segnalata.

Il Ministro: MANCINI.

GATTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risultino al Ministero le lagnanze di numerosi cittadini nei confronti della commissione regionale di controllo dell'edilizia economica e popolare, con sede presso il provveditorato delle opere pubbliche di Palermo, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed in particolare quelle degli inquilini dell'isolato 76 del piano regolatore di Messina che da 4 anni attendono che il loro ricorso venga esaminato; per sapere, inoltre, quali provvedimenti intenda prendere per eliminare un inconveniente grave sul piano del costume e della serietà amministrativa e che in concreto lede i diritti dei cittadini e snatura la finalità sociale della legge per il riscatto dell'edilizia popolare. (4-03290)

RISPOSTA. — Avverso la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi ricadenti nell'isolato n. 76 del piano regolatore di Messina, prezzo stabilito a mente del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, dalla commissione provinciale di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica, sono stati presentati alla competente commissione regionale, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, 43 ricorsi nel periodo maggio-

settembre 1967, da parte degli assegnatari degli alloggi stessi.

I suddetti ricorsi, come molti altri presentati da assegnatari di alloggi popolari ricadenti in tutte le province dell'isola, non sono stati ancora esaminati in quanto, in conseguenza delle successive dimissioni di ben quattro magistrati, nominati presidenti di detta commissione, delle dimissioni e conseguente sostituzione del libero professionista, membro della commissione stessa, questa non è stata in grado di funzionare negli ultimi due anni.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1968 è stato nominato presidente, su designazione del Ministero di grazia e giustizia, il magistrato di appello con funzione di consigliere presso la corte di appello di Palermo, dottor Antonino Marino.

Si ritiene, pertanto, che le legittime aspettative degli assegnatari, cui fa riferimento l'interrogante, potranno quanto prima essere soddisfatte.

Il Ministro: MANCINI.

GIORDANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

a) se conosca la situazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), la cui amministrazione, nonostante ripetuti solleciti, ha rifiutato di ricevere i rappresentanti dei sindacati, dando l'impressione di voler evitare la trattazione di gravi problemi che riguardano i dipendenti di tali enti;

b) se conosca, in particolare, la carenza di personale nelle sezioni provinciali, (specie delle province di Novara e Vercelli), che accompagnata dall'irrazionale utilizzazione dello stesso, oltre che provocare disfunzioni nei servizi, viene a determinare uno scoraggiamento dei normali compiti di istituto; a questo va aggiunto che al personale vengono quasi costantemente affidate mansioni di carriera superiore senza compenso alcuno, creando un quadro veramente deprimente della situazione;

c) se sia a conoscenza del fatto che tale situazione nasce dallo stato generale dell'ente nei cui confronti il personale lamenta quanto segue:

1) mancata corresponsione del compenso annuale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione 14 marzo 1968 approvato con decreto 12 aprile 1968 del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero del tesoro;

2) mancato inoltre agli organi di vigilanza della delibera di elevazione del 50 per cento delle ore straordinarie per l'esercizio in corso e non attuazione della delibera regolarmente approvata relativa al pagamento del maggiore lavoro straordinario effettuato dal personale nei mesi di settembre e ottobre del 1967;

3) sospensione ingiustificata dei gettoni di presenza che oltretutto viene a porre in evidente disagio i direttori provinciali nei confronti degli altri componenti gli organi collegiali (medici provinciali, funzionari di prefettura, rappresentanti di categoria);

d) se sia a conoscenza del fatto che, inoltre, l'amministrazione non ha mantenuto gli impegni più volte assunti circa la soppressione dei ruoli aggiunti in attuazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32, nonché l'adeguamento alla legge dello Stato del regolamento del personale operaio; e che il personale non gode, come avviene per altri dipendenti pubblici, della indennità di fine servizio.

(4-02776)

Risposta. — L'Opera nazionale invalidi di guerra assicura che gli esponenti delle organizzazioni sindacali sono stati ricevuti sia dal presidente sia dal direttore generale dell'ente, con sollecitudine e comprensione.

L'ente si sta adoperando per eliminare le sperequazioni nelle dotazioni organiche di taluni uffici provinciali, compatibilmente con la disponibilità di persone e la possibilità di disporre trasferimenti; in tale quadro, una nuova unità è stata recentemente assegnata alla direzione provinciale di Vercelli.

L'opera ha dato adempimento alla deliberazione del consiglio di amministrazione 14 marzo 1968, approvata con decreto interministeriale 27 aprile 1968, relativa alla concessione di compensi speciali.

La elevazione dello straordinario del 50 per cento nei limiti previsti dalle norme in vigore, già adottata per il corrente anno, avrà corso non appena perfezionati alcuni adempimenti prescritti dagli organi tutori; l'attuazione della deliberazione per il pagamento del maggior lavoro straordinario effettuato nei mesi di settembre e ottobre 1967, ha subito ritardi per difficoltà insorte in fase di approvazione tutoria.

La deliberazione 24 ottobre 1968 per la concessione di gettoni di presenza ai componenti delle commissioni operanti in seno alla amministrazione è stata sottoposta all'approvazione degli organi tutori.

Per quanto concerne i ruoli aggiunti, è stata nominata, d'accordo con i sindacati, apposita commissione, che inizierà prossimamente i suoi lavori.

Il Sottosegretario di Stato: BISAGLIA.

GIRARDIN E CANESTRARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che in data 2 aprile 1968 è stata approvata la legge n. 408 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 17 aprile 1968, n. 98, riguardante « norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei corpi di polizia iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonché del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni »; che detta legge all'articolo 14 recita: « agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, attualmente in servizio, assunti come ausiliari anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso, i quali conseguirono l'inquadramento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, articolo 5, lettera a) e articolo 6, lettera a), è riconosciuta l'anzianità stabilita dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106 » — perché alcuni appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza che in passato hanno subito alcune punizioni disciplinari di lieve entità sono stati esclusi dall'avanzamento al grado superiore.

Nel caso particolare gli interroganti fanno presente che l'articolo 14 non fa alcuna discriminazione circa l'avanzamento al grado superiore, essendo solo necessario e sufficiente per la promozione il possesso dei requisiti previsti dal decreto 6 settembre 1946, n. 106.

Chiedono inoltre che venga loro assicurata l'interpretazione secondo la quale l'ultima parte dell'articolo 6 della legge n. 408, relativa agli effetti economici, non riguarda le promozioni previste dall'articolo 14, ma soltanto quelle previste dagli articoli 2 e 3 della citata legge. Ciò perché il diritto alla promozione nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 è sorto con l'emanazione della legge n. 408, mentre con l'articolo 14 si è voluto riconoscere un diritto spettante prima della emanazione del provvedimento legislativo di che trattasi.

Di conseguenza per le promozioni previste dall'articolo 14, gli effetti economici devono

decorrere dal giorno dal quale spettavano le promozioni e non da data posteriore all'entrata in vigore della legge n. 408, tenendo presente che l'onere finanziario di lire 54 milioni comprende gli arretrati per i beneficiari dell'articolo 14 fin dalla data anteriore alla promulgazione della legge e comprende pure gli altri oneri relativi alle promozioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 408.

(4-04090)

RISPOSTA. — In attuazione dell'articolo 14 della legge 2 aprile 1968, n. 408, si è già provveduto ad adottare i necessari provvedimenti, ai fini dell'avanzamento, a favore di 48 sottufficiali; il relativo decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1969.

Sono state, inoltre, già ultimate le operazioni preliminari per la revisione delle posizioni di carriera di 156 militari di truppa, del pari interessati all'applicazione del citato articolo 14, ed è ora in corso di approntamento il relativo provvedimento per l'inoltro, subito dopo l'esame da parte della competente commissione di avanzamento, alla Corte dei conti.

Per tutto indistintamente il predetto personale si è proceduto alla retrodatazione dell'inquadramento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza alla data del 24 settembre 1946, fissata dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, per l'ammissione in ruolo degli ausiliari di polizia provenienti dalle formazioni partigiane.

In conseguenza di tale retrodatazione, si è provveduto al riesame delle posizioni di carriera degli interessati, in relazione agli strumenti di avanzamento ed alle conseguenti promozioni effettuate successivamente all'anzidetta data del 24 settembre 1946.

Nell'espletamento delle relative operazioni, non è stata riconosciuta rilevanza ostativa alle sanzioni disciplinari rientranti nel condono previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 250, essendo stato, con la legge stessa, sancito espressamente il principio dell'eliminazione delle punizioni dal fascicolo personale degli interessati.

In sede di valutazione, non si è potuto, però, non dare rilievo alle classificazioni annuali riportate nel corso della carriera. Ne è derivata, in qualche caso, una limitazione di benefici e ciò anche per l'evidente esigenza di parità di trattamento rispetto ai pari grado originariamente inquadrati, ai sensi del citato decreto legislativo n. 106, nei confronti

dei quali hanno, ovviamente, trovato applicazione detti criteri.

Per quanto riguarda, infine, la decorrenza degli effetti economici, essa è stata fissata alla data di entrata in vigore della legge, avuto riguardo, sia al contesto generale della legge stessa che, per altre categorie di personale, ha espressamente stabilito tale decorrenza, sia alla circostanza che nel calcolo dell'onere non risulta compresa la previsione di arretrati.

Tuttavia, in seguito a qualche istanza pervenuta, l'amministrazione, riconoscendo la esigenza di un approfondimento della materia, ha già previsto di chiedere in proposito il parere del Consiglio di Stato.

Il Ministro: RESTIVO.

GREGGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per avere notizie circa lo sviluppo di realizzazione della rete autostradale italiana previsto per il 1969.

In particolare l'interrogante gradirebbe conoscere se entro l'anno sarà possibile completare le quattro autostrade che interessano il mezzogiorno d'Italia e che costituiscono indubbiamente la condizione più importante per lo sviluppo economico di esso e per la sua vera unificazione economica e sociale con il resto d'Italia, e precisamente le autostrade:

- 1) Roma-Abruzzi (L'Aquila-Avezzano);
- 2) Bologna-Bari (per la quale si sono finora verificati gravi ritardi);
- 3) Salerno-Reggio Calabria (già realizzata in parecchi tratti);
- 4) Avellino-Canosa. (4-03320)

RISPOSTA. — Circa la richiesta sullo sviluppo di realizzazione per il 1969 delle autostrade, che interessano il Mezzogiorno, si comunica quanto segue:

- 1) autostrada Roma-Abruzzi (L'Aquila-Avezzano): sarà ultimata entro il 1969;
- 2) autostrada Bologna-Bari: è stato già aperto al traffico il tratto di chilometri 161 compreso tra Bologna e Pesaro, mentre sono in corso i lavori di costruzione del tratto tra Pesaro ed Ancona di chilometri 75, e del quale si prevede l'apertura al traffico entro il 30 giugno 1969.

Per i tronchi Ancona-Porto d'Ascoli-Pesara di chilometri 126 e Vasto-Foggia-Canosa di chilometri 156 sono stati approvati i relativi progetti e quanto prima si provvederà all'appalto dei lavori da parte della società concessionaria;

3) autostrada Salerno-Reggio Calabria: entro la fine del corrente anno sarà completata per il 90 per cento circa della sua estensione;

4) autostrada Napoli-Bari: è in corso di costruzione il tratto Avellino-Canosa, di cui si prevede l'apertura al traffico entro il 1969, mentre sono già aperti al traffico i rimanenti tratti.

Il Ministro: MANCINI.

GUARRA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali a quasi un anno dalla promulgazione della legge sulla edilizia popolare ed economica del marzo 1968, non è stato ancora emanato il decreto indicativo degli istituti di credito autorizzati alla concessione dei mutui relativi ai contributi statali erogati a norma della stessa legge. (4-03996)

RISPOSTA. — Il decreto interministeriale relativo alla indicazione degli istituti di credito, autorizzati alla concessione dei mutui di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 422, è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 28 febbraio 1969, n. 54.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

GUARRA, FRANCHI, SANTAGATI E ABELLI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritengono conforme ad equità ed ai principi dettati dalla Costituzione in materia di retribuzione dei lavoratori, il trattamento economico-giuridico cui sono sottoposti gli addetti alla custodia della Certosa di Padula (Salerno) dipendenti dall'amministrazione provinciale di Salerno. (4-04500)

RISPOSTA. — Ai servizi di custodia e vigilanza, anche notturna, del « museo archeologico della Lucania occidentale » nella Certosa di Padula, nonché delle ricche raccolte conservate nei magazzini, sono addetti quattro custodi ai quali l'amministrazione provinciale di Salerno ha, finora, corrisposto la paga giornaliera individuale di lire 1.800, oltre le aggiunte di famiglia ed altri diritti spettanti per legge.

Per i servizi di guardia notturna, disimpegnati a turno, è corrisposto un supplemento paga individuale di lire 900 per ogni turno.

La situazione dell'anzidetto personale troverà prossimamente adeguata e definitiva sistemazione, non appena sarà approvato il regolamento per la organizzazione ed il funzionamento del museo sul cui schema, predisposto dall'amministrazione provinciale, si è già favorevolmente espresso, nello scorso febbraio, il Comitato interministeriale di cui alla legge 22 settembre 1960, n. 1080.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

GUARRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali, mentre agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta e corrisposta la « indennità di rischio », la stessa indennità non è attualmente riconosciuta agli appartenenti alla specializzazione « antincendi » dell'aeronautica militare; se ritenga, considerata la parità di attività e di rischio tra le due citate categorie, di dover ovviare alla disparità di trattamento, assicurando anche al personale antincendi dell'aeronautica militare l'attesa indennità. (4-04569)

RISPOSTA. — Ai vigili volontari ausiliari di leva, ai giovani cioè reclutati direttamente dal Corpo nazionale vigili del fuoco tra gli obbligati alla leva, entro un contingente massimo prestabilito, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 930, spetta, in aggiunta al trattamento previsto per i militari alle armi, un'indennità mensile di servizio speciale di lire 3.900 per i celibi e di lire 6.100 per gli ammogliati, ai sensi della legge 26 gennaio 1963, n. 41.

Tale indennità è specifica di detti ausiliari e non può essere corrisposta ai militari di leva che le forze armate impiegano in servizi antincendi.

Data la diversità delle posizioni, un provvedimento perequativo non appare possibile.

Il Ministro: GUI.

GUARRA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga di intervenire nei limiti delle proprie competenze per risolvere la grave situazione determinatasi nel comune di Casalduni (Benevento) a seguito dei danni riportati dalla chiesa arcipretale durante il sisma dell'agosto 1962.

Invero, fin da allora il paese trovasi sprovvisto di edificio di culto e la messa viene celebrata sul sacro della chiesa danneggiata,

con grave disappunto dei cittadini tutti, che in questi ultimi tempi hanno inscenato manifestazioni di protesta, chiedendo almeno la installazione di una chiesa prefabbricata.

(4-04888)

RISPOSTA. — La chiesa parrocchiale di Casalduni rimase danneggiata dal terremoto dell'agosto del 1962 e da allora è chiusa al culto.

È da premettere che le spese per la ricostruzione del sacro edificio sono a totale carico dello Stato, ai sensi della vigente legislazione per le zone terremotate dell'Irpinia e del Sannio, su presentazione del progetto da parte della curia vescovile.

Subito dopo il sisma, l'autorità religiosa, unitamente alla popolazione ed al sindaco, caldeggiò la riparazione della chiesa, ma tale soluzione non riportò il parere favorevole dei competenti organi tecnici perché nell'area ove esiste il tempio non è possibile, per motivi di natura geologica, che siano eseguite opere edilizie di qualunque natura, con la conseguenza del divieto di riparazioni dello stesso sacro edificio.

L'amministrazione comunale, ciò stante, destinò in sede di adozione del piano di zona del comune, ai sensi della legge 20 aprile 1962, n. 167, una apposita area di sedime geologicamente idonea, per la ricostruzione di una chiesa parrocchiale.

Tale soluzione, però, secondo quanto riferito dal sindaco, non è stata di gradimento della curia vescovile di Cerreto Sannita che ha formulato delle riserve in ordine alla ubicazione del nuovo edificio di culto.

A seguito di ciò, il consiglio comunale di Casalduni, con deliberazione del 6 marzo 1969, n. 2, in adesione ad analoga proposta del sindaco, proposta che, per altro, rispecchia i desideri della popolazione, ha stabilito di risolvere il problema provvedendo alla riparazione della chiesa, oppure alla sua ricostruzione, dove è ora, previ ulteriori accertamenti tecnici e geologici sul suolo su cui insiste attualmente il sacro edificio, scartando altre soluzioni, che sono apparse agli amministratori meno rapide ed economiche e, comunque, non conformi alle aspettative dei fedeli.

La succitata deliberazione verrà sottoposta al parere dell'ufficio del genio civile affinché, tramite un nuovo sopralluogo degli organi tecnici competenti, possano essere nuovamente accertate le condizioni statiche dell'area di sedime della chiesa in questione ed eventualmente modificato il parere negativo che

ha precluso finora la possibilità di riparare o ricostruire, in sito, il sacro edificio.

Allo stato delle cose, il prefetto ritiene che per il momento unica soluzione accettabile sia quella di un prefabbricato da adibire provvisoriamente a tempio, in quanto si prevede che per la ricostruzione della nuova chiesa parrocchiale occorrerà ancora un lungo periodo di tempo; di conseguenza ha rappresentato la necessità di dover provvedere al finanziamento della relativa spesa.

Di norma, la direzione generale del fondo per il culto interviene, ad opere ultimate, a titolo di concorso nelle spese per i lavori di costruzione o di restauro degli edifici di culto, con modesti contributi proporzionati alle disponibilità di bilancio.

Tuttavia, in considerazione della eccezionalità del caso in esame la predetta direzione generale non è aliena dal concedere, determinandone preventivamente la misura, una congrua sovvenzione, da erogarsi comunque a lavori eseguiti, nella spesa che risulterà sostenuta per l'installazione in comune di Casalduni di un prefabbricato da adibire temporaneamente a tempio.

Il Ministro: RESTIVO.

GUNNELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) se siano al corrente del gravissimo stato in cui versa l'isola di Favignana (Trapani) in seguito alla chiusura dello stabilimento di conservazione del tonno Florio di proprietà dei Parodi, in relazione ad un preciso intendimento di smobilitazione per non affrontare investimenti di rinnovamento;

2) se intendano intervenire per quanto di loro competenza, presso la Regione siciliana, che non ha accolto nessuna richiesta dei 400 lavoratori che, in via permanente o stagionalmente, erano occupati nello stabilimento, mentre attraverso l'ESPI (Ente siciliano di promozione industriale) opera già nel settore della conservazione del tonno con la Siciltonnare, che ha ubicato le proprie attività nel trapanese;

3) se, in carenza dell'intervento regionale, intendano prendere iniziative dirette con gli enti statali, particolarmente con l'IRI o mobilitando le partecipazioni statali nella Montedison perché venga nel settore alimentare, in cui già opera, integrato lo stabilimen-

to Florio di Favignana, che è l'unica attività di questa isola, condannata altrimenti, con i suoi 6.500 abitanti, a perire come comunità;

4) se intendano in ogni caso prendere l'iniziativa per sollecitare la Regione e i suoi enti in partecipazione con il gruppo suinducato, di costituire una società fin d'ora per la gestione dello stabilimento, utilizzando gli impianti a pieno ritmo, e per il successivo rilievo, e tenendo presente il capitale rappresentato in Italia e nel mondo dal marchio Florio, frutto dell'attività dei lavoratori favignanesi e dell'intrapresa siciliana. (4-02849)

RISPOSTA. — Il problema dello stabilimento ittico Florio di Favignana è all'esame della Regione siciliana che il 10 aprile 1969 ha inviato nell'isola una apposita commissione composta di tecnici dell'ESPI e dell'assessorato regionale per l'industria, i quali hanno effettuato un sopralluogo agli impianti dello stabilimento ed esaminato la possibilità di un intervento finanziario da parte della Regione.

Si attende ora che i suddetti tecnici presentino la relazione, per le conseguenti decisioni in sede regionale, dalle quali dipenderà la ripresa dell'attività dello stabilimento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

IANNIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia informato che al maresciallo maggiore del genio Giuliani Roberto non furono computate all'atto della liquidazione della pensione le campagne di guerra 1944-45 in quanto esse vennero ascritte a matricola soltanto nel 1958 e ciò per motivi da addebitarsi al distretto militare di Napoli e non all'interessato.

Se sia a conoscenza che la direzione generale delle pensioni alle sollecitazioni dell'interessato in data 6 giugno 1968 con foglio n. 493934/IV rispondeva che il Giuliani per aver diritto all'attribuzione delle campagne di guerra avrebbe dovuto farne richiesta entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento come se l'errore fosse stato conseguenza di scarsa documentazione e quindi negligenza addebitabile all'interessato, mentre con chiarezza ed evidenza si evince che fu l'ufficio competente ad emettere il decreto a non prendere in considerazione tutte le variazioni matricolari dalle quali derivavano il diritto richiesto.

Se ritenga di intervenire perché sia sanato con provvedimento da promuoversi da parte della direzione generale delle pensioni il danno economico derivatogli. (4-03533)

RISPOSTA. — La pensione del maresciallo maggiore Roberto Giuliani, cessato dal servizio nel 1953, venne liquidata senza tener conto delle campagne di guerra perché queste non risultavano dall'estratto matricolare.

L'interessato presentò domanda per il computo di dette campagne soltanto nel 1967, ma la richiesta non poté trovare accoglimento perché trascorso il termine previsto dall'articolo 9 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, per la modifica del provvedimento di pensione.

Detta modifica si è resa possibile ora, in sede di riliquidazione della pensione, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, e in tale occasione si è provveduto anche al computo delle campagne di guerra. Il relativo decreto è in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Il Ministro: GUI.

IOZZELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui versa la popolazione di Palestrina (Roma), con le inevitabili conseguenze di vario ordine, a causa del non ancora avvenuto accoglimento del finanziamento, per il completamento della rete idrica e fognante e, in tal caso, per conoscere le sue conseguenti determinazioni. (4-03274)

RISPOSTA. — Nel 1964 fu concesso un contributo sulla spesa di lire 30 milioni per la rete idrica e nel 1961 fu approvato un progetto, per la normalizzazione della rete fognante, per l'importo di lire 30 milioni, i cui lavori sono stati ultimati.

La possibilità di concedere ulteriori contributi statali, richiesti dal comune per l'ultimazione della rete idrica e fognante sarà valutata, nei limiti delle eventuali disponibilità di bilancio, comparativamente con tutte le altre numerose istanze del genere, tenendo, altresì, conto della segnalazione effettuata dall'interrogante.

Il Ministro: MANCINI.

JACAZZI E RAUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali sino ad ora non è stato completato il con-

corso per il posto di segretario generale della provincia di Caserta, la quale da molti anni è retta da un reggente; e per sapere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per convincere il presidente della provincia a raggiungere la città di Roma ed a sottoscrivere i verbali della competente commissione. (4-04897)

RISPOSTA. — La commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto vacante di segretario generale della provincia di Caserta, convocata diverse volte, non ha potuto riunirsi per l'espletamento delle operazioni di concorso in quanto il presidente della giunta provinciale di Caserta ha, di volta in volta, rappresentato l'impossibilità di partecipare alla seduta a causa di inderogabili, sopravvenuti impegni amministrativi.

Il concorso stesso è stato tuttavia espletato il 28 marzo 1969, per cui il problema segnalato dall'interrogante è ora da considerarsi risolto.

Il Ministro: RESTIVO.

LAVAGNOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere se ritengano di dover intervenire presso il prefetto della provincia di Verona, perché lo stesso provveda ad includere un rappresentante della Alleanza dei contadini nella commissione provinciale per l'equo canone di affitto per i fondi rustici. Il provvedimento oltre a porre fine ad una discriminazione d'una organizzazione democratica dei contadini, darebbe ad essa la possibilità di poter tutelare gli interessi dei propri soci e dell'intera categoria. (4-03501)

RISPOSTA. — Si premette che, come è noto, le commissioni tecniche provinciali per la determinazione dell'equo canone di affitto dei fondi rustici sono previste dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, il quale, nello stabilirne la composizione, ne demanda la nomina al prefetto, con i criteri di cui al successivo articolo 5.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti in rappresentanza delle categorie interessate, il citato articolo 5 prescrive che essa deve essere effettuata su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per la provincia di Verona, la commissione attualmente in carica è stata nominata, con decreto prefettizio del 17 febbraio 1967, n. 2085, con la precisa osservanza della citata disposizione, per cui i componenti in rappresentanza delle varie categorie interessate sono stati nominati su designazione dell'Unione provinciale degli agricoltori e della Federazione coltivatori diretti, le quali, in quella provincia, sono le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie stesse.

Si assicura per altro che, ove dovessero avvenire modificazioni nella rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate, dalle quali possa dedursi che l'Alleanza contadina ha acquisito il legittimo titolo per avere una propria rappresentanza in seno alla commissione, la competente prefettura ne prenderà atto, per le conseguenti modifiche alla composizione della Commissione stessa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: VALSECCHI.

LEZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponda a vero che in occasione della lavorazione del telefilm *Il processo Cuocolo* sulla scorta delle ultime documentazioni, il comando dell'arma dei carabinieri di Napoli si sia recato negli studi del centro RAI-TV di via Marconi con la pretesa di conoscere preventivamente la stesura del copione ritenendo che in esso vi potessero essere, a parere del comando, elementi lesivi al prestigio dell'arma; in ogni caso, i provvedimenti che intende adottare per garantire la libertà di espressione. (4-03687)

RISPOSTA. — La notizia che elementi dell'arma dei carabinieri si sarebbero recati presso il centro RAI-TV di Napoli per prendere preventiva visione del copione del telefilm *Il processo Cuocolo*, è priva di fondamento.

Su richiesta dello scenografo del centro anzidetto e del regista del telefilm, il comando della legione carabinieri di Napoli si è limitato a concedere in prestito un certo numero di ferri di sicurezza e ad autorizzare un dipendente ufficiale a fornire parere tecnico sulla rispondenza delle divise da carabiniere indossate da talune comparse, nonché sulla disposizione delle stesse comparse nell'aula giudiziaria.

Il Ministro della difesa: GUI.

LOBIANCO, ARMANI, CRISTOFORI, PREARO, ANDREONI, STELLA, TRAVERSA, PALMITESSA, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, BALDI, SORGI, SANGALLI, SPERANZA E TANTALO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che in avvenire non abbiano ulteriormente a verificarsi gli incresciosi ritardi nella pubblicazione dei prezzi di acquisto nazionali che hanno in gran parte reso inefficiente il sistema degli interventi sul mercato dei prodotti ortofrutticoli.

Analoga istanza si rivolge perché il ministro intervenga in sede comunitaria per superare tutte le difficoltà che in passato non hanno consentito la fissazione e la pubblicazione dei prezzi di base e di acquisto CEE sempre degli ortofrutticoli, con un tempestivo anticipo nei riguardi dell'inizio delle rispettive campagne di commercializzazione.

La tempestiva determinazione e conoscenza dei ricordati prezzi è presupposto indispensabile per il conseguimento delle finalità che si propone la regolamentazione in materia giacché essi non solo rappresentano il parametro essenziale per la constatazione delle crisi di mercato, ma forniscono un sicuro orientamento per le contrattazioni degli operatori interessati.

Il ritardo della pubblicazione dei prezzi da parte della CEE provoca inevitabilmente dannosi ritardi nell'emanazione dei decreti nazionali relativi ai prezzi di acquisto, per cui i meccanismi di difesa il più delle volte si rendono inefficienti, come si è già verificato nel passato per vari prodotti ed anche di recente per i cavolfiori. Questo prodotto è rimasto infatti scoperto per oltre un mese dalla protezione delle misure di intervento che sicuramente sarebbero scattate perché il livello dei prezzi sui nostri mercati rappresentativi più volte è rimasto al di sotto di quelli di acquisto comunitari.

Particolarmente sentita è la necessità di intervenire per far fissare e rendere noti i prezzi di base e di acquisto del pomodoro entro la prima metà di febbraio. La sollecita fissazione dei prezzi di acquisto nazionali dei pomodori in epoca anteriore al periodo delle semine ordinarie — essendo questa coltura a ciclo breve — è presupposto indispensabile per la determinazione dei piani di coltivazione e per il raggiungimento di una disciplina qualitativa meglio rispondente alle richieste dei consumatori, anche ai fini di una migliore definizione delle trattative economiche con gli operatori commerciali ed industriali. (4-03738)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno chiarire, innanzitutto, che ai prezzi di base e d'acquisto è affidata la funzione di preservare il mercato da forti flessioni delle quotazioni e di assicurare, conseguentemente, agli agricoltori un livello minimo di reddito. È da escludere, invece, che i cennati prezzi forniscano indicazioni certe ai fini delle contrattazioni, e ciò è comprovato dal fatto che i prezzi di acquisto — in particolare quelli dei cavolfiori e pomodori — sono fissati al 40-45 per cento del prezzo di base, il quale, nell'attuale regolamentazione ortofrutticola, assolve ad una funzione analoga a quella assolta dal prezzo indicativo in altri settori disciplinati dalla politica agricola comune.

Devesi, per altro, far rilevare che la determinazione dei prezzi in argomento, sia comunitari sia nazionali, è sempre intervenuta prima dell'inizio della campagna di commercializzazione dei relativi prodotti. Il ritardo verificatosi lo scorso anno nella determinazione dei prezzi nazionali d'acquisto è dipeso unicamente dalle difficoltà d'accordo incontrate dal Consiglio della CEE all'atto della fissazione dei prezzi di base e d'acquisto, che, come è noto, ha avuto luogo in tre tempi.

Infatti, nell'impossibilità di procedere alla fissazione dei prezzi comuni per l'intera campagna di commercializzazione (1° maggio 1968-30 aprile 1969), il Consiglio della CEE ha stabilito detti prezzi, rispettivamente, per il periodo 1° maggio-31 ottobre 1968; 1° novembre-31 dicembre 1968 e 1° gennaio-30 aprile 1969.

È da aggiungere che si è regolarmente provveduto alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dei prezzi di acquisto nazionali, che sono stati portati a conoscenza degli interessati ancor prima della loro pubblicazione, a mezzo di comunicati stampa e giornali specializzati.

Ciò premesso, si assicura che la nostra delegazione non mancherà di adoperarsi perché la fissazione dei prezzi per la prossima campagna abbia luogo, in sede comunitaria, col debito anticipo rispetto all'inizio della campagna di commercializzazione, al fine di consentire una tempestiva determinazione dei prezzi nazionali d'acquisto.

Il Ministro: VALSECCHI.

LOMBARDI MAURO SILVANO E ZUCCHINI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che presso lo stabilimento Dalmine di Massa, 35 operai,

alle dipendenze di due ditte appaltatrici, da oltre tre anni sono sistematicamente utilizzati nel normale processo produttivo aziendale e sono retribuiti con paghe orarie inferiori a quelle previste dai contratti di lavoro per l'espletamento di dette mansioni.

Se considerino questa situazione in contrasto con quanto disposto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e se, per rimediare a questa flagrante violazione della ricordata legge, ritengano opportuno dare disposizioni perché i 35 operai in parola siano assunti alle dirette dipendenze dello stabilimento Dalmine di Massa. (4-03658)

RISPOSTA. — In mancanza di precise indicazioni si ritiene che le ditte appaltatrici, alle quali si riferisce l'interrogazione, siano due aziende di Massa Carrara che, all'interno dello stabilimento, svolgono operazioni di carico e scarico dai vagoni ferroviari e dagli autocarri ed altre attività strettamente connesse, utilizzando circa 20 operai.

Tale situazione non si presenta in contrasto con quanto stabilito dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, poiché, nella specie, la Dalmine ha fatto ricorso ad appalti di lavori previsti e consentiti dalla legge sopra citata.

Non sussiste, pertanto, a carico della stessa Dalmine, alcun obbligo di procedere alla assunzione alle proprie dipendenze degli operai delle ditte appaltatrici, come richiesto dagli interroganti.

Per quanto riguarda, poi, la retribuzione corrisposta agli operai di cui sopra è cenno, si fa presente che le due ditte di Massa — che impiegano il proprio personale non solo presso la Dalmine, ma contemporaneamente anche presso altre aziende — applicano nei confronti dei dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per la « meccanica varia », settore nel quale esse sono inquadrate.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
FORLANI.

LUBERTI, D'ALESSIO E CARUSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere la ridicola, ingiusta, contraddittoria ed incresciosa situazione venutasi a creare tra i dipendenti degli enti locali riguardo al modo come le prefetture interpretano ed applicano la circolare ministeriale che impone il conglobamento dello stipendio e degli assegni in godimento al 31 dicembre 1961.

In particolare, mentre si contesta la legittimità di detta circolare, nel contempo si de-

nuncia come la prefettura di Latina adotti due pesi e due misure per i dipendenti degli enti locali nella stessa provincia di Latina.

Mentre, infatti, i dipendenti del comune di Latina e quelli dell'amministrazione provinciale hanno potuto fruire dell'invocato conglobamento, a seguito di regolare approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa che pure ha ravvisato per essi dipendenti la stessa situazione in relazione alla ben nota circolare, detto conglobamento dell'assegno integrativo e dell'assegno temporaneo nello stipendio viene ripetutamente negato dallo stesso organo tutorio per i comuni di Aprilia, Sabaudia, Sezze e Terracina.

Si confida nell'intervento del ministro per eliminare questa congerie di disparità create in mezzo ai dipendenti degli enti locali per effetto di un certo tipo di circolari, illegittime quanto inopportune, per altro ora applicate e ora disapplicate dallo stesso organo tutorio con discutibile senso di giustizia.

(4-04675)

RISPOSTA. — Le retribuzioni base delle carriere tipiche del personale statale sono rimaste immutate dal 1956 al 1961. Solo a decorrere dal 1° gennaio 1962 venne disposta — attraverso la legge del 19 aprile 1962, n. 176 per il personale del Ministero dell'interno e, con altri sei provvedimenti legislativi paralleli, per i dipendenti di altre amministrazioni dello Stato specificatamente indicate, che non fruivano di altre indennità particolari — la concessione di un assegno mensile di lire 70 per punto di coefficiente dello stipendio, goduto alla data del 31 dicembre 1961.

Per il personale cosiddetto « sganciato », viceversa, l'assegno innanzi detto venne concesso soltanto per la maggiore differenza dell'assegno stesso rispetto a quello già goduto alla data del 31 dicembre 1961.

Successivamente, la retribuzione base del suddetto personale « non sganciato » e per effetto della legge 28 gennaio 1963, n. 20, ebbe un ulteriore aumento di lire 80 per punto di coefficiente (assegno temporaneo) a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, veniva, infine, disposto il conglobamento dell'assegno temporaneo a decorrere dal 1° gennaio 1965 e con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, quello dell'assegno mensile a decorrere dal 1° marzo 1966.

Naturalmente i detti assegni divennero parte integrante degli stipendi degli statali,

alle decorrenze suindicate, nell'ammontare per punto di coefficiente, calcolato sulla base degli stipendi in godimento al 31 dicembre 1961.

Secondo i principi generali, i benefici di natura economica disposti dallo Stato in favore dei propri dipendenti non si applicano automaticamente ai dipendenti degli enti locali.

Ciononostante, questo Ministero con circolare del 15 luglio 1966 PEL n. 14/66 ritenne opportuno di rappresentare agli enti locali che avrebbero potuto procedere al conglobamento degli assegni, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, a condizione che il conglobamento stesso fosse effettuato sulla base degli stipendi iniziali in godimento al 31 dicembre 1961, cioè come disposto per i dipendenti statali. Qualora, poi, successivamente a tale data, fossero state apportate modifiche al trattamento tabellare, a qualsiasi causa dovute, i benefici relativi avrebbero dovuto essere detratti da quelli derivanti dalla suindicata operazione di conglobamento.

Appare quindi di tutta evidenza che ove gli enti locali, nell'esercizio della loro facoltà discrezionale, intendano estendere al personale i benefici della concessione degli assegni e del conglobamento, ciò possano fare prendendo per base gli stipendi in vigore alla predetta data del 31 dicembre 1961; in caso contrario, al personale degli enti locali verrebbe concesso un duplice vantaggio e, in sostanza, il beneficio del conglobamento si tradurrebbe, per loro, in un vantaggio economico superiore a quello goduto dagli statali, a favore dei quali le provvidenze in questione sono state inizialmente adottate.

Ciò premesso, in via generale, va precisato, in merito al caso specifico del conglobamento dei comuni della provincia di Latina, che tali amministrazioni intenderebbero provvedere al conglobamento degli assegni mensile e temporaneo (lire 70 e lire 80 per punto di coefficiente) operando sugli stipendi iniziali, attualmente in godimento, prescindendo cioè dalle disposizioni impartite con la citata circolare del 15 luglio 1966 n. 14/66.

Tale richiesta, basata soprattutto sulla considerazione che per i dipendenti del comune di Latina e di quell'amministrazione provinciale era stata consentita l'adozione di criteri diversi, non ha potuto essere accolta, in quanto, pur tenendo presente le ragioni equitative sulle quali la richiesta appariva fondata, non si è potuto prescindere dal considerare che l'estensione di una concessione eccezionalmente fatta, per valutazioni del tutto

particolari e specifiche, non avrebbe mancato di incoraggiare analoghe istanze da parte del personale di altri enti, con il risultato di rendere normale il superamento dei limiti posti in materia di conglobamento nel preminente interesse del contenimento della spesa degli enti locali.

Pertanto, ogni eventuale differenza riscontrabile tra ente ed ente, non può ricondursi all'ipotesi della disparità di trattamento, il cui verificarsi — com'è noto — ha per presupposto un'assoluta coincidenza di condizioni obiettive e subiettive.

Il Ministro: RESTIVO.

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere con tutta urgenza per risolvere i paurosi e preoccupanti fenomeni di erosione della spiaggia di Marina di Massa, secondo i voti espressi dalle autorità locali ed anche ultimamente dal comitato di agitazione costituitosi su iniziativa dell'Azienda di soggiorno e turismo. (4-04345)

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato dall'interrogante circa i fenomeni di erosione della spiaggia di Marina di Massa si comunica che è in corso di costruzione un impianto di refluimento di materiale sabbioso all'esterno del porto di Marina di Carrara, la cui entrata in funzione è prevista per il prossimo maggio a meno che non prevedibili avverse condizioni del mare dovessero ritardare la ultimazione del pontile sul quale dovrà essere installata l'idrovora.

Nel frattempo, per il ripascimento dell'arenile prospiciente la zona centrale di Marina di Massa è già in atto, in base a perizia approvata nello scorso esercizio, il versamento di materiale sabbioso trasportato via terra; inoltre, allo scopo di assicurare la continuità del predetto ripascimento è stata recentemente approvata una ulteriore apposita perizia.

Il Ministro: MANCINI.

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966, n. 605, disporre per l'emanazione del regolamento di applicazione della legge mede-

sima, al fine di dare la possibilità al personale dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato di avvalersi delle agevolazioni previste in materia di costruzione ed acquisto di alloggi, attraverso l'assunzione di mutui a tasso agevolato. (4-04975)

RISPOSTA. — Superate le non lievi difficoltà, di ordine pratico e giuridico, che l'applicazione della legge n. 605 del 1966 ha finora comportate ed assicurato il reperimento dei fondi indispensabili per poter elaborare un primo programma di congrui interventi, l'azienda ferroviaria, dopo preliminari scambi di vedute con le organizzazioni sindacali, è giunta a predisporre gli schemi:

1) dei bandi di prenotazione per ognuna delle provvidenze previste;

2) dei criteri da seguire per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti alle provvidenze stesse;

3) del programma di costruzione alloggi e di erogazione previsti;

4) della convenzione con la Banca nazionale delle comunicazioni per i mutui previsti dall'articolo 12 e per le polizze d'assicurazione di cui all'articolo 14 della legge medesima.

Ultimate quindi altre insopprimibili formalità, la questione sarà al più presto sottoposta al consiglio di amministrazione per le conseguenti determinazioni.

Il Ministro: MARIOTTI.

MASCHIELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi difficoltà che la mancata realizzazione di alcuni capisaldi della viabilità maggiore umbra causa per le popolazioni e per le attività economiche e sociali della regione difficoltà di cui si sono resi interpreti i consigli comunali di Perugia e Foligno-Terni e numerosi convegni organizzati in questi ultimi tempi; per conoscere in particolare:

a) quali misure intenda prendere il Governo per superare le difficoltà frapposte dalla soprintendenza ai monumenti di Perugia al tracciato preparato dall'ANAS per la variante Ponte San Giovanni-Olmo della strada statale n. 75 e, comunque per conoscere le misure che il Governo intende prendere per accelerarne la realizzazione. Tale opera, infatti, è di fondamentale importanza non solo perché libererebbe Perugia da un traffico soffocante ma perché servirebbe altresì ad evitare nella frazione suburbana di Ponte

San Giovanni ingorghi paurosi che sono causa giornaliera di incidenti e di disgrazie spesso mortali;

b) quali programmi tecnici e finanziari abbia approntato l'ANAS per porre finalmente mano al completo e razionale riammodernamento della strada statale n. 3 Flaminia per il tratto da Foligno a Osteria del Gatto, ponendo termine alla politica degli interventi episodici e dei rattoppi e superando una situazione che ormai è divenuta insostenibile;

c) i tempi di realizzazione dei tratti mancanti della E 7 e cioè: il tratto da Selvarelle a Narni Scalo secondo il tracciato proposto dal consiglio comunale di Terni, e il tratto da Narni scalo a Nera Montoro secondo il progetto presentato dal comitato regionale della programmazione economica umbra e recentemente adottato dall'ANAS. La frana caduta proprio in questi giorni sulla Ortona ed il ripetersi di paurosi incidenti pongono in modo drammatico l'esigenza di una rapida soluzione del problema tenendo conto che il tratto Narni scalo-Nera Montoro ha la triplice funzione: di tratto terminale della strada statale n. 3 Flaminia, di raccordo autostradale per Terni e di tratto terminale per tutto il traffico proveniente da nord attraverso la E 7;

d) le misure che il Governo intende prendere per sollecitare la completa attuazione del raccordo autostradale Olmo-Bettolle di cui, dopo tanti anni, solo recentemente sono stati aperti al traffico 9 chilometri nel tratto intermedio;

e) infine il preciso tracciato ed i tempi di attuazione della superstrada trasversale Grosseto-Fano soprattutto per il tratto che interessa l'Umbria. (4-03062)

RISPOSTA. — Per quanto concerne le difficoltà frapposte dalla soprintendenza alle antichità dell'Umbria per la realizzazione della variante al tratto della strada statale n. 75-bis « del Trasimeno » cui accenna l'interrogante, si informa che la variante stessa è stata suddivisa in due lotti e per il primo di tali lotti, interessante l'Ipogeo dei volumni, sono in fase di definizione gli accordi con la predetta soprintendenza la quale sarebbe disposta a concedere il proprio nulla osta, dietro opportuni spostamenti dell'asse del tracciato, per interessare il meno possibile i reperti archeologici.

Non appena sarà definito il nuovo tracciato si potrà provvedere all'approvazione del progetto ed all'appalto dei relativi lavori.

Circa il secondo lotto della variante che assicurerà il collegamento della « E-7 » con la località Olmo, si informa che il relativo tracciato di massima è previsto nel piano regolatore generale della città di Perugia e che alla sua realizzazione potrà provvedersi compatibilmente con le disponibilità del bilancio ordinario dell'ANAS.

Per quanto concerne l'ammodernamento completo e razionale del tronco della strada statale n. 3 « Flaminia » compreso fra Foligno ed Osteria del Gatto, richiesto dall'interrogante, si fa presente che il relativo problema è tenuto ben presente dall'ANAS e che al riguardo sono stati già eseguiti studi di larga massima a cura del compartimento di Perugia in base ai quali è risultato che i relativi lavori comportano una spesa non inferiore a lire 10 miliardi.

Pertanto i necessari interventi lungo il tronco della strada statale n. 3 avanti indicati potranno essere soltanto eseguiti gradualmente ed in stretta dipendenza con le disponibilità finanziarie del bilancio ordinario dell'ANAS.

Per la realizzazione dei tratti della E-7 cui accenna l'interrogante si informa che, relativamente a quello compreso fra Selvarelle e Narni scalo, è stato recentemente redatto a cura del compartimento di Perugia un progetto di massima nel quale è previsto il tracciato proposto dal consiglio comunale di Terni e quello proposto dall'associazione Amerina, che sarà sottoposto quanto prima all'esame dei competenti organi tecnici dell'ANAS per la determinazione della soluzione più idonea in relazione alle caratteristiche tecniche ed economiche del nuovo tratto stradale.

Per il tratto compreso fra Nera Montoro e Narni scalo costituente il secondo lotto del raccordo autostradale Terni-Orte, il consiglio di amministrazione dell'ANAS si è espresso favorevolmente ed è prossimo l'appalto dei relativi lavori.

Per quanto riguarda il raccordo autostradale della città di Perugia (località Olmo) con la stazione di Bettolle dell'autostrada Milano-Napoli, si precisa che il secondo lotto è stato recentemente aperto al transito e che proseguono regolarmente i lavori di costruzione del primo lotto, compreso fra Bettolle e lo svincolo con la strada statale n. 71 e quelli di costruzione del terzo lotto, compreso fra Passignao ed Olmo, i quali, salvo imprevisti, dovrebbero essere ultimati entro i rispettivi termini contrattuali.

Per quanto riguarda, infine, il tratto umbro della strada di grande comunicazione

Grosseto-Fano si fa presente che il relativo tracciato si svolge tra la località « Le Ville » e il « Valico di Guinza ».

Allo stato attuale, però, non è possibile precisare i tempi di attuazione della predetta arteria, non essendovi disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

MASCIADRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i criteri che guidano le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie per le promozioni dei funzionari centrali e periferici del Ministero dell'interno, con particolare riferimento ai funzionari di pubblica sicurezza.

Ove questi criteri, i relativi punti di merito in relazione alla attività prestata ed alla qualità del servizio ed inoltre ad altri coefficienti non fossero certi e, per una buona parte, noti e vincolanti, l'interrogante chiede come si possa dare certezza del rispetto dei diritti degli aspiranti alle promozioni e prova eventuale (ove fosse richiesta, ad esempio da chi è investito di mandato parlamentare) che non si siano esercitate preferenze. (4-04954)

RISPOSTA. — Nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza, quali impiegati civili dello Stato, trovano applicazione — per quanto concerne specificamente i sistemi di promozione — le disposizioni in materia contenute nel vigente statuto giuridico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

In particolare, per le promozioni mediante scrutinio di merito comparativo — cui sembra voglia riferirsi l'interrogante — si applicano i principi e le procedure indicati dall'articolo 169 del menzionato statuto giuridico e dagli articoli 62 e seguenti del citato regolamento n. 686, ai quali il consiglio di amministrazione si è sempre scrupolosamente uniformato.

È da tener presente che qualora gli interessati si ritengano lesi dalle determinazioni adottate dall'amministrazione, è sempre possibile per gli stessi far uso dei normali rimedi che la legge appresta per la tutela degli interessi eventualmente lesi.

Il Ministro: RESTIVO.

MASCOLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di disagio ed esasperazione in cui vivono 700 e più contadini della sacca orientale di Sannicandro Garganico (Foggia) e circa 400 pescatori del comune di Lesina in provincia di Foggia a causa della insufficienza e della inadeguatezza delle opere di bonifica del bacino del Lago di Lesina e dei conseguenti danni che esse provocano alla pesca ed alle coltivazioni di centinaia di ettari di terreno.

Per conoscere in ordine alla gravità della situazione quali opportune azioni e quali definitivi interventi nell'ambito delle rispettive competenze intendano svolgere per affrontare e risolvere l'urgente e grave problema e eliminare le gravi tensioni sociali determinatesi nei due comuni.

Se ritengano di intervenire presso il consorzio generale di bonifica di Capitanata per una sollecita redazione ed approvazione di un progetto il quale preveda:

a) lavori per la elevazione ed il potenziamento dell'arginatura del lago, ritenuti sufficienti, a parere di tecnici, per risolvere anche in via immediata sia il problema della pesca sia quello delle coltivazioni delle terre limitrofe;

b) nuove opere di bonifica ed una revisione di quelle esistenti, ormai incompatibili o quanto meno insufficienti in tutto il *polder* interessato. (4-03528)

RISPOSTA. — Il consorzio per la bonifica della Capitanata ha in corso di elaborazione un progetto per il completamento della bonifica della sacca orientale del Lago di Lesina, dell'importo di lire 80 milioni da finanziare con i fondi recati dalla legge 27 luglio 1967, n. 632, sulla difesa del suolo.

Tale progetto è stato incluso nel programma predisposto dal suddetto ente ed approvato dal Ministero.

Per quel che concerne, poi, l'elaborazione ed il potenziamento dell'argine circumlacuale e la revisione delle opere di bonifica realizzate nel *polder* del Lago di Lesina, il consorzio medesimo ha assicurato che tali lavori saranno inclusi nel prossimo programma di interventi.

Le possibilità di finanziamento di queste ultime opere dipenderanno però dall'entità dei fondi di cui il Ministero potrà disporre sulle autorizzazioni di spesa che saranno re-

cate dalla emanata legge sulla difesa del suolo, nonché dal grado di priorità che le opere stesse presenteranno nel quadro generale delle esigenze da soddisfare.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: VALSECCHI.

MATTARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni del ritardo nella esecuzione dei lavori di ampliamento e miglioramento della strada statale n. 16 nel tratto Cesenatico-Rimini.

L'interrogante, nel rilevare la urgenza dei lavori di che trattasi per adeguare anche quel tronco alle esigenze dell'importante traffico turistico che si svolge sulla strada statale n. 16, fa presente l'opportunità che l'ampliamento e potenzialmento del tratto stradale in questione avvenga nell'attuale tracciato e comunque si eviti la discesa a mare per non comprimere ulteriormente la fiorente località turistica di Igea Marina in continuo sviluppo. (4-02839)

RISPOSTA. — I lavori di ammodernamento lungo la strada statale n. 16 Adriatica sono già in corso, per un importo di lire 605 milioni, tra Bordonchio e Rimini del tratto Cesenatico-Rimini.

Per quanto concerne il tratto Cesenatico-Bordonchio era stato previsto lo spostamento dell'attuale sede con la costruzione di una variante lato mare, in considerazione della natura prevalentemente argillosa e torbosa dei terreni attraversati dalla sede attuale.

Tale soluzione di variante è stata avvertata dal comune di Igea Marina, in quanto ritenuta pregiudizievole allo sviluppo edilizio dell'abitato.

Pertanto, nell'intento di accogliere i desideri del comune interessato, l'ANAS, dopo aver effettuato ricerche e studi geotecnici, ha deciso di procedere all'ammodernamento del tratto in questione nella sede attuale.

Si assicura, infine, che il progetto relativo è in avanzata fase di redazione.

Il Ministro: MANCINI.

MATTARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere gli intendimenti del suo Ministero in merito alla richiesta avanzata da alcune società per gli esercizi aeroportuali tendente ad aumentare i diritti d'approdo e partenze per l'uso degli aerodromi aperti al traffico civile.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

L'interrogante si permette far presente che l'eventuale aumento dei diritti di approdo dopo l'avvenuto aumento delle tasse aeroportuali aggraverebbe notevolmente il traffico aereo turistico verso l'Italia, stante la concorrenza già in atto, da parte di altre nazioni.

L'interrogante confida che, in ogni caso, vengano esclusi da detto aumento quegli aeroporti che hanno esclusivamente un traffico turistico. (4-02840)

RISPOSTA. — L'aumento dei diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico civile previsto dalla legge 9 gennaio 1956, n. 24, è stato chiesto dalla SEA che gestisce gli aeroporti di Linate e della Malpensa.

La richiesta è motivata dal fatto che i diritti attualmente applicati sui predetti aeroporti sono, nella loro misura, gli stessi della data di entrata in vigore della legge succitata malgrado siano intervenuti, nel frattempo, mutamenti di ordine economico tali da renderli inadeguati a coprire i costi dei servizi resi, le spese di manutenzione e di ammodernamento.

Il problema riguarda oltre che gli aeroporti di Milano anche gli altri gestiti direttamente dallo Stato o dati in concessione.

Comunque la questione, che rientra anche nelle competenze dei Ministeri del tesoro e delle finanze, è tuttora allo studio e, pertanto, sulla domanda della SEA non è stata finora adottata alcuna decisione.

Si assicura che, in ogni caso, sarà tenuto nel debito conto l'interesse del nostro paese nei confronti del movimento turistico che rappresenta una componente essenziale della nostra economia.

Il Ministro: MARIOTTI.

MATTARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno includere nelle località colpite da calamità naturali di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1968 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 258, le seguenti zone del comune di Faenza (Ravenna):

Commenda: dalla via Emilia fino alla via delle Vigne, per la parte a monte e tutta la parte a valle;

Pieve Ponte: tutta la zona a valle della via Emilia;

Felisio: tutta la parte sotto il comune di Faenza;

San Silvestro: per il territorio delimitato con la via Cerchia, i confini con la frazione

San Pier Laguna, la via Granarola e la via Ravegnana;

Sant'Andrea: tutta la zona;

Mezzeno: tutta la zona;

Fossolo: tutta la zona, che nel citato decreto ministeriale era erroneamente indicata appartenente al territorio del comune di Russi;

Boncellino: tutta la zona sotto il comune di Faenza.

L'interrogante fa presente che la richiesta è motivata dai notevoli danni subiti nell'agricoltura del comune di Faenza per le avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 30 marzo 1968 (gelate e grandinate) e della grave crisi economica in cui sono venuti a trovarsi i produttori agricoli colpiti. (4-02960)

RISPOSTA. — La richiesta dell'interrogante ha trovato completo accoglimento da parte del Ministero, il quale, con decreto del 19 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 marzo 1969, n. 69, ha delimitato, ai sensi del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, altre zone agrarie della provincia di Ravenna, comprendendovi, per il comune di Faenza, tutte quelle segnalate dall'interrogante medesimo.

In tali zone, pertanto, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, potranno essere attuate le provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, rispettivamente, per il ripristino delle strutture e la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Il Ministro: VALSECCHI.

MENICACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quante pratiche siano tuttora inevase presso gli uffici competenti del genio civile e del provveditorato alle opere pubbliche di Perugia conseguenti a domande inoltrate dai cittadini del comune di Cascia (Perugia) e limitrofi per essere ammessi ai benefici della legge speciale varata a seguito del violentissimo terremoto verificatosi 6 anni or sono e conseguentemente se esista carenza dei fondi statuiti da detta legge, tale da ostacolare la definizione delle pratiche stesse.

Per sapere, inoltre, se risponda a verità quanto sembra confermato da tutta la cittadinanza di Cascia per la quale il sindaco di quel comune avrebbe ottenuto i benefici di cui alla legge surrichiamata ricostruendo un

edificio di proprietà comunale sito in via Roma lesionato prima che si fosse verificato il movimento tellurico e per la quale molti altri cittadini avrebbero avanzato domande, in parte già accolte, allo stesso scopo con riferimento ad edifici, acquistati proprio con fini speculativi, fatiscenti e abbandonati senza che il terremoto li abbia in qualche modo ulteriormente pregiudicati. (4-02741)

RISPOSTA. — Le domande di contributo per lavori di riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dal terremoto del 1962 nel comune di Cascia, presentate nei termini di legge all'ufficio del genio civile di Perugia, sono 1.466, delle quali soltanto 515 sono corredate della prescritta documentazione e dei progetti.

Delle dette 515 pratiche complete sono state istruite e trasmesse al competente provveditorato alle opere pubbliche 305, delle quali 277 sono state già finanziate. Si aggiunge che presso lo stesso istituto giacciono 78 pratiche, per le quali è prevista una spesa di circa 370 milioni.

In proposito si fa presente che con la legge 28 marzo 1968, n. 373, sono stati stanziati lire 50 miliardi, ripartiti in sei esercizi finanziari, dal 1968 al 1973, per provvedere agli ulteriori interventi per il ripristino degli edifici colpiti dal sisma anzidetto.

Sullo stanziamento dell'esercizio 1968 è stata assegnata al ripetuto provveditorato, per il comune di Cascia, la somma di lire 150 milioni ed altri fondi saranno assegnati nei prossimi anni, per cui si ritiene che tutte le pratiche di concessione di contributi a favore dei terremotati di detto comune potranno essere definite entro il suindicato periodo di cui alla legge n. 373.

Si informa, per altro, che delle anzidette pratiche, riguardanti le proprietà private, solo 19 riflettono domande avanzate da cittadini che hanno acquistato la proprietà dell'immobile danneggiato successivamente al terremoto del 1962 e che hanno richiesto il contributo dello Stato, in loro favore, come consentito dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Al riguardo si precisa che delle 19 domande dianzi citate, sei sono state respinte e solo 13 sono state accolte.

Trattasi, perciò, di una modesta percentuale rispetto al numero delle domande istruite.

Inoltre, quattro delle tredici domande accolte riguardano acquisiti fatti tra parenti al fine di accentrare l'unità immobiliare in una

unica persona anziché tenere frazionata una proprietà di modesto valore.

Per tali domande risulta che l'accertamento del danno è stato effettuato direttamente dal tecnico incaricato dall'ufficio istruttore o da una commissione mista e, nei casi dubbi, mediante riservate informazioni assunte dagli organi di polizia.

Infine, per quanto riguarda l'edificio di proprietà comunale sito in via Roma — citato dall'interrogante — si fa presente che il danno sismico subito dallo stesso è stato accertato direttamente dal competente ufficio del genio civile.

D'altra parte la dichiarazione di dipendenza del danno dal detto evento calamitoso è stata oggetto di due delibere adottate alla unanimità dal consiglio comunale di Cascia, rispettivamente in data 3 maggio 1964, n. 47/5 e 11 aprile 1965, n. 58/4, allorché il comune stesso approvò il progetto di ricostruzione dell'immobile, chiedendo l'intervento dello Stato.

Il Ministro: MANCINI.

MENICACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

1) il consorzio per l'acquedotto della valle umbra con sede a Foligno, che gestisce un acquedotto realizzato a spese dello Stato per servire i comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritardi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello e Trevi, che è stato costruito con una spesa di mezzo miliardo di lire per essere alimentato con 125 litri al secondo di acqua potabile, da prelevarsi dalla sorgente di Alzabove di Rasiglia, non è in grado di far funzionare regolarmente tale importante opera, già ultimata e collaudata da tempo, per il fatto che fino a questo momento può fruire di soli 50 litri al secondo di acqua concessi con il decreto ministeriale del 12 dicembre 1956;

2) il consorzio stesso in data 3 giugno 1964, trasmise al Ministero dei lavori pubblici tramite il genio civile di Perugia e previo parere di competenza dell'ispettorato superiore del genio civile per il Tevere regolare domanda di concessione per gli altri 75 litri residui senza esito ad oggi;

3) allo stato delle cose i comuni interessati dall'acquedotto possono beneficiare di quantitativi di acqua molto inferiori a quelli previsti e, pertanto, insufficienti ai reali bisogni della popolazione determinando così situazioni gravi dal punto di vista igienico sa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

nitario — lo stato attuale e l'esito della pratica in questione e se ritenga di emanare con sollecitudine il richiesto decreto di concessione. (4-03426)

RISPOSTA. — La pratica segnalata dall'interrogante e relativa alla assentenda concessione di derivazioni di acqua dalla sorgente Alzabove (fiume Mentore) a favore del consorzio per l'acquedotto della valle umbra, è già stata trasmessa al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il prescritto esame e parere.

Pertanto, si assicura che, non appena detto consesso si sarà pronunciato, verranno adottati i provvedimenti conseguenziali.

Il Ministro: MANCINI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quanto occorra attendere perché sia disposto il potenziamento dell'ente di sviluppo per l'Umbria, cui è demandato il compito di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale, ma che da circa due anni è costretto ad operare con personale pari a circa un terzo del suo organico e quindi limitato in tutte le sue attività peculiari, e in quanto tale è cagione di delusione delle aspettative di tutti coloro che in Umbria vivono ed operano sulla terra.

In particolare, per sapere quando ritenga di bandire il concorso previsto per legge per l'assunzione del 50 per cento dell'organico e quali siano i motivi che ad oggi ostano a tale formalità, il cui espletamento si rende ormai improcrastinabile perché l'ente possa contribuire a risolvere la crisi economica che in senso lato caratterizza da anni la regione Umbra e che sta toccando limiti di depressioni sempre più bassi. (4-04656)

RISPOSTA. — Si premette che, come è noto, le spese di funzionamento degli enti di sviluppo fanno carico a uno stanziamento fisso annuale (articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901) mentre quelle relative ai singoli interventi trovano copertura nelle leggi che prevedono gli interventi stessi (piano verde n. 2, legge per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ecc).

Di conseguenza, la dimensione operativa degli enti dipende dall'entità dei mezzi disponibili sulle autorizzazioni di spesa disposte dal piano verde e dalle altre leggi a favore dell'agricoltura.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ente di sviluppo nell'Umbria, si fa rilevare che, in attuazione del citato articolo 6 della legge del 1965, n. 901, è stata assegnata, all'ente stesso, per l'esercizio finanziario 1969, la somma di lire 500 milioni, la stessa somma, cioè, dell'esercizio precedente, mentre le assegnazioni disposte a favore degli altri enti di sviluppo hanno dovuto subire una riduzione di circa il 35 per cento rispetto a quelle degli esercizi precedenti.

Il Ministero, comunque, ha predisposto un disegno di legge, attualmente all'esame del tesoro, per il rifinanziamento degli enti di sviluppo, riservandosi, non appena il provvedimento avrà completato il proprio iter legislativo, di concedere all'ente di sviluppo nell'Umbria le necessarie anticipazioni di fondi.

Per quanto concerne il problema del personale, si rammenta che l'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, dispone l'adozione, da parte degli enti di sviluppo, di regolamenti organici, informati ai principi dell'impiego statale. In tali regolamenti, apposite norme transitorie regoleranno l'inquadramento in ruolo del personale, mediante concorsi tra il personale stesso in servizio al 31 dicembre 1964.

Il citato articolo stabilisce, inoltre, che non può essere assunto nuovo personale, se non per pubblico concorso, da bandirsi dopo l'adozione del regolamento organico.

In adempimento alla legge, gli enti di sviluppo hanno predisposto i regolamenti, che sono stati trasmessi da questo Ministero, per l'approvazione di concerto, a quello del tesoro.

Allo stato attuale, si stanno esaminando le osservazioni, recentemente formulate dal predetto Ministero.

Il Ministro: VALSECCHI.

MINASI, AVOLIO E CACCIATORE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda avviare a soluzione l'indilazionabile problema della stazionamento della ferrovia concessa « Valle Caudina » al fine di evitare che l'ingordigia di un « negriero » possa sfruttare il finanziamento dello Stato a scopo di profitto personale, lasciando lo stato di quella ferrovia nel più pericoloso abbandono; le vetture in gran parte sono quelle acquistate nel 1931, di seconda mano, costruite ed usate per le linee tranviarie, alcune sprovviste di gabinetti igienici; il personale, non avendo potuto ottenere degli

accordi aziendali, a differenza di tutte le altre linee concesse, subisce la rigorosa applicazione della legge del 1923, n. 2328; mentre le tariffe che gli utenti sono costretti a pagare sono superiori del 30 per cento a quelle delle ferrovie dello Stato.

Se ritenga di stroncare l'interferenza, che a scopo elettorale, ad oggi, ha evitato il provvedimento di statizzazione unanimemente sollecitato. (4-04503)

RISPOSTA. — Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ha già istituito una apposita commissione di studio delle varie questioni tecniche ed economiche riguardanti il passaggio alle ferrovie dello Stato della ferrovia Benevento-Cancello (« Valle Gaudina »), in modo da avviare al più presto a soluzione tale problema.

Circa il suo stato di efficienza, si precisa che in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono stati recentemente effettuati notevoli lavori di ammodernamento, con una spesa di circa 833 milioni, di cui 605 milioni a carico dello Stato e il rimanente a carico del concessionario. Con tale ammodernamento la linea è stata elettrificata, sono stati migliorati gli impianti fissi in linea ed è stato approvigionato un certo quantitativo di materiale rotabile nuovo. Non si è potuto fare di più per la scarsità dei fondi a disposizione.

Circa il trattamento del personale, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile non può imporre accordi aziendali che escano fuori dalla legge vigente, mentre per quanto riguarda le tariffe, esse sono quelle risultanti dai successivi aumenti regolarmente autorizzati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, malgrado i quali la ferrovia risulta ancora notevolmente deficitaria essendo fortemente aumentati in questi ultimi anni i costi di esercizio.

Il Ministro: MARIOTTI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere i motivi per cui i lavori per la costruzione della scuola media di Gramolazzo (Lucca), iniziati nel 1966 con un impiego di denaro di oltre 30 milioni, da oltre un anno sono stati interrotti.

(4-01278)

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione della scuola media nella frazione Gramolazzo nel comune di Minucciano, iniziati il 6

aprile 1967, sono stati sospesi nel successivo mese di settembre, in quanto, in fase esecutiva, gli scavi di sbancamento hanno messo in luce una natura argillosa del terreno di sedime, tale da preoccupare l'amministrazione comunale.

Questa ha richiesto, quindi, l'intervento di un geologo, il professor Nardi dell'università di Pisa, che, effettuati due sopralluoghi, ha espresso il parere che il terreno non è idoneo ai fini della costruzione dell'edificio.

A detto parere si sono opposti i progettisti, che ritengono di poter utilizzare l'area con opportune opere di consolidamento.

In considerazione di tali discordi pareri l'ufficio del genio civile di Lucca ha richiesto al provveditorato alle opere pubbliche di Firenze di interessare il Servizio geologico d'Italia, affinché provvedesse ad un esame del terreno di sedime, al fine di ottenere utili indicazioni sul tipo più idoneo di fondazioni da adottare.

Il suddetto provveditorato, dopo che da parte del comune di Minucciano è stato provveduto a formulare la richiesta, con apposita delibera della giunta comunale, ha interessato il Ministero dell'industria, commercio e artigianato - Servizio geologico d'Italia - ponendo in particolare evidenza l'urgente necessità del sopralluogo.

Ogni ulteriore decisione è, pertanto, subordinata all'espletamento delle indagini da parte del summenzionato Servizio geologico.

Il Ministro: MANCINI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere quando avranno inizio i lavori al ponte ferroviario sul fiume Era in Pontedera (Pisa), della linea Pisa-Firenze, la cui travata fu causa della tragica alluvione di Pontedera nel novembre 1966. (4-03241)

RISPOSTA. — Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha assicurato che il progetto relativo alla costruzione di un nuovo ponte in ferro sul fiume Era, con luce maggiorata ed ubicato a quota più alta di quello attuale, è stato già predisposto e che la relativa proposta di spesa è in corso di approvazione.

È stato, inoltre, fatto presente che si conta di procedere al più presto all'aggiudicazione degli appalti, in modo da iniziare i lavori nella prossima primavera.

Per quanto di competenza del Ministero dei lavori pubblici, si fa presente che, non

appena il progetto sarà trasmesso all'ufficio del genio civile competente, quest'ultimo provvederà ai lavori di sistemazione delle difese idrauliche del fiume Era, per i quali è stata stanziata la somma di lire 50 milioni.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che il comune di Pisa è stato il 10 febbraio 1969 « occupato » da aderenti al movimento cosiddetto studentesco che, preso a pretesto il doloroso caso di famiglie di senza tetto, hanno bivaccato con fiaschi di vino, panini imbottiti e *punch*, per una intera giornata, nella sala delle riunioni della giunta comunale.

Per sapere se sia esatto che i protagonisti di questa vicenda sono gli stessi che, nella nuova dimora assegnata ai senza tetto, cioè nell'ex albergo Marzotto, hanno dato vita, per festeggiare l'impresa dell'occupazione del comune (amministrato da comunisti e socialisti), ad una notte... altamente allegra, tanto che un « attivista » del movimento studentesco non ha tanto gradito che la propria consorte, secondo la tesi antiborghese del movimento, fosse posta a disposizione della comunità.

Per sapere se sia a conoscenza che, con l'appoggio dell'amministrazione comunale, si vorrebbero affidare ai protagonisti di questi episodi i « doposcuola ». (4-04669)

RISPOSTA. — Il 10 febbraio 1969 a Pisa, alcune famiglie senza tetto, recatesi nel palazzo municipale, unitamente ad alcuni elementi del « potere operaio », per sollecitare una migliore e definitiva sistemazione alloggiativa, furono ricevute dal sindaco.

Non essendo rimasti soddisfatti dal colloquio i manifestanti decisero di rimanere nella sala consiliare in segno di protesta, allontanandosene solo dopo lunga opera di persuasione da parte degli amministratori comunali.

Nella notte sul 12 febbraio, inoltre, alcune famiglie prive di conveniente sistemazione alloggiativa, occuparono abusivamente un albergo della società Marzotto, da alcuni mesi inattivo.

Non si esclude che tra gli occupanti si trovassero anche alcuni elementi che due giorni prima avevano partecipato all'occupazione della sala consiliare. Non risulta, però, che nella circostanza si sia dato luogo a manife-

stazioni poco edificanti dal punto di vista morale.

Si esclude, per altro, che siano stati affidati incarichi di « doposcuola » ad alcuni degli studenti che hanno preso parte ai fatti sopra citati.

Il Ministro: RESTIVO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia esatto che le pensioni rilasciate ai « perseguitati politici » sono rilasciate in base alla documentazione contenuta nei fascicoli dell'OVRA, custoditi nella sezione III della divisione affari riservati del Ministero dell'interno. (4-04775)

RISPOSTA. — Alle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96, provvede il Ministero del tesoro, previo esame da parte di una apposita commissione, presieduta da un magistrato, istituita presso il suddetto Ministero.

Per poter decidere sulle istanze presentate, il Ministero del tesoro richiede a questa amministrazione la necessaria documentazione sull'attività antifascista svolta e sulle persecuzioni politiche razziali subite durante il regime fascista.

La divisione affari riservati di questo Ministero provvede alla raccolta delle notizie richieste tramite i dipendenti organi periferici competenti per territorio, che estendono gli accertamenti presso i registri matricolari delle carceri giudiziarie e presso i comuni, già sedi di confino, indicati dagli stessi interessati.

Qualora le risultanze di tali accertamenti si rivelino insufficienti, si provvede alla consultazione dei fascicoli di « confinato politico », già in dotazione al soppresso casellario politico centrale ed attualmente depositati nell'archivio di Stato, cui furono a suo tempo versati da questo Ministero.

Il Ministro: RESTIVO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto pubblicato da una agenzia di stampa (Osservatore politica internazionale) che ha scritto: « la cosiddetta operazione Pirelli tendente a pubblicizzare al

massimo l'attività e la condotta di gestione della grande industria milanese dei pneumatici, nasconde in effetti una operazione politica alla quale sono interessati autorevoli gruppi socialisti. In particolare l'operazione avrebbe lo scopo di creare una più solida base nel settore industriale privato alle posizioni soprattutto del ministro Mancini, e, secondariamente, del Vicepresidente De Martino»; se, in ordine a tale notizia, abbiano a dare ulteriori informazioni. (4-05310)

RISPOSTA. — La notizia di che trattasi è destituita di fondamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

PAGLIARANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere in ordine alla richiesta avanzata dai comuni di Rimini, Savignano, Santo Arcangelo di Romagna, Faenza, Forlì, Imola, Castel San Pietro, Ozzano dell'Emilia, di ampliamento a 4 corsie della strada statale Emilia, Bologna-Rimini, con inizio dai tratti che presentano strozzature che compromettono maggiormente il traffico.

L'interrogante fa presente che la via Emilia, nel tratto in questione, rappresenta l'arteria principale in cui si convoglia tutto o gran parte del traffico turistico verso la riviera romagnola. (4-02887)

RISPOSTA. — La necessità dell'ampliamento della strada statale n. 9 nel tratto Bologna-Rimini non sembra attuale.

Infatti, oltre alla considerazione che i lavori per tale realizzazione sarebbero notevolmente onerosi e richiederebbero un elevatissimo impegno di spesa, a causa dei molti abitati posti lungo l'attuale percorso, si fa presente che la strada statale Emilia da Rimini a Bologna è stata oggetto di notevoli interventi di miglioramento ed adeguamento.

Si fa notare, infatti, che il tratto suddetto, dell'estesa di chilometri 106+30, ha andamento regolare e quasi rettilineo con curve a raggio generalmente ampio.

La carreggiata è larga da metri lineari 8 a metri lineari 10, oltre le banchine laterali; maggiori ampiezze di carreggiata e delle zone marginali si incontrano lungo i tratti che sono stati interessati a recenti lavori di ammodernamento, anche in variante, e laddove la strada è corredata da piste ciclabili.

Inoltre, sono stati effettuati i seguenti interventi:

1) variante dell'innesto con la strada statale n. 16 Adriatica (nuova circonvallazione all'abitato di Rimini) al chilometro 3+500.

Ampiezza piano viabile a quattro corsie (metri lineari 1,50+14+1,50). Importo lire 292.438.000; -

2) variante per la eliminazione di viziosità planimetriche tra i chilometri 8+100 e 10+500 in comune di Sant'Arcangelo di Romagna.

Ampiezza piano viabile metri lineari 1,50+10,50+1,50. Importo lire 83.200.000;

3) variante esterna all'abitato di Faenza tra i chilometri 60+900 e 64+200, comprendente anche l'abolizione di un passaggio a livello.

Ampiezza piano viabile metri lineari 1,50+14+1,50. Importo lire 942.749.000;

4) circonvallazione all'abitato di Imola tra i chilometri 76+950 e 79+450, realizzata dal comune con il contributo dell'ANAS di 90 milioni di lire;

5) ampliamento a metri lineari 1,50+10,50+1,50 del tratto compreso tra i chilometri 79+450 e 82+050 in località Piratello. Importo lire 30 milioni;

6) miglioramento planimetrico all'altezza del chilometro 76+500 in corso di esecuzione. Importo lire 13.500.000.

Complessivamente i più recenti interventi di miglioramento hanno comportato una spesa di lire 1.442.800.000.

Sono inoltre previsti altri interventi per complessive lire 210 milioni in corrispondenza di alcune viziosità plano-altimetriche.

Il traffico veicolare che interessa l'arteria in questione è molto intenso ed eterogeneo, specialmente nelle adiacenze dei maggiori centri abitati ed elevata è, tuttora, la percentuale dei mezzi pesanti. La circolazione, per altro, si svolge in genere senza gli ingorghi e gli intasamenti che paralizzavano il traffico durante la stagione estiva prima dell'apertura al traffico del tratto Bologna-Rimini dell'autostrada Bologna-Canosa.

Tale autostrada, man mano che i successivi tronchi verranno posti in esercizio non potrà non attrarre, in misura sempre maggiore, i traffici pesanti di linea diretti verso il medio e basso litorale adriatico.

Il Ministro: MANCINI.

PAPA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti hanno adottato per ac-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

certare, in relazione anche alle notizie di stampa, le cause della secca del fiume Calore e quali provvedimenti intendano predisporre per eliminare la deviazione del corso del fiume che, non si intende, se sia stata abusiva o autorizzata. Il fatto, invero, ha prodotto gravi danni all'agricoltura della zona e ha creato vivo pericolo per la salute pubblica.

Dato il vivo fermento delle popolazioni interessate l'interrogante chiede urgenti provvedimenti degli organi preposti. (4-00750)

RISPOSTA. — Premesso che la precaria situazione idrica dell'avellinese e del beneventano è stata, in gran parte, determinata da una siccità del tutto fuori del normale, per cui, durante la trascorsa stagione estiva, sono venute a mancare in modo rilevante le risorse idriche necessarie alle zone suddette, si fa presente che, allo scopo di accertare le disponibilità idriche, con particolare riguardo alle sorgenti del Calore e del Sele, venne nominato, con decreto ministeriale 18 settembre 1968, un regolatore governativo, al quale fu affidato anche l'incarico di disciplinare l'erogazione dell'acqua di dette sorgenti in modo da assicurare una conveniente fornitura di acqua potabile ai centri abitati interessati.

Il suddetto regolatore governativo ha messo in evidenza che in nessun caso appare opportuno distogliere l'acqua dalle utenze potabili, esercitate in pieno diritto ed entro i limiti consentiti.

A tale proposito si fa presente che l'ente autonomo per l'acquedotto pugliese si è mantenuto nei limiti previsti dalla concessione che regola la propria derivazione, che è di 2.540 litri al secondo e che mai è stata superata durante i prelievi.

Per quanto concerne i provvedimenti da adottare, il regolatore governativo ha fatto presente che un notevole miglioramento della situazione idrica della zona potrebbe derivare, oltre che dal rammodernamento della rete idrica di distribuzione, anche da uno sfruttamento più razionale della falda idrica di Pozzapiana, suggerendo, altresì, l'opportunità di studiare un eventuale sbarramento del bacino dell'Alto Calore con uno o più serbatoi che, oltre ad assicurare una conveniente riserva d'acqua durante l'estate, permetterebbero anche una laminazione delle piene del Calore.

In base a tali suggerimenti ed in relazione anche al piano regolatore generale degli acquedotti, si assicura che si provvederà ad avviare un piano di provvedimenti organici per

giungere ad una soluzione del problema in tutto il suo complesso.

Si fa presente, infine, che, per l'alimentazione idrica della città di Benevento, la Cassa per il mezzogiorno ha finanziato lavori per un importo di un miliardo di lire, affidandoli in concessione allo stesso comune di Benevento.

Tali opere prevedono derivazioni dall'acquedotto Serino per la portata di 130 litri al secondo, un'adduzione dell'acquedotto campano ed un ulteriore prelievo dalle falde del Calore.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

PAPA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti, stanziamenti o programmi siano stati predisposti per fronteggiare la grave carenza di abitazioni nella città di Benevento, nella quale vi è necessità di circa 6 mila alloggi così come è stato rilevato da un servizio di un diffuso quotidiano napoletano. (4-02436)

RISPOSTA. — La critica situazione alloggiativa della città di Benevento è a conoscenza delle amministrazioni interessate, che sono intervenute e intervengono con i mezzi e le disponibilità a loro disposizione per porre le premesse per una soluzione definitiva del problema.

Per la città di Benevento, infatti, sono stati finanziati lavori di costruzione di alloggi popolari, a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari di Benevento, per i seguenti importi: lire 500 milioni ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1460; 500 milioni ai sensi della legge 1 novembre 1965, n. 1179; e 68 milioni ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 422.

Inoltre, a termini della legge 1° novembre 1965, n. 1179, è stata programmata dal suddetto istituto la costruzione di n. 72 alloggi per n. 384 vani. I relativi lavori sono stati già appaltati.

Lo stesso IACP di Benevento ha in corso di progettazione la costruzione di alloggi popolari, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 422, per una spesa di 500 milioni.

Inoltre, per quanto riguarda la GESCAL, si comunica che, oltre agli importi erogati nel corso dei due settenni ex INA-Casa, per la costruzione di alloggi nella città di Benevento sono stati disposti, in applicazione dell'ar-

articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, investimenti per un totale di lire 1.546.000.000.

Tali investimenti si riferiscono ai primi due piani triennali e comprendono i quattro settori indicati dalla suddetta legge nella misura appresso indicata:

- 1) costruzioni per la generalità dei lavoratori: milioni 805;
- 2) costruzioni per dipendenti da aziende e pubbliche amministrazioni milioni 218;
- 3) cooperative milioni 300;
- 4) prestiti individuali sul fondo di rotazione milioni 223.

I programmi relativi ai primi due settori, nei quali è stata prevista la costruzione di complessivi 88 alloggi per 516 vani, sono in avanzata fase di realizzazione. Analoga situazione si ha per quanto riguarda le cooperative finanziate, mentre sono in corso le operazioni necessarie per la erogazione di prestiti individuali ai lavoratori che ne hanno acquisito il diritto a seguito dell'espletamento degli appositi bandi di concorso.

Si fa presente, infine, che la provincia di Benevento risulta compresa, con importi per un totale di lire 762 milioni, nel terzo piano triennale di costruzione di case per lavoratori, che il competente comitato centrale della GESCAL sta definendo attraverso la localizzazione dei singoli interventi.

Per le sole costruzioni destinate alla generalità dei lavoratori, alla città di Benevento risulta già attribuito, sempre nel terzo piano triennale, un ulteriore stanziamento di circa 328 milioni.

Per quanto riguarda la richiesta costruzione di alloggi popolari a totale carico dello Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, permane l'impossibilità di interventi essendo completamente esauriti i relativi stanziamenti; si assicura, tuttavia, che, non appena possibile, si interverrà anche in tale settore.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

PAPA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — in relazione all'appello del comitato caprese per la difesa degli uccelli — se intenda aderire alla richiesta di dichiarare Capri casa perenne per uccelli con completo divieto di caccia. (4-05162)

RISPOSTA. — Il Ministero ha tentato più volte di vietare l'esercizio venatorio nell'isola di Capri, ma, come è certamente noto le opposizioni dei cacciatori e gli interventi auto-

revoli sono stati tali che si è dovuto modificare i provvedimenti adottati.

Infatti, con decreto ministeriale del 20 agosto 1962, venne disposto il divieto di caccia e di uccellazione su tutto il territorio dell'isola di Capri e in data 23 aprile 1963 — per le proteste cui si è fatto cenno — il divieto stesso fu revocato temporaneamente su alcune zone marginali dell'isola.

Avverso detti provvedimenti fu proposto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e l'alto consesso ne dispose l'annullamento per travisamento di fatti, avendo ritenuto che il divieto non avesse finalità di protezione della selvaggina, ma altri scopi (turistico, paesaggistico ecc.).

Successivamente, con decreto ministeriale del 26 gennaio 1966, più ampiamente motivato, il Ministero dispose nuovamente il divieto generale e assoluto di caccia nelle isole di Capri e di Ischia, fino al 1° gennaio 1971; ma ulteriori opposizioni, proteste ecc., provocarono l'emanazione del decreto ministeriale 14 ottobre 1966, che — a parziale modifica del decreto precedente — consentiva ancora una volta la caccia nelle zone marginali di dette isole.

Anche contro il decreto ministeriale del 26 gennaio 1966 fu presentato ricorso in sede giurisdizionale da parte di cacciatori, ma la decisione non è ancora stata emessa.

Per altro, contro il decreto ministeriale del 14 ottobre 1966 ha ricorso l'Ente nazionale per la protezione degli animali, ottenendo dal Consiglio di Stato un'ordinanza di sospensione del provvedimento. In conformità di tale ordinanza, è stato emesso il decreto ministeriale del 29 marzo 1967.

Ciò premesso, è comunque da tener presente che l'articolo 23 del testo unico delle disposizioni sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 — che consentiva al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di disporre il divieto di caccia in modo generale ed assoluto, nell'interesse della protezione della selvaggina — è stato modificato dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che ha limitato tale facoltà, conferendo, però, allo stesso ministro, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, sentiti i comitati provinciali della caccia interessati, la possibilità di « vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico e turistico, a tutela dell'integrità e della quiete della zona ».

La questione potrebbe, pertanto, essere riesaminata in base a tale norma.

Il Ministro: VALSECCHI.

PICCINELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritengano opportuno intervenire sui competenti uffici per sollecitare le procedure relative alla costruzione della strada di bonifica n. 19 del comprensorio Osa-Albenga, in provincia di Grosseto, il cui progetto, dell'importo di lire 300 milioni, è stato suddiviso in due stralci esecutivi, già compresi nei finanziamenti assentiti. (4-02950)

RISPOSTA. — La interrogazione si riferisce al terzo tronco della strada di bonifica n. 19 dell'Osa-Albenga, la cui realizzazione riveste particolare importanza economica e sociale, in quanto, oltre a servire vaste zone rurali del comune di Manciano, consentirà un rapido collegamento tra le strade statali n. 74 e n. 322.

L'Ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio - sin dal 24 dicembre 1968, ha provveduto a presentare al competente ufficio del genio civile di Grosseto il progetto per la costruzione dell'opera di cui trattasi. Tale progetto, per la cui realizzazione è stata prevista una spesa complessiva di lire 338 milioni, è suddiviso in due stralci esecutivi, degli importi, rispettivamente, di 98 milioni il primo e di lire 240 milioni il secondo.

Il finanziamento del primo lotto è stato effettuato con i fondi previsti dalla legge n. 614 del 22 luglio 1966 ed i relativi lavori potranno essere iniziati, non appena saranno state espletate tutte le modalità prescritte per poter esperire la gara di appalto.

Il finanziamento del secondo lotto è, invece, condizionato a future disponibilità di bilancio. Tuttavia, questo Ministero ha autorizzato il provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana a dare ugualmente corso, nelle more del reperimento dei fondi, allo svolgimento della prescritta istruttoria tecnica anche del secondo stralcio del progetto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: VALSECCHI.

PICCOLI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravissime conseguenze di discriminazione, pratiche, e psicologiche che derivano ai nostri emigrati in conseguenza delle disposizioni dell'ISTAT relative alle cancellazioni anagrafiche (circolari n. 1 del 2 gennaio 1968, e n. 31 del 30 aprile 1968).

Tali disposizioni appaiono in contrasto sia con la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e suc-

cessivo regolamento di attuazione 31 gennaio 1958, n. 136, sull'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente, sia con le recenti dichiarazioni del Governo intese a portare il diritto di voto anche nei paesi di emigrazione.

Ciò premesso gli interroganti chiedono se il Governo ritenga:

1) innanzi tutto di revocare le sue richiamate circolari;

2) di riscrivere d'ufficio nelle anagrafi comunali i cancellati della terza sezione;

3) di istituire, subordinatamente, una quarta sezione destinata a raccogliere le cancellazioni, e nella quale siano inseriti solo i morti accertati o presunti, i trasferiti in altri comuni italiani, gli irreperibili, e gli emigrati che ne facciano espressa richiesta;

4) di approvare e presentare un disegno di legge sull'anagrafe che preveda, in conformità a quanto esistente nella legislazione ticinese, l'istituto della « attinenza ».

(4-02659)

RISPOSTA. — Nel dicembre 1968 furono presi contatti con l'ISTAT al fine di ricercare un « sistema » che, nel salvaguardare le finalità cui la regolare tenuta delle anagrafi è rivolta, tenesse conto anche delle esigenze della benemerita categoria degli emigrati all'estero.

A seguito di ciò, presso l'Istituto centrale di statistica, è stata convocata un'apposita commissione composta dai rappresentanti dei Ministri interessati (Presidenza del Consiglio dei ministri, interno, esteri, grazia e giustizia, lavoro e previdenza sociale) e di alcuni comuni, allo scopo di approfondire la questione delle cancellazioni anagrafiche dei cittadini emigrati all'estero e di predisporre gli strumenti tecnici necessari per superare le difficoltà di ordine pratico e psicologico lamentate dagli emigrati.

La commissione, dopo un ampio esame dei vari problemi connessi alle cancellazioni anagrafiche dei cittadini emigrati all'estero, ha ravvisato l'opportunità di apportare alcune modifiche alle attuali procedure per fugare ogni malcontento ed ha, pertanto, predisposto apposita circolare contenente nuove istruzioni sia per quanto riguarda la tenuta e l'aggiornamento degli atti anagrafici relativi agli emigrati, sia per quanto concerne il rilascio delle certificazioni loro occorrenti.

La circolare di che trattasi è stata diramata dall'ISTAT in data 21 febbraio 1969.

In essa vengono invitati i comuni a non più archiviare le schede individuali e di famiglia degli emigrati all'estero, bensì di rac-

coglierle in un settore distinto dell'anagrafe e di tenerle costantemente aggiornate: con tale espediente vengono ad essere superate le preoccupazioni e le lamentele degli emigrati che considerano la loro cancellazione dall'anagrafe comunale, come un « distacco » dalla madre patria. In base alle nuove istruzioni, quindi, gli emigrati continueranno a restare iscritti in un settore speciale dell'anagrafe del comune di ultima residenza, sicché non potranno più lamentare di essere cancellati o abbandonati dai loro comuni di origine.

La seconda parte della circolare contiene una dettagliata analisi di tutti i certificati che i cittadini residenti all'estero potranno continuare ad ottenere dai comuni di origine: con il che si superano quelle difficoltà di ordine pratico più volte lamentate dagli emigrati.

Nella circolare, infine, viene precisato che il mutamento della posizione anagrafica di residente nel comune deve essere notificato al cittadino, a norma dell'articolo 13 del vigente regolamento anagrafico a mezzo di lettera, a tergo della quale sono riportate alcune informazioni utili per la richiesta di certificazioni comunali da parte dei cittadini stessi.

L'ISTAT si è impegnato di far pervenire a ciascun comune un congruo numero dei modelli a stampa delle suddette lettere di notifica.

Com'è noto, poi, il 12 febbraio 1969, il Sottosegretario per gli affari esteri, onorevole Pedini, ha tenuto sull'argomento una conferenza stampa, alla quale oltre a numerosi giornalisti hanno partecipato i rappresentanti di alcune associazioni di emigrati, che hanno espresso un giudizio favorevole sulle progettate innovazioni.

Per quanto riguarda, infine, l'invocata attuazione dell'istituto dell'« attinenza », tipico della legislazione svizzera, in base alla quale gli emigrati pagano un'imposta forfettaria al comune di origine per mantenere i legami con esso, si fa presente che una siffatta innovazione difficilmente potrebbe essere introdotta nel nostro ordinamento anagrafico, essendo questo basato su diversi presupposti.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

PINTUS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia esatto che, a oltre sei mesi dalla conclusione delle operazioni di raccolta della campagna granaria, i coltivatori e gli agri-

coltori attendono ancora la liquidazione della integrazione di legge del grano duro;

2) quali provvedimenti il Ministero abbia disposto o intenda disporre per un immediato pagamento e per evitare, in avvenire, simile gravissimo inconveniente;

3) quali provvedimenti abbia preso in seguito all'approvazione della relativa legge da parte della Camera, per evitare che il fenomeno si ripeta nei confronti della integrazione del prezzo dell'olio di oliva nel momento in cui la campagna olivicola si avvia a conclusione. (4-04482)

RISPOSTA. — Il pagamento della integrazione di prezzo del grano duro di produzione 1968 è già da tempo in corso.

A tal fine, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha finora disposto accreditamenti di fondi, a favore degli ispettorati dell'alimentazione delle province produttrici, per l'ammontare complessivo di lire 24.840.588.005.

Alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella corrente campagna sarà dato inizio non appena il Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, avrà provveduto allo stanziamento, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di lire 100 miliardi, quale ulteriore apporto al « Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari », di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, atteso che sul fondo medesimo non esistono, allo stato attuale, disponibilità finanziarie.

Il Ministro: VALSECCHI.

PIRASTU, CARDIA E MARRAS. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, dei lavori pubblici, della difesa e dell'interno.* — Per sapere se ritengano necessario intervenire di concerto per affrontare la preoccupante situazione dell'aeroporto di Elmas (Cagliari), risolvendo i problemi più urgenti che sotto si segnalano:

a) il tratto sud-est delle vie di circolazione è interdetto al traffico perché ritenuto non idoneo;

b) il piazzale in calcestruzzo antistante l'aerostazione, delle dimensioni di metri

160×60, non consente di operare agevolmente con più di due aerei di tipo *Caravelle* contemporaneamente;

c) attualmente, e già da alcuni mesi, malgrado quanto detto a proposito della pulizia delle vie di rullaggio, nessuna autospazzatrice è efficiente;

d) esiste, presso l'aeroporto militare, un servizio antincendio, ma mentre in passato veniva trasferito all'aeroporto civile, per ogni arrivo e partenza di aerei civili un carro antincendio col relativo personale, da circa un anno tale servizio è stato soppresso, con pregiudizio per la tempestività in caso di intervento;

e) presso l'aerostazione non esiste un posto di pronto soccorso; esiste un servizio sanitario presso l'aeroporto militare;

f) nell'aerostazione non esiste un ufficio postale; le due caselle di impostazione ubicate nell'aerostazione vengono vuotate dal personale dell'Alitalia e la corrispondenza inviata all'ufficio postale ferroviario di Cagliari città, con grave pregiudizio per la tempestività dell'inoltro;

g) il parcheggio disponibile per le vetture dei passeggeri è insufficiente;

h) nell'aerostazione non esiste la possibilità di separare il traffico nazionale da quello internazionale, per poter effettuare le prescritte operazioni di frontiera (dogana, pubblica sicurezza, ecc.);

i) l'illuminazione dell'aerostazione è precaria, perché una gran parte delle lampade è fuori uso; così pure l'illuminazione del piazzale di rampa;

l) è indispensabile il trasferimento presso l'aeroporto civile di un ufficio meteorologico e del CDA, al fine di consentire ai piloti la presentazione del piano di volo e l'esame della situazione meteorologica; attualmente, a cagione della distanza esistente fra l'aeroporto civile e militare, in funzione del tempo disponibile fra l'arrivo e la partenza degli aerei, i piloti ricevono le informazioni meteo per telefono;

m) l'aerostazione non dispone di un gruppo elettrogeno; quando si verifica una interruzione di corrente — e ciò accade molto spesso durante la stagione invernale — tutta l'aerostazione rimane priva di illuminazione, i nastro-bagagli si arrestano, il piazzale di manovra piomba nella oscurità, tutte le operazioni subiscono un rallentamento, le ispezioni degli aerei vengono pregiudicate. (4-03345)

RISPOSTA. — Il progetto di ammodernamento dell'aeroporto di Cagliari-Elmas è in

corso di definizione presso la direzione generale dell'aviazione civile.

Tale progetto prevede: l'allargamento ed il ripristino per circa 600 metri di lunghezza del tratto sud-est delle vie di circolazione; l'ampliamento, con manti di conglomerato bitumoso, del piazzale scaldamotori, della strada perimetrale e del raccordo fra vecchia e nuova via di rullaggio.

Per quanto riguarda le autospazzatrici, una delle quali è attualmente in efficienza, si sta provvedendo alla radicale trasformazione e revisione di un'altra.

Circa il servizio antincendio si precisa che non è prescritta la presenza di un carro antincendio per la messa in moto di ogni aereo; infatti, negli aeroporti, il servizio stesso è centralizzato, a disposizione della torre di controllo, la quale ne dispone l'intervento a seconda delle necessità.

Comunque l'aeroporto civile di Elmas dispone di elementi con bombole di ossido di carbonio, azionati da dipendenti della compagnia aerea, i quali sono presenti alla messa in moto di ogni aereo.

Il servizio di pronto soccorso è assicurato da quello che funziona, 24 ore su 24, presso l'aeroporto militare.

Per quanto concerne il servizio postale si comunica che, essendo in corso di esame presso la direzione generale poste e telegrafi la sistemazione di uffici presso tutti gli aeroporti, è stata fatta la relativa richiesta alla predetta direzione generale facendo presente che presso l'aeroporto di Cagliari è anche già disponibile un idoneo locale.

Per il parcheggio delle autovetture dei passeggeri sono stati effettuati i necessari accertamenti sopralluogo ed è ora allo studio il progetto per l'ampliamento mediante l'eliminazione di un'aiuola e l'allargamento verso sud dello spazio attualmente disponibile.

Per l'aerostazione si sta esaminando il progetto per il suo ampliamento e miglioramento funzionale.

Per quanto riguarda l'illuminazione, mentre si assicura che sono state date disposizioni affinché le lampade inefficienti vengano subito sostituite, si comunica anche che è in corso di aggiudicazione la fornitura di un gruppo elettrogeno.

Si fa infine presente che per il servizio di assistenza pre-volo (informazioni meteorologiche e piani di volo) sono in corso contatti con l'aeronautica militare, responsabile per questo settore, per trovare una soluzione che consenta di fornire ai piloti l'assistenza pre-volo presso l'aerostazione civile, evitando

così il lungo percorso per raggiungere la zona militare sede dei servizi meteorologici e del traffico aereo.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: MARIOTTI.

PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere da chi e a qual fine siano state impartite agli agenti di pubblica sicurezza in servizio nei posti di blocco stradale in Sardegna disposizioni che, mentre non sono di alcuna utilità ai fini dell'azione di prevenzione e repressione del banditismo, sono lesive di elementari diritti dei cittadini, provocano gravi ed evitabili irritazioni e risentimento, danno la sensazione di un atteggiamento di tipo coloniale che considera indiscriminatamente delinquenti o vigilati speciali tutti i sardi e, infine, suscitando il sospetto che tra i compiti affidati agli agenti dei posti di blocco vi siano quelli dello spionaggio politico, del controllo delle attività dei partiti, e, perfino, degli spostamenti dei singoli membri del Parlamento e, in particolare dei deputati dell'opposizione.

Per sapere se i fatti che sotto si espongono non debbano suggerire un sollecito intervento del ministro atto ad accertare eventuali responsabilità di deviazione.

Il giorno 17 febbraio 1969, poco prima delle ore 18, l'interrogante veniva fermato al posto di blocco situato a circa 9 chilometri dalla città di Nuoro in prossimità del ponte di « Marresi »; l'agente che fungeva da capopattuglia, dopo aver controllato la patente e il libretto dell'auto intestata alla federazione comunista di Nuoro, invitava ad aprire il portabagagli, cosa che l'interrogante faceva, rinunciando a contestare la legittimità della richiesta; controllato il portabagagli, che era vuoto, l'agente chiedeva di sapere da dove l'interrogante provenisse e dove fosse diretto, ricevendo ovviamente un fermo rifiuto fondato sul fatto che una tale richiesta non si ha diritto di farla se non a chi è sottoposto a misure di sorveglianza di pubblica sicurezza o ad altre misure limitative della libertà personale; di fronte all'insistenza dell'agente e alla minaccia di essere fermato per accertamenti, l'interrogante esibiva il tesserino di deputato; all'esibizione del tesserino l'agente rispondeva con arroganza, dichiarando di « sapere benissimo » che l'interrogante proveniva da Orune ed era diretto a Nuoro, esprimendo disappunto per il fatto che un membro del Parlamento si rifiutava di far control-

lare la propria attività da un agente di pubblica sicurezza ed intimando all'interrogante di allontanarsi immediatamente senza più pronunciar parola.

Per sapere se il citato comportamento dell'agente sia da attribuire esclusivamente ad una malintesa soggettiva interpretazione delle disposizioni e alla sua personale ignoranza dei diritti e dei doveri degli agenti di pubblica sicurezza o a precisi ordini dei dirigenti.

Per sapere, infine, se ritenga opportuno, al fine di evitare che la durezza del servizio di pubblica sicurezza conduca ad una non giovevole condizione di nervosismo dei singoli agenti, sottufficiali e ufficiali, disporre che il servizio in Sardegna, e in particolare in provincia di Nuoro, non superi la durata di un anno.

(4-04160)

RISPOSTA. — Nell'episodio riferito circa il controllo subito da parte di una pattuglia della polizia stradale, mentre il 17 febbraio scorso procedeva con l'auto dell'interrogante sul tratto Siniscola-Nuoro, non si rilevano estremi di addebiti ai militari che, nell'adempimento dei loro delicati compiti di vigilanza lungo le strade della Sardegna, devono pur compiere, a volte, verifiche generalizzate a tutti i veicoli in transito per gli appositi posti di blocco, il cui espletamento — com'è di tutta evidenza — risulta tanto più agevolato quanto più incontra la comprensione e la spontanea collaborazione di tutti i cittadini.

Come lo stesso interrogante ha, per altro, riconosciuto, non appena si è qualificato con i militari di pubblica sicurezza, le formalità hanno avuto termine.

Ciò premesso, si deve far presente che l'atteggiamento del personale della polizia stradale operante presso i posti di blocco è stato e sarà sempre improntato, conformemente alle direttive in tal senso impartite, alla massima correttezza, non disgiunta dalla fermezza e cautela imposte dallo svolgimento di compiti oltremodo gravosi e pericolosi in zone nevralgiche della criminalità sarda.

Al riguardo, sembra il caso di ricordare che l'istituzione del dispositivo dei posti di blocco stradali risale ormai al 1967, periodo in cui, in considerazione di una allarmante recrudescenza del banditismo sardo, stampa, uomini politici e popolazioni locali ne chiesero l'attuazione, anche con interrogazioni parlamentari e interventi delle autorità amministrative locali, lamentando molto spesso l'assenza della polizia stradale o la scarsa presenza sulle numerose strade della provincia di Nuoro.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

Per quanto, poi, concerne la proposta di avvicendare annualmente il personale di pubblica sicurezza destinato in Sardegna, si osserva che tale proposta deve porsi in relazione alla esigenza che ad operare nell'isola, e specialmente in certe zone, siano impiegati elementi forniti di adeguata preparazione ed esperienza e, quindi, di idonea conoscenza delle situazioni ambientali.

Il Ministro: RESTIVO.

PISICCHIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per restituire la piena e completa funzionalità alla Cantina sperimentale di Barletta, la quale coll'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è stata declassata a sezione dell'istituto sperimentale di enologia di Asti.

È bene ricordare che la cantina sperimentale, istituita non a caso in Puglia nel 1878, cioè in una regione tipica di produzione vitivinicola, ha sempre svolto una valida e preziosa attività di promozione e di evoluzione di detta coltura e della conseguente industria trasformatrice, orientando i produttori verso la produzione di vini che per qualità, hanno contribuito validamente ad assicurare alla produzione nazionale l'indispensabile competitività sul piano europeo ed extra-europeo.

Se si considera poi, che la regione pugliese è la più forte produttrice di vini in Italia e che questo prodotto rappresenta la vita per i produttori e per l'economia pugliese, perlomeno anacronistico, ci sembra il provvedimento limitante l'attività della cantina sperimentale.

Tenuto conto che proprio quando più attuale è la necessità di avere a disposizione dei produttori pugliesi di strumenti diretti di ricerca, di sperimentazione e di promozione, viene a mancare o a limitarsi quel potenziale tecnico che possa soddisfare le esigenze immediate degli interessati.

L'interrogante chiede di conoscere infine, se i ministri competenti ritengano di prendere in considerazione la proposta di disponibilità a contribuire anche finanziariamente delle camere di commercio di Puglia, purché si restituisca con urgenza l'autonomia alla cantina sperimentale di Barletta. (4-04496)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-04490, del deputato Borracino, pubblicata a pag. 1791).

PISONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se abbia in programma la istituzione di un nuovo tipo di scuola in grado di preparare del personale specializzato per la assistenza agli emigrati da svolgere a diversi livelli nel paese ospite e a disposizione delle autorità diplomatiche e consolari italiane nei paesi di immigrazione.

Per conoscere se sia vero che l'assistenza è attualmente svolta da un esiguo numero di assistenti sociali che non riescono a soddisfare le esigenze dei nostri emigrati. Se sia vero che a questo personale non verrebbe richiesto titolo specifico di studio per assistenza sociale né tanto meno uno per assistenza più ampia quale potrebbe essere assicurata da un animatore di attività educative e culturali: avviamento ad interessi culturali, animazione del tempo libero, ecc. (4-03751)

RISPOSTA. — Già da tempo il Ministero degli affari esteri partecipa assieme ad altri ministeri ed enti pubblici ed in collaborazione con l'amministrazione per le attività assistenziali e internazionali — che cura la preparazione degli operatori sociali — ad un programma che ha per scopo la formazione specializzata degli assistenti sociali a seconda delle esigenze di ciascuna amministrazione od ente pubblico.

L'Amministrazione degli affari esteri può dirsi antesignana nel campo dell'assistenza sociale, in quanto da oltre un quindicennio si serve di assistenti sociali che operano alle dipendenze dei nostri uffici consolari. La rete degli assistenti sociali è attualmente composta di 57 unità assunte a contratto, impiegate prevalentemente in Europa e particolarmente in Svizzera e nella Germania federale, nei paesi cioè di più recente immigrazione italiana. Conscio della inadeguatezza del numero degli assistenti sociali in rapporto alle esigenze dei nostri emigrati, questo Ministero aveva già preordinato negli anni scorsi un programma di graduale rafforzamento della rete degli assistenti sociali all'estero che prevedeva nel complesso la assunzione di altri 36 elementi.

Purtroppo le ben note deficienze di bilancio e le conseguenti limitazioni imposte alla assunzione di nuovo personale, hanno ritardato l'applicazione di tale programma;

comunque è stato testé concluso il reclutamento di 16 assistenti sociali mentre è in corso l'assunzione di altri 10 elementi entro il 1969 ed altri 10 dovrebbero venire assunti nel 1970.

In passato, quando gli assistenti sociali dovevano essere obbligatoriamente assunti per legge tra persone residenti da un biennio nel paese di immigrazione, difficilmente si potevano reperire candidati che possedessero, oltre agli altri requisiti, anche un diploma di assistente sociale. A partire dal novembre del 1968 è stata ottenuta una deroga a tale disposizione di modo che il personale di assistenza sociale per l'estero può essere ora assunto anche in Italia.

Non è tuttavia facile reperire candidati che accomunino i requisiti del possesso del diploma, della conoscenza della lingua del paese ove saranno destinati, nonché di una adeguata esperienza professionale. Nella selezione del personale assunto a contratto questo Ministero ha richiesto il titolo di assistente sociale come requisito base dei candidati. Tuttavia non è stato possibile porre come inderogabile, sempre per il personale assunto a contratto, il requisito del titolo in alcuni casi nei quali è sembrato più opportuno dare priorità ad altri requisiti come ad esempio la conoscenza della lingua locale.

Va infine tenuto presente che non è sempre possibile reperire elementi qualificati disposti a recarsi all'estero, mentre d'altro canto le necessità dei nostri connazionali esigono la tempestiva presenza di persone incaricate del servizio. Oltre il 50 per cento del numero globale degli assistenti sociali, a contratto, in servizio all'estero ne è in possesso.

Allo scopo di migliorare, sotto il profilo teorico-pratico, la preparazione professionale degli assistenti sociali già in servizio, questo Ministero ha organizzato, e si propone di continuare a farlo, seminari di studio nei quali gli assistenti sociali, raggruppati per aree omogenee, dibattono problemi ed esperienze comuni e frequentano corsi di aggiornamento, tenuti da funzionari ed esperti.

Oltre agli assistenti sociali assunti a contratto, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, è stata prevista la figura del cancelliere con specializzazione di assistenza sociale. A seguito di recenti concorsi e di inquadramenti interni, il Ministero degli affari esteri dispone di 42 cancellieri aventi tale qualifica, alcuni dei quali sono tuttora in prova presso gli uffici del Ministero stesso.

Poiché il diploma delle scuole di assistenza sociale è un titolo privato, non avente per ora riconoscimento legale, non è stato possibile considerarlo come titolo per la ammissione ai concorsi per cancellieri sociali.

In attesa pertanto che detti titoli ottengano il riconoscimento legale, questo Ministero ha all'esame la possibilità di far seguire ai cancellieri sociali, a spese dell'amministrazione, corsi presso una delle scuole di servizio sociale, istituite o autorizzate a norma di legge.

Per il futuro sarebbe infine auspicabile che, nel quadro della riforma burocratica, venga opportunamente modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, per richiedere per la ammissione ai concorsi per cancellieri sociali oltre al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso obbligatorio, anche un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una delle precitate scuole. Comunque si può assicurare che in avvenire i concorsi a cancelliere sociale si svolgeranno separatamente dai concorsi per le altre specializzazioni dei cancellieri (segreteria amministrativa, contabilità, interpreti), e che pertanto sarà così possibile tenere maggiormente conto di studi compiuti e titoli conseguiti presso scuole di assistenza sociale da parte dei candidati.

Il Sottosegretario di Stato: PEDINI.

PISTILLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni che hanno colpito diversi contadini (tra l'altro, la distruzione delle semine autunnali) in seguito alla rottura degli argini in diversi punti, del torrente Cervaro il 20 dicembre 1968.

Questi fatti, ricorrenti, sono da ricondursi anche al fatto che il consorzio di bonifica di Capitanata non esegue i lavori di manutenzione così come dovrebbe; tanto che in diversi punti sono sorti nell'alveo del torrente Cervaro piante, arbusti, alberi.

Quali misure urgenti intenda prendere per venire incontro ai contadini danneggiati e quali misure operare perché il consorzio di bonifica di Capitanata faccia fronte ai suoi impegni. (4-03266)

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica della Capitanata, interessato in merito, ha comunicato che le rotte verificatesi negli argini del torrente Cervaro sono da attribuire, essenzial-

mente, agli eventi meteorici di eccezionale intensità verificatisi nell'intero bacino imbrifero e, solo in parte, allo stato di sistemazione del torrente stesso.

L'ente è intervenuto con tempestività per tamponare le rotte nel modo più efficiente possibile e, attualmente, ha in corso di elaborazione la perizia per il ripristino completo degli argini danneggiati.

Per la integrale sistemazione del torrente, il consorzio predisporrà il relativo progetto, che potrà essere finanziato compatibilmente con le future disponibilità di fondi.

Circa, infine, i danni causati dagli allagamenti, l'ispettorato agrario di Foggia ha riferito che questi hanno interessato terreni investiti a colture erbacee, per lo più cereali e barbabietole da zucchero.

In effetti, le acque, dopo qualche giorno, sono state assorbite dai terreni ed in parte sono defluite attraverso le canalizzazioni aziendali e di bonifica esistenti, permanendo soltanto nelle zone più depresse ed in forma sparsa.

I terreni interessati alla eventuale perdita delle colture potranno essere reinvestiti a barbabietola a semina primaverile, o a foraggiere, oppure a ortensi da pieno campo.

A tale scopo, i coltivatori danneggiati potranno ottenere, facendone domanda al predetto ispettorato agrario, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministro: VALSECCHI.

PUCCI DI BARSENTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intenda far restaurare il monumento ai caduti americani in Scarperia nel Mugello, che è stato barbaramente profanato da ignoti teppisti. (4-04724)

RISPOSTA. — Il monumento ai caduti del 363° reggimento fanteria USA-Army nel periodo 1944-1945, sito in Poggio di Castro del comune di Scarperia, fu eretto nel dopoguerra a cura ed a spese di enti militari statunitensi dislocati in Italia.

Per interessamento del consolato USA di Firenze, la giunta municipale di Scarperia, con delibera del 13 settembre 1957, n. 186, ratificata con atto consiliare del 23 novembre 1957, n. 64, prese in consegna detto monumento, assumendo a proprio carico le even-

tuali future spese, limitatamente alla manutenzione ordinaria.

In seguito all'abbattimento della statua del monumento suddetto, avvenuto tra il 3 e il 5 marzo 1969 ad opera di ignoti, l'amministrazione comunale di Scarperia, in base agli accordi intercorsi con il consolato USA di Firenze, si è impegnata a promuovere la ricostruzione del monumento nella stessa località e, per ottenere un concorso nella relativa spesa, ha aperto una pubblica sottoscrizione.

Il Ministro: RESTIVO.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per indurre l'amministrazione comunale di Sacco (Salerno) a trasmettere al genio civile il certificato di collaudo della casa comunale chiesto sin dal 1° ottobre 1968 e varie volte sollecitato. (4-04933)

RISPOSTA. — Il collaudatore dei lavori di costruzione della casa comunale di Sacco, architetto Giuseppe Maresca, nel redigere il verbale di collaudo, erroneamente fece risultare che i predetti lavori erano stati finanziati con un mutuo contratto dal comune con la Cassa depositi e prestiti, anziché con i fondi ordinari del civico bilancio.

Poiché tale errore avrebbe potuto intralciare l'esatta definizione della pratica, il sindaco di Sacco ha dovuto chiedere al collaudatore l'opportuna rettifica dell'atto di collaudo.

Avendo a ciò provveduto il citato professionista, il comune di Sacco ha trasmesso, in data 20 marzo, l'atto di collaudo, debitamente rettificato, all'ufficio del genio civile di Salerno.

Il Ministro: RESTIVO.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali a distanza di due anni dalla ultimazione della nuova rete elettrica urbana nel comune di San Rufo (Salerno) l'impianto non è ancora andato in funzione. (4-04934)

RISPOSTA. — I lavori dell'impianto di pubblica illuminazione nel comune di San Rufo, affidati all'impresa CGE di Napoli, sono stati completati in data 26 maggio 1967.

Il comune ha, quindi, deliberato il nuovo contratto di fornitura dell'energia elettrica con l'ENEL nonché la cessione del servizio di manutenzione e di esercizio del nuovo impianto che, però, non è andato in funzione poiché il Circostel di Napoli non ha concesso il prescritto nulla osta, avendo rilevato delle interferenze dell'impianto stesso, per circa 200 metri, con la linea telefonica.

La SIP, interessata in proposito, ha dato inizio ai lavori di ammodernamento della linea telefonica facendo passare il cavo sotto-terra.

Pertanto, non appena sarà stato eliminato l'inconveniente lamentato, il comune di San Rufo potrà ottenere la richiesta autorizzazione dal Circostel di Napoli per mettere in funzione l'impianto di che trattasi.

Il Ministro: RESTIVO.

QUERCI. — *Al Ministro dell'interno.* —

Per sapere se intenda intervenire presso la prefettura di Latina al fine di far conoscere all'amministrazione del comune di Bassiano (Latina) l'esito degli accertamenti disposti dalla prefettura stessa fin dal 1966 relativi al mancato reimpiego negli anni 1956-1964 delle somme provenienti dalle vendite e dalle affrancazioni di beni di uso civico e ciò soprattutto al fine di non far ricadere sulla presente amministrazione eventuali responsabilità e danni derivanti dal detto mancato reimpiego. (4-02820)

RISPOSTA. — A seguito di ispezione disposta dalla prefettura di Latina presso il comune di Bassiano, è risultato che per l'affrancazione e la vendita di alcuni terreni originariamente soggetti ad uso civico, effettuate in gran parte tra il 1950 ed il 1955, lo stesso comune riscosse, fino all'anno 1965, la somma complessiva di lire 49.448.835, di cui solo lire 30.616.187 sono state impiegate nell'acquisto di titoli del debito pubblico. La differenza, ammontante a lire 18.832.648, non è stata accantonata su apposito libretto, ma versata direttamente alla tesoreria comunale ed usata per sopperire ad impellenti esigenze di cassa verificatesi in dipendenza della mancata realizzazione di entrate previste nei bilanci di vari esercizi (taglio straordinario di un bosco non aggiudicato per diversi esercizi, mancato rimborso di spese di spedalità, diritti patrimoniali e tributi comunali realizzati in misura ridotta, ecc.).

Per tali motivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1964, veniva accertato un di-

savanzo di amministrazione di lire 20.801.751, comprensivo anche dell'ammontare delle suddette quote di capitale da destinarsi all'acquisto dei titoli di debito pubblico, iscritto poi nel bilancio di previsione dell'esercizio 1965 e finanziato con mutuo di pari importo.

Tale mutuo, benché ammesso dalla giunta provinciale amministrativa non è stato ancora contratto.

La prefettura, pur riconoscendo la non regolarità dell'operato dell'amministrazione, non ha ritenuto tuttavia di dover adottare provvedimenti in materia, in considerazione del fatto che la citata operazione non ha apportato danni al comune: il mancato godimento dell'interesse sui titoli, infatti, è risultato compensato dal beneficio dell'esenzione dal pagamento di interessi passivi sui mutui che altrimenti lo stesso comune avrebbe dovuto contrarre per far fronte alle esigenze sopraccennate.

Il Ministro: RESTIVO.

RE GIUSEPPINA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione allarmante in cui vengono a trovarsi 600 assegnatari di alloggi GESCAL del « Quartiere Gallaratese » di Milano (via Cecov n. 63/73 e via Chiarelli n. 45/54) a seguito della decisione presa dall'INCIS nazionale, di procrastinare la consegna dei rispettivi alloggi già assegnati dallo scorso mese di giugno.

La motivazione addotta dall'ente per giustificare il grave provvedimento che riguarderebbe la mancata realizzazione di alcune opere di urbanizzazione, ha provocato una viva indignazione fra gli assegnatari i quali, avendo avuto precedenti assicurazioni sulla imminente consegna dei locali, hanno provveduto a disdettare i vecchi alloggi e a disporre le necessarie misure e spese per la nuova sistemazione familiare.

L'interrogante chiede al ministro se ritenga — di fronte alla grave inadempienza dell'ente — di intervenire sollecitamente per indurlo a predisporre la immediata consegna degli alloggi ai rispettivi destinatari, prima che l'acuto disagio e lo stato di esasperazione creino inevitabili problemi di ordine pubblico. (4-01476)

RISPOSTA. — Le difficoltà per le quali si era reso necessario differire la consegna degli alloggi GESCAL realizzati nell'ambito del quar-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

tiere coordinato autosufficiente Gallaratese di Milano, sono ormai superate.

Infatti, la competente stazione appaltante, INCIS, ha consegnato tutti gli alloggi agli assegnatari.

Per quanto riguarda la sistemazione delle aree interne ai fabbricati, si fa presente che i relativi lavori sono in corso di realizzazione, ma che, al momento, sono stati sospesi, per inclemenza stagionale.

Il Ministro: MANCINI.

RICCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per chiedere se intenda dare un rilevante contributo straordinario per le esigenze urgenti a favore dei Collegi riuniti Principe di Napoli, in attesa dei provvedimenti per il graduale risanamento dell'ente annunciati anche alla Camera dei deputati dal Governo il 28 gennaio 1969 in sede di discussione sul bilancio del Ministero. (4-03785)

RISPOSTA. — Al fine di alleviare la grave situazione finanziaria in cui si dibatte l'ente Collegi riuniti Principe di Napoli il deputato Ianniello ha presentato alla Camera dei deputati (atto n. 174) una proposta di legge tendente ad elevare il contributo annuo dello Stato, attualmente di 70 milioni, a 370 milioni.

Tale proposta, assegnata per il preventivo esame alla Commissione affari interni, in sede referente, e già esaminata nella seduta del 26 febbraio 1969, ha ricevuto, per altro, il parere non favorevole della Commissione bilancio a causa della non prevista copertura della maggiore spesa.

Nell'intento di ricercare una soluzione idonea a sopperire ugualmente alle urgenti necessità dell'ente, che a seguito dei consigli e dei suggerimenti dati dall'autorità di vigilanza ha intrapreso un'organica azione di risanamento delle passività arretrate, premessa indispensabile per la continuazione dell'attività meritoria svolta nei confronti di oltre mille soggetti assistibili (minori educabili, minori predisposti alla tubercolosi, sordomuti, adulti ed anziani), è allo studio una iniziativa del Governo per la predisposizione di un disegno di legge inteso a prevedere l'adeguato aumento del contributo annuo statale.

Intanto, per porre in grado l'ente di fronteggiare le più urgenti esigenze funzionali, questo Ministero ha concesso allo stesso, in data 24 febbraio 1969, un contributo straordinario di lire 70 milioni.

Il Ministro: RESTIVO.

SALVATORE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare in ordine all'accertamento di eventuali responsabilità nella grave sciagura che in San Fele (Potenza), ha determinato la morte di tre persone ed il ferimento di altre, per una frana che, nella statale San Fele-Rionero in Vulture, ha investito un pullmann in transito.

L'interrogante, inoltre, rendendosi interprete del disagio delle famiglie colpite, chiede di sapere se saranno disposti adeguati sussidi. (4-03083)

RISPOSTA. — L'abitato di San Fele è costruito sui ripidi versanti di due alture contigue denominate Torretta e Monte Castello, separate da una larga depressione dove ha sede la restante parte del centro abitato.

L'altura del Monte Torretta, dove il giorno 16 dicembre 1968 si è verificata una frana che ha interessato una superficie di circa cinquemila metri quadrati di pendice (pari ad un fronte di circa metri lineari 70 di lunghezza e di metri lineari 70 di altezza) è una lunga monoclinale ad accentuata pendenza (circa 50 gradi) costituita da strati alternati di formazione silicea con intercalazione di marne argillo-silicee.

Accertamenti-sopralluogo, eseguiti nello stesso giorno dell'evento, posero in rilievo:

1) un rigonfiamento, in corrispondenza della mezzeria della parete limitrofa alla zona franata;

2) l'integrità dei muri contraterra perimetrali dei fabbricati adibiti ad autorimessa e frantoio che, investiti dalla frana, presentavano solo sfondamento dei tetti.

Tali constatazioni, successivamente accertate anche dal geologo Stampanoni del Servizio geologico d'Italia, hanno fatto ritenere che le cause della frana sono da ascrivere all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, nonché alla infiltrazione di acque meteoriche negli strati di marne argillose intercalati agli strati silicei.

Fenomeni franosi in questo tipo di formazione non sono, purtroppo, quasi mai preceduti da segni premonitori; infatti a causa della rigidità della massa interessata, la condizione limite di equilibrio viene raggiunta con deformazioni di piccola entità e pertanto di difficile individuazione, specie nel caso in questione essendo il costone coperto da vegetazione.

In tal senso si è anche espresso il geologo Enzo Beneo, già direttore del Servizio geo-

logico d'Italia, nella propria relazione in data 31 dicembre 1968.

Lo studio del meccanismo della frana eseguito sia dal provveditorato alle opere pubbliche di Potenza sia dai geologi, chiarisce soprattutto quale sia la natura dell'intera montagna che sovrasta l'abitato di San Fele, e cioè che trattasi di strati di roccia i quali ogni qualvolta si verificano circostanze meteorologiche eccezionali, possono dare origine a sfaldamento e franamenti degli stessi.

Si fa conoscere, inoltre, che, in base a quanto è stato possibile accertare non risulta essere stata rilasciata alcuna autorizzazione a costruire in base alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, che detta, ad integrazione delle norme del decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, provvedimenti per l'edilizia in abitati ammessi a consolidamento con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

L'abitato di San Fele, infatti, è stato incluso nell'elenco degli abitati ammessi a consolidamento con legge 31 marzo 1904, n. 140, tabella E, n. 3, e nell'elenco degli abitati in zona sismica di seconda categoria, annesso alla citata legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Si comunica, infine, che ai sensi del decreto-legge 12 maggio 1968, n. 1010, sono stati disposti lavori di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità, per il ripristino provvisorio del transito e per la costruzione dei ricoveri per le famiglie rimaste senza tetto, per un importo complessivo di 700 milioni, mentre da parte del Ministero dell'interno sono stati concessi due contributi straordinari all'ECA di San Fele, per l'importo complessivo di 10 milioni, per l'assistenza delle persone sinistrate dal movimento franoso.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

SANGALLI E VAGHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere affinché venga sanata la deficienza di macchine calcolatrici contabili e da scrivere che rallenta il lavoro negli uffici postali di Milano e provincia, dove vengono giornalmente contabilizzate oltre un terzo delle operazioni, che si svolgono in tutto il rimanente territorio della Repubblica. (4-04707)

RISPOSTA. — Al fine di far fronte alla notevole mole di operazioni di carattere contabile-amministrativo svolte negli uffici postali

di Milano e provincia, questa amministrazione ha provveduto come di seguito.

Gli uffici principali ed i reparti di quella direzione provinciale sono stati dotati delle seguenti macchine: 449 addizionali e calcolatrici elettriche; 68 macchine contabili multiplex; 305 macchine per scrivere a mano; 12 macchine per scrivere elettriche.

Ciò premesso si informa che, per il corrente anno finanziario, sono previste per gli uffici della citata direzione, le seguenti forniture: 13 calcolatrici; 16 macchine contabili multiplex; 60 calcolatrici; 6 macchine per scrivere.

Negli uffici locali dipendenti dalla stessa direzione provinciale sono in uso 150 macchine per scrivere e 290 macchine addizionali.

Tenuto conto però che gli uffici di maggiore importanza, per la mole di lavoro che vi si svolge, sono dotati di più di una macchina addizionale, risultano sforniti di tale tipo di macchina 65 uffici.

Trattasi di uffici di minore importanza, su cui converge un limitato traffico postale.

Risultano altresì sforniti di macchina per scrivere 130 uffici appartenenti ai gruppi D ed E, per i quali non è prevista, se non per particolari esigenze, l'assegnazione di tali macchine.

Si provvederà, comunque, a mezzo di acquisti programmati per il corrente anno e nei limiti delle disponibilità di bilancio alla fornitura di nuove macchine agli uffici che ne sono ancora sprovvisti, nonché alla sostituzione di macchine poco efficienti.

Con le forniture e le sostituzioni suaccennate, si ritiene che le deficienze segnalate nella surriportata interrogazione siano adeguatamente fronteggiate.

Il Ministro: MAZZA.

SANGALLI E VAGHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto i competenti organi militari a respingere la domanda di esonero dal servizio di leva presentata a suo tempo dal giovane Rancati Giovanbattista, nato a Crotona (Catanzaro), il 6 dicembre 1948 e residente a Lodi (Milano) in via San Bassiano n. 2, attualmente in forza presso il 6° battaglione pionieri del corpo d'armata di Bologna, incorporatosi con il terzo scaglione del 1968; per sapere altresì, per quali ragioni non è stata accolta una successiva istanza di congedo anticipato inoltrata dalla madre, signora Francesca Rancati e per sapere, infine, se sia a conoscenza di

un'ulteriore richiesta prodotta per via gerarchica dall'interessato intesa ad ottenere la licenza illimitata senza assegni in attesa del congedo definitivo.

Gli interroganti fanno rilevare, al riguardo, che il giovane costituisce l'unico sostegno della famiglia, essendo gli altri due fratelli studenti. (4-04981)

RISPOSTA. — Risulta dagli atti che la signora Rancati Francesca ha presentato domanda di dispensa dal compiere la ferma di leva per il figlio Giovanballista, in base all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nelle forze armate, che conferisce al ministro della difesa la facoltà di dispensare dal servizio di leva gli arruolati eccedenti il fabbisogno quantitativo e qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare.

Non essendosi verificate situazioni di eccedenza nel contingente con il quale il giovane Rancati è stato incorporato, non hanno potuto trovare accoglimento né la domanda di dispensa di cui sopra, né il successivo ricorso prodotto avverso la sua reiezione.

A favore del Rancati è stato tuttavia possibile adottare il provvedimento di invio in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, al compimento dell'ottavo mese di servizio (giugno 1969).

Il Ministro: GUI.

SANTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se creda opportuno intervenire presso la RAI-TV per conoscere quali sono i motivi per cui i paesi situati nelle Valli del Neva, Pennavaire e Arroscia, non riescono ad ottenere una buona ricezione televisiva; per conoscere se corrisponda a verità la notizia che il ripetitore situato sul Monte Ceresa in comune di Cisano sul Neva (Savona), già da tempo ultimato, non è ancora entrato in funzione e, in caso affermativo, quali siano le ragioni tecniche o burocratiche che si frappongono alla sua utilizzazione. (4-04114)

RISPOSTA. — Per consentire la ricezione televisiva nella Valle del Neva, si è provveduto all'installazione di un apposito impianto ripetitore su Pizzo Ceresa. Tale impianto, per altro, potrà essere attivato soltanto dopo che saranno state effettuate le necessarie prove di

irradiazione, il cui svolgimento è subordinato al compimento di lavori di ristrutturazione, attualmente in corso, del ripetitore di Pieve di Teco, cui quello di Pizzo Ceresa dovrà essere collegato.

Per quanto concerne la valle Pennavaire, sono stati condotti a termine i lavori di sistemazione di un impianto della prima rete televisiva, la cui attivazione è però subordinata a quella del ripetitore di Pizzo Ceresa, al quale esso dovrà essere collegato.

Non altrettanto favorevoli sono stati purtroppo i riferimenti forniti dalla concessionaria RAI-TV per la Valle Arroscia.

Infatti, nei piani di costruzione in corso di realizzazione, non sono previsti lavori che possano mutare l'attuale condizione di ricezione dei programmi televisivi in quella zona.

La RAI ha, comunque, assicurato che le esigenze di quest'ultima località saranno tenute presenti in sede di compilazione del prossimo programma di costruzioni.

Il Ministro: MAZZA.

SCUTARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia suo intendimento intervenire presso la direzione dell'acquedotto pugliese al fine di fare ridurre le tariffe che detto ente applica nei confronti degli utenti che devono eseguire l'allacciamento del proprio impianto idrico con la rete idrica principale. Le richieste esose dell'ente per ogni nuovo allacciamento (in alcuni comuni della Lucania vengono richieste cifre superiori alle 100 mila lire per pochi metri lineari di rete idrica) rappresentano un grave ostacolo per la diffusione di nuovi impianti idrici domestici ed un notevole peso finanziario per le famiglie dei lavoratori lucani. (4-01938)

RISPOSTA. — Le tariffe praticate dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per i lavori di allacciamento agli impianti idrici degli utenti con la rete idrica principale derivano da precise analisi condotte su ricerche di mercato e sulle tariffe sindacali, e vengono definite ed applicate a seguito di provvedimenti collegiali adottati dall'amministrazione dell'ente succitato nel rispetto delle norme contemplate dal regolamento di distribuzione urbana, a suo tempo approvato da questo Ministero.

Ciò posto, si fa presente che un intervento di questo Ministero — quale viene richiesto dall'interrogante — potrebbe aver luogo solo nel caso che siano segnalati casi specifici di

eccessi ingiustificati che si verificassero nell'applicazione delle anzidette tariffe.

Siccome, per altro, l'interrogante fa espresso riferimento alla regione lucana, nella quale opera il detto ente, va rilevato che, a seguito dei gravissimi inconvenienti causati dalle notevoli perdite di acqua e dai danni da tali perdite prodotti alle proprietà private, da molti anni si sono dovuti estendere in tale regione i medesimi criteri applicati dall'acquedotto pugliese per la Puglia, impiegando, cioè, materiali in ghisa in luogo di quelli in ferro zincato che determinavano, appunto, gli inconvenienti sopraccennati.

Ovviamente, dei due tipi di impianto è maggiore il costo per quelli di ghisa, il cui impiego risulta più economico se si pensa che la durata della ghisa è di gran lunga superiore a quella del ferro zincato assai corrodibile, il che evita non solo il rifacimento degli impianti, ma anche il verificarsi degli inconvenienti dovuti alle perdite di acqua.

L'acquedotto pugliese, comunque, nel quadro della ricerca intesa a determinare minori costi di costruzione degli impianti privati, ferma restando ogni più ampia garanzia di durata e di esercizio, non appena, da parte del Ministero della sanità, è stato autorizzato l'impiego di materiale in polivinile, ha già provveduto a sperimentare tale nuovo tipo di materiale.

Al riguardo lo stesso ente ha assicurato che d'ora innanzi i nuovi impianti verranno realizzati in polivinile in modo da ridurre notevolmente il costo degli stessi.

Il Ministro: MANCINI.

SCUTARI E CATALDO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che il giorno 16 dicembre 1968 una enorme frana si è abbattuta sull'abitato di San Fele (Potenza), causando la morte di 3 persone e danneggiando un certo numero di abitazioni — quali provvedimenti intendano adottare per:

1) accertare le cause della frana, che può anche essere stata determinata dalle costruzioni effettuate in quella località, nonostante nel 1956 analoga frana si fosse verificata nella stessa zona, nonché eventuali responsabilità per le autorizzazioni a costruire e per la mancata vigilanza degli organi tecnici competenti;

2) provvedere al risarcimento dei danni subiti dalle persone e dalle cose.

Inoltre se ritengano opportuno, poiché vi sono il 76 per cento dei comuni ubicati in zone

franose, aumentare adeguatamente gli stanziamenti per opere di consolidamento degli abitati e di difesa del suolo, e vigilare perché gli stessi non vengano distratti ad altri fini, per evitare il ripetersi di eventi luttuosi come quello verificatosi nel comune di San Fele. (4-03134)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-03083, del deputato Salvatore, pubblicata a pag. 1843).

SCUTARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che il 28 gennaio 1969 il tribunale di Melfi (Potenza) metterà all'asta i terreni della cooperativa agricola San Mauro del comune di Lavello per mancata estinzione del mutuo contratto all'atto dell'acquisto dei terreni — se sia loro intendimento intervenire per dare una soluzione positiva alla vicenda della cooperativa San Mauro, sospendendo l'asta, colpendo i responsabili che hanno provocato l'attuale situazione, definendo le modalità per l'estinzione del mutuo, salvaguardando il diritto di proprietà dei soci coltivatori diretti, i quali, in caso contrario sarebbero condannati alla disoccupazione e alla miseria. (4-03377)

RISPOSTA. — La cooperativa agricola San Mauro di Lavello ottenne, a suo tempo, dal consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, un mutuo di lire 107 milioni, per l'acquisto di terreni dell'estensione di ettari 171.65.37.

Successivamente, non avendo la cooperativa fatto fronte agli impegni assunti con il mutuo, l'istituto finanziatore ha chiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria, che ha stabilito di mettere all'asta i terreni stessi.

L'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, in seguito ad esplicita richiesta dell'ufficio centrale per la proprietà diretto-coltivatrice, allo scopo di salvaguardare gli interessi dei soci della cooperativa, è venuto nella determinazione di esaminare l'opportunità di acquistare i terreni che sono idonei alla formazione di unità fondiari autosufficienti, il cui valore, secondo una perizia giudiziaria eseguita nel marzo 1967, è stato stimato in lire 158 milioni.

A tale scopo, l'ente ha deliberato di partecipare all'asta di aggiudicazione per l'acquisizione dei predetti terreni e di offrire, dopo l'esperimento della gara, previo parere sulla

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

congruità del prezzo espresso dall'apposita Commissione nominata con decreto del 18 marzo 1968, le maggiorazioni consentite dalla legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: VALSECCHI.

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i suoi intendimenti sulla esigenza di rendere meno pericolosi alcuni punti della nuova circonvallazione di Rimini (Forlì), i cui primi mesi di esercizio hanno coinciso con un numero rilevantissimo di incidenti di ogni genere, molti dei quali mortali. (4-00716)

RISPOSTA. — La variante all'abitato di Rimini lungo la statale n. 16 Adriatica, aperta al traffico nel 1966, ha una sede stradale della larghezza di metri 17 ed un andamento plano-altimetrico regolare.

La carreggiata, costituita da quattro corsie, risulta suddivisa, per ogni senso di marcia, da una doppia striscia di segnalazione in vernice.

La variante in parola è stata realizzata secondo il progetto regolarmente approvato, il quale prevedeva una intersezione a raso con tutte le numerose strade comunali o provinciali interessate dal tracciato della variante medesima. Per altro gli incroci a raso sono stati tutti canalizzati e dotati di impianti semaforici, installati e gestiti dall'amministrazione comunale di Rimini, mentre l'ANAS ha provveduto ad apporre cartelli di limite di velocità in corrispondenza di detti incroci.

Gli incidenti cui fa riferimento l'interrogante si ritiene che debbano imputarsi principalmente al comportamento non disciplinato degli utenti della strada.

L'ANAS al fine di eliminare gli inconvenienti che possono derivare dagli incroci a raso, tiene presente l'opportunità di intervenire — allorché lo consentiranno le disponibilità di bilancio e compatibilmente con la situazione di carattere urbanistico esistente *in loco* — mediante la realizzazione di intersezioni a piani sfalsati.

Per quanto concerne, poi, gli interventi immediati, il compartimento della viabilità di Bologna segnala l'opportunità di illuminazione degli incroci da effettuare a cura e spese del comune di Rimini.

Il Ministro: MANCINI.

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa l'ampliamento a quattro corsie della via Emilia da Bologna a Rimini secondo la motivata richiesta delle amministrazioni comunali interessate, ed in relazione ad analoghe iniziative assunte su tratti di strade statali con assai minore traffico e con indici di incidenti assai più limitati.

L'interrogante ritiene l'opera perfettamente inquadrata nel piano di sviluppo regionale che continua a considerare la via Emilia una infrastruttura primaria sotto l'aspetto sia economico sia turistico.

Ritiene altresì che i richiesti lavori di miglioramento possano verificarsi in un ragionevole periodo di tempo, partendo dai punti maggiormente critici. (4-02213)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-02249, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 1784).

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la sistemazione della strada statale n. 258 nel tratto da Rimini (Forlì) a Novafeltria (Pesaro) nel quale rimangono ancora tracciati di emergenza dovuti agli eventi bellici di oltre 20 anni fa.

L'interrogante sottolinea l'importanza e l'urgenza dell'opera citata, riferendosi ad arteria di grande rilevanza turistica, sulla quale stanno sviluppandosi notevoli iniziative industriali. (4-03239)

RISPOSTA. — Nei programmi dell'ANAS sono già previsti lavori di ammodernamento del tratto della statale n. 258 Marecchia per un importo di lire 600 milioni.

Il Ministro: MANCINI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni per le quali con recente decreto — disattendendo le motivate richieste dei produttori e delle rappresentanze democratiche locali interessate — si è nuovamente proceduto ad assegnare i contingenti di produzione saccarifera alle singole società e non ai vari stabilimenti di lavorazione.

Per conoscere, ancora, le ragioni per le quali da tale assegnazione si sono oltretutto escluse le cooperative sociali (ad esempio di Bologna e Ferrara) con ciò evidenziando ul-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

teriormente un orientamento a favore delle grosse società private, che tante responsabilità portano nella crisi del settore. (4-04844)

RISPOSTA. — Come è noto all'interrogante l'articolo 23 del regolamento CEE del 18 dicembre 1967, n. 1009, e il successivo regolamento CEE di applicazione del 21 dicembre 1967, n. 1027, fanno obbligo agli Stati membri di ripartire la quota globale di zucchero, ad essi attribuita, tra zuccherifici oppure tra imprese.

Tali disposizioni sono state adottate soprattutto a seguito degli interventi svolti in sede comunitaria dalla delegazione italiana, affiancata da quella tedesca, e la preferenza accordata, sul piano nazionale, alla ripartizione tra imprese, effettuata con decreto ministeriale del 26 febbraio 1968, è giustificata dal fatto che il sistema prescelto consente alle società saccarifere di far luogo a trasferimenti e compensazioni di produzioni da uno stabilimento all'altro nell'ambito della quota ad esse assegnata, limitando, in tal modo, i pericoli di non raggiungere la quota stessa.

Infatti, qualora la ripartizione fosse fatta per stabilimento ed uno di questi non realizzasse totalmente la sua quota, il residuo non sarebbe in alcun modo trasferibile ad altro stabilimento.

Si avrebbe, conseguentemente, la perdita, per il paese, della quota stessa, sia in zucchero sia in bietole, in quanto le eventuali minori produzioni di qualche fabbrica dovrebbero essere messe a disposizione di tutto il settore saccarifero comunitario e non solo di altre fabbriche nazionali.

Inoltre, un'assegnazione per singolo zuccherificio finirebbe col cristallizzare la situazione attuale, con grave pregiudizio dell'evolversi della nostra bieticoltura.

In definitiva, perciò, la soluzione adottata si traduce in un vantaggio sia per i bieticoltori — che possono usufruire, in tal modo, del prezzo pieno, anziché del prezzo ridotto, previsto, per le eccedenze — sia per l'economia nazionale, che dispone di una maggiore produzione, che diversamente sarebbe da riportare a campagne successive o da esportare verso paesi terzi.

Ciò premesso, si precisa che, per la campagna 1969, in applicazione dell'articolo 4 del citato regolamento CEE del 21 dicembre 1967, n. 1027 — che prevede la ridistribuzione delle quote di base, per lo zucchero assegnato alle singole imprese saccarifere, fino al limite massimo del 5 per cento delle quote stesse —

è stato emesso il decreto ministeriale del 28 febbraio 1969, con il quale sono state disposte la riduzione dell'1 per cento di tutte le quote precedentemente assegnate e l'attribuzione della quantità totale, rappresentata da tale riduzione, alla società saccarifera Abruzzo e Molise.

Ciò in considerazione della necessità di assicurare ad alcune zone di sviluppo bieticolo del Molise, anche in relazione all'estendersi dell'irrigazione, una adeguata valorizzazione delle relative possibilità produttive, attraverso la maggiore operatività di impianti costituiti con la partecipazione di enti di sviluppo, di cooperative di produttori agricoli e loro consorzi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: VALSECCHI.

SGARLATA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia pubblicata da alcuni quotidiani in merito ad un intervento in atto dell'AIMA per risolvere il grave problema del mercato dei mandarini. (4-03136)

RISPOSTA. — Allo stato attuale non è stato disposto alcun intervento dell'AIMA nel mercato dei mandarini, in quanto non è stata constatata, nel mercato stesso, la situazione di grave crisi. Tale constatazione, da effettuarsi con decreto del ministro dell'agricoltura, interviene allorché i prezzi sui mercati rappresentativi, riferiti al prodotto con determinate caratteristiche di qualità, scendono, per tre giorni consecutivi di mercato, al di sotto del prezzo di acquisto precedentemente stabilito.

Nel caso dei mandarini, le quotazioni sui mercati di Catania, e Siracusa sono sempre risultate superiori al prezzo di acquisto. Sul mercato di Palermo si sono manifestate difficoltà di collocamento dovute, essenzialmente, alle caratteristiche del prodotto, che è risultato di calibro prevalentemente inferiore al normale. Conseguentemente, i prezzi rilevati per tale prodotto non potevano essere direttamente confrontati con il prezzo di acquisto e determinare la situazione di grave crisi nel mercato.

Il Ministro: VALSECCHI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali non viene ancora definita la pratica di

pensione di guerra n. 905447/DU di posizione di Beccarisi Carmine che già fruisce di assegno rinnovabile di ottava categoria con scadenza al 31 ottobre 1967 e che, sottoposto a visita presso la commissione medica di Taranto, non accettava la categoria propositagli. (4-03642)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Carmine Beccarisi, riconosciuto affetto da « esiti di otite media purulenta cronica sinistra », è stato predisposto schema di decreto attualmente in corso di perfezionamento.

Detto provvedimento, sul quale si è già pronunciato il comitato di liquidazione, prevede, in conformità del parere espresso dalla commissione medica di Taranto e confermato dalla commissione medica superiore, la conversione dell'assegno rinnovabile, di cui era in godimento l'interessato, in indennità per una volta tanto pari ad una annualità della pensione di ottava categoria.

Il Sottosegretario di Stato: SINESIO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione di guerra n. 1106107 di posizione di Borgia Attilio, il quale, già sottoposto a visita dalla commissione medica di Taranto sia dal 4 aprile 1967 a tutt'oggi non riesce a vedere definita la propria pratica. (4-04221)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale dell'8 maggio 1953, n. 1286166, notificato il 28 successivo, al signor Attilio Borgia venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra perché non riconosciuto affetto da infermità o da esiti invalidanti di pregresse malattie. Ciò in conformità del parere espresso dalla commissione medica di Bari e confermato dalla commissione medica superiore.

A seguito delle più favorevoli disposizioni introdotte dalla legge 9 novembre 1961, n. 1240, l'interessato presentava domanda di pensione per nuova infermità denunciando, nel contempo, aggravamento dei pregressi esiti di turbe cardiovascolari e di contusione agli arti inferiori, non riscontrati nei precedenti accertamenti sanitari.

In conseguenza l'istante veniva sottoposto a visita collegiale presso la commissione medica di Taranto la quale, nel formulare diagnosi di « 1) non apprezzabili infermità cardiovascolari in atto, 2) nessun reliquato del-

l'allegata contusione agli arti inferiori, 3) spondiloartrosi e note radiologiche di artrosi alle ginocchia », giudicava non aggravate né rivalutabili le pregresse affezioni di cui ai punti 1) e 2), proponendo, invece, la concessione dell'assegno rinnovabile di sesta categoria per la spondilartrosi qualora dipendente da causa di servizio di guerra.

Interpellata in merito, la commissione medica superiore, nella seduta del 27 dicembre 1968, ha confermato il giudizio di non constatato aggravamento delle allocate cardiopatie e contusioni agli arti inferiori ed ha espresso, inoltre, l'avviso che la « spondiloartrosi con note di artrosi alle ginocchia » non sia in relazione con il servizio prestato dal Borgia durante il conflitto 1940-45.

Pertanto, in base all'anzidetto parere tecnico-sanitario, è stato predisposto schema di decreto che prevede il rigetto della suindicata domanda di revisione.

Tale schema trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato: SINESIO.

STORCHI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le norme che regolano il rapporto di lavoro dei lavoratori italiani che si recano a prestare la loro opera in paesi in via di sviluppo alle dipendenze delle imprese italiane o di imprese con esse associate.

In particolare si chiede di conoscere le norme relative ai contratti di lavoro applicabili per tali attività e quelle riguardanti la posizione assicurativa e previdenziale sia per i lavoratori sia per i loro familiari a carico. (4-04047)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro dei connazionali che si recano a prestare la loro opera in paesi in via di sviluppo alle dipendenze di imprese italiane o imprese ad esse associate, in quanto rapporto obbligatorio contrattuale disciplinato da norme di diritto privato, si deve ritenere che trovano applicazione i criteri generali attinenti alle obbligazioni da contratto (art. 25 primo comma - disposizioni preliminari codice civile); e pertanto il contratto stipulato fra contraenti di nazionalità italiana, o stipulato in Italia, salvo diversa volontà, ricade nell'ambito del nostro ordinamento.

Per quanto attiene invece alla sfera pubblicistica del lavoro e quindi anche al settore

delle assicurazioni sociali, non sussiste la possibilità giuridica di applicare le nostre norme fuori dall'ambito territoriale, così come è escluso qualsiasi richiamo di norme pubbliche straniere nel nostro ordinamento.

In sostanza, *de jure condito* non esiste possibilità di imporre agli imprenditori operanti all'estero l'inserimento nei contratti di determinate clausole protettive del lavoratore, nonché l'obbligo dei versamenti contributivi previsti dalla legislazione italiana.

La prassi, da tempo seguita da numerose ditte che si avvalgono di maestranze nazionali per lavoro da compiere in paesi in cui non vigono accordi specifici al riguardo, è quella di sottoporre il contratto di lavoro alla preventiva approvazione del Ministero degli esteri e del Ministero del lavoro e previdenza sociale, rendendo così possibile un controllo sia delle condizioni materiali e finanziarie *in loco* sia delle clausole contrattuali.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa dei lavoratori, fin dal 1961, su autorizzazione del Ministero del lavoro, vengono stipulate, tra i competenti istituti e le ditte operanti all'estero, apposite convenzioni sia in caso che non esistano accordi in materia, sia nel caso in cui nel paese estero non siano previste o non siano sufficienti le forme di protezione sociale; in base a tali accordi viene consentita l'iscrizione — o il mantenimento dell'iscrizione — alle assicurazioni previdenziali italiane dei lavoratori inviati temporaneamente all'estero.

Non potendo far dipendere la tutela del lavoratore soltanto da un atto discrezionale dell'imprenditore interessato, questo Ministero ha da tempo posto allo studio le varie soluzioni del problema, che presenta aspetti giuridici assai complessi, e — non essendosi trovate nella normativa in vigore soluzioni complete e certe — si è ora giunti in sede di commissione interministeriale alla redazione di un apposito provvedimento legislativo tendente a garantire ai connazionali in questione condizioni di lavoro quanto meno aderenti a quelle previste dai contratti collettivi di categoria operanti in Italia, nonché la tutela assicurativa o previdenziale disposta obbligatoriamente per i lavoratori occupati nel territorio nazionale.

Il testo definitivo potrà essere molto probabilmente completato e sottoposto al parere degli altri Ministeri competenti alla fine del corrente mese di aprile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: PEDINI.

STORCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se siano state predisposte le norme regolamentari per l'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 380, sulla: « Collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971 ». quali previste dagli articoli 7 e 10 della stessa legge.

Si chiede inoltre se sia stato predisposto il decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, previsto dall'articolo 2 inteso a definire il numero e il trattamento del personale assunto a contratto di diritto privato a tempo determinato. (4-04049)

RISPOSTA. — Lo schema di regolamento per l'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 380, a suo tempo predisposto dal Ministero degli affari esteri ed inviato alle altre amministrazioni interessate per il necessario concerto, dopo una prima consultazione fra le amministrazioni medesime, è stato oggetto di revisione collegiale in una serie di riunioni interministeriali tenutesi presso il Ministero degli affari esteri.

Trattandosi di regolamentare una materia parzialmente nuova e, nello stesso tempo, di aggiornare l'imperfetta disciplina vigente alla luce delle concrete esperienze dei primi anni di gestione dei nostri programmi di assistenza tecnica, i lavori si sono conclusi soltanto l'11 corrente con l'approvazione di massima di un testo di decreto regolamentare che tiene conto delle molteplici esigenze delle altre amministrazioni interessate, che si sono impegnate ad esprimere un loro definitivo parere entro la fine del corrente mese di aprile.

Quanto al decreto, previsto dall'articolo 2 della citata legge, inteso a definire il numero ed il trattamento del personale assunto a contratto di diritto privato a tempo determinato, esso ha seguito il corso del regolamento di cui sopra, col quale si pone in un unico contesto.

Il Sottosegretario di Stato: PEDINI.

TANTALO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, ribadendo una vecchia richiesta degli imprenditori agricoli delle province di Potenza e Matera, ed in particolare dei coltivatori diretti, quali provvedimenti intenda adottare per ottenere che nell'ambito del MEC vengano tenute nel debito conto le legittime istanze dirette ad aumentare il prezzo minimo fissato per il grano duro ovvero, in subordinata, ad ottenere che

V. LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1969

la integrazione venga stabilita tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questi prodotti. (4-00229)

RISPOSTA. — I problemi della cerealicoltura del nostro Mezzogiorno, che sostanzialmente si identificano con quelli della migliore valorizzazione dei grani duri, sono attentamente seguiti, al fine di assicurare ad essi la soluzione più rispondente alle esigenze dei produttori.

Per quanto riguarda il prodotto di qualità pregiata, è da tenere presente che il prezzo d'intervento va riferito alla qualità del tipo *standard* comunitario, come è definita dall'articolo 5 del regolamento n. 129/67/CEE del consiglio del 13 giugno 1967.

Quando, per altro, il grano duro presenti caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dalla qualità tipo, sono applicate maggiorazioni o detrazioni.

In particolare, per i grani duri pregiati del Mezzogiorno — che sono, di norma, di elevato peso ettolitrico e di secchezza superiore alla media — sono applicate maggiorazioni fino al 3,5 per cento, quando l'umidità non superi il 12 per cento; mentre sono previste detrazioni per i grani duri di minore pregio, quali il « Grifoni » e le « Timilie ».

Per il grano duro, come per tutti gli altri cereali, non sono state considerate altre caratteristiche intrinseche, dipendenti dalla provenienza e da altri elementi, quali il contenuto in proteine e la qualità del glutine, soprattutto per le difficoltà di accertamento di tali caratteristiche, specie quando si operi su piccole partite.

In tal caso, può sopperire, per altro, l'iniziativa dei produttori che, associandosi, possono meglio valorizzare le caratteristiche dei loro frumenti, che possono essere così offerti sul mercato in lotti omogenei e ben qualificati. Ne è prova il fatto che, nel 1968, i produttori materini, che hanno conferito il prodotto all'ammasso volontario, hanno potuto realizzare prezzi finali superiori di oltre 800 lire al prezzo di intervento, che è di lire 6.890 il quintale.

Nella regolamentazione comunitaria, infatti, l'intervento rappresenta l'ultimo elemento di difesa del mercato, per cui le produzioni pregiate possono essere meglio difese attraverso la vendita collettiva da parte dei produttori, che non attraverso una maggiorazione dei prezzi di intervento.

Nei primi due anni di mercato unico, in provincia di Matera non è stata offerta al-

cuna quantità di frumento all'intervento. Va aggiunto per altro che, con l'integrazione di prezzo estesa all'intera produzione ottenuta — e non soltanto a quella commercializzata — i ricavi medi dei produttori sono sensibilmente migliorati rispetto a quelli del periodo precedente al mercato unico.

Il Ministro: VALSECCHI.

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi pericoli e dei profondi disagi a cui sono sottoposte le popolazioni che abitano nella zona della Baraggia, tra Candelo e Castellengo di Cossato (Vercelli), a causa dell'attività delle forze armate che ivi svolgono frequenti esercitazioni; che nei giorni scorsi una donna del luogo è stata ferita seriamente da una pallottola di mitragliatrice; che molte case sono state ripetutamente colpite da schegge e pallottole; che le numerose esercitazioni vengono fatte senza preavvisare le popolazioni le quali sono costrette a sospendere improvvisamente la loro normale attività di lavoro per non correre seri rischi per la loro incolumità, senza contare che vengono bloccate tutte le strade per cui non esiste la possibilità di trasferimenti.

Da anni viene lamentata questa situazione insostenibile; alle autorità militari è stato inviato un esposto firmato da tutti gli abitanti del luogo e dal sindaco di Cossato ma nessuno si è degnato di rispondere. Il pretore di Biella si è trovato costretto a ordinare una inchiesta perché era stato effettuato un blocco stradale non autorizzato. Tuttavia la situazione non è stata modificata, perciò l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda prendere per garantire la possibilità di una attività normale in tutta la zona, per assicurare l'incolumità e la tranquillità delle popolazioni e ai coltivatori diretti di poter lavorare nei loro campi. (4-04513)

RISPOSTA. — Nella località di che trattasi esiste un poligono permanente di proprietà demaniale, che costituisce l'unica area addestrativa a disposizione delle unità militari dislocate nella zona.

In occasione di attività a fuoco i comandi responsabili inviano con sufficiente anticipo ai comuni e ai comandi carabinieri interessati, per l'affissione, manifesti di avviso alle popolazioni, in cui vengono indicati: i giorni e la durata delle esercitazioni o dei tiri; le zone da sgomberare e le strade sulle quali

si rende necessario interrompere temporaneamente il traffico; le speciali segnalazioni per le popolazioni; i limiti di tempo e le modalità per le richieste di indennizzi per danni e per il pagamento delle ore lavorative eventualmente perdute.

Nessun esposto, firmato dal sindaco di Cossato o dagli abitanti del luogo, risulta pervenuto alle competenti autorità militari periferiche.

Il ferimento di una donna, verificatosi mentre era in corso lo svolgimento di un'esercitazione a fuoco, è avvenuto fuori dall'area di sgombero del poligono. Sull'incidente è in corso un'inchiesta dell'autorità giudiziaria, durante la quale potrà essere chiarito anche se le pretese scalfitture sui muri delle case siano da attribuire a schegge o pallottole provenienti dal poligono.

Quanto all'inchiesta del pretore di Biella, si chiarisce che quel magistrato ha ritenuto di promuovere un'indagine al fine di stabilire la legittimità, sulla base delle vigenti norme del codice della strada, di un provvedimento con il quale era stata disposta l'interruzione temporanea del traffico sulla rotabile Candelo-Castellengo per il periodo di durata di un'esercitazione a fuoco.

Si fa presente, infine, che i comandi militari, nel predisporre interruzioni del transito sulle rotabili, per motivi di sicurezza, tengono sempre conto delle necessità delle popolazioni locali, riducendo al minimo indispensabile la durata dell'interruzione ed, eventualmente, sospendendola in caso di necessità.

Ciò è avvenuto, infatti, per la predetta rotabile provinciale Candelo-Castellengo, sulla quale era stato dirottato il traffico a causa della temporanea chiusura della strada statale 142 disposta dall'autorità civile; venuto a conoscenza di quest'ultima circostanza, il personale preposto allo sgombero del poligono disponeva la sospensione dello sgombero stesso, riattivando in pochi minuti il transito su detta rotabile.

Il Ministro: GUI.

TRAVERSA, ARMANI, BONOMI, AMADEO, ANDREONI, BALASSO, BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CRISTOFORI, HELFER, LOBIANCO, MICHELI FILIPPO, PREARO, PUCCI, SANGALLI, SCHIAVON, SORGI, STELLA, TANTALO, TRUZZI, VALEGGIANI E VICENTINI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti sia inten-

dano adottare per evitare che un quantitativo di oltre 7 mila quintali di miele, per un valore di circa 100 milioni di lire, proveniente dalla Cina continentale, entri in Italia andando ad aggravare la insostenibile pesantezza del mercato del miele italiano.

Detta partita, per la quale è stata negata la licenza di importazione richiesta da una ditta di Genova, risulta essere in deposito al magazzino punto franco di Ponte Chiasso per essere destinata alla Germania federale e si ha motivo di ritenere che la stessa possa rientrare in Italia, una volta nazionalizzata, quale merce di origine tedesca.

Gli interroganti ricordano che dal 1966 si attua in Italia, assistito dal contributo dello Stato, l'ammasso volontario nazionale del miele e che in questo momento sono giacenti invenduti oltre 15 mila quintali di miele prodotto dagli apicoltori italiani i quali attendono la liquidazione del prezzo del prodotto conferito negli anni 1966 e 1967. (4-02573)

RISPOSTA. — Questo Ministero, su conforme parere del dicastero dell'agricoltura e foreste, ha sempre respinto tutte le domande di importazione di miele da qualsiasi paese nei cui confronti sia previsto il regime della licenza ministeriale.

Per quanto, poi, specificamente, concerne la partita di quintali 7 mila di miele, per un valore di circa 100 milioni di lire, di origine Cina continentale, giacente nel punto franco di Chiasso e destinato alla Germania federale, questo Ministero si è preoccupato di evitare che tale quantitativo, una volta importato in detto Paese, potesse essere introdotto in Italia in base all'articolo 9 del trattato di Roma sulla scorta del « certificato di libera pratica » rilasciato dalle autorità tedesche, venendo così ad aggravare la già grave pesantezza del mercato italiano.

A tal fine, con circolare normativa del 23 dicembre 1968, n. 1/573061/AG-32 di questo Ministero medesimo, si è provveduto ad aggiungere all'elenco delle merci in provenienza dai paesi CEE, ma non originarie dai paesi stessi e la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale da rilasciarsi in via automatica, anche il « miele naturale » (v. d. 04.06). Pertanto, ove dovessero pervenire ai competenti uffici di questa amministrazione domande per l'importazione del prodotto in questione originario dalla Cina continentale, ma di provenienza comunitaria, generandosi così « pregiudizievoli distorsioni di traffico », gli uffici in parola soprassedo-

ranno dal rilascio delle relative autorizzazioni e verrà dato corso alla specifica procedura relativa all'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 115 del Trattato di Roma. Procedura, questa, che, com'è noto, permette di bloccare le importazioni del prodotto suindicato fino al momento in cui la Commissione della Comunità economica europea avrà adottato le sue definitive deliberazioni al riguardo.

Il Ministro del commercio con l'estero:
VITTORINO COLOMBO.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi dell'enorme ritardo, per il quale ancora non sono state definite le procedure relative alla legittimazione da parte degli assegnatari delle terre dell'ex bosco di Rosarno (Reggio Calabria), dove da diversi anni (per non parlare dalla data in cui i contadini hanno dissodato quelle terre) il commissario per gli usi civili di Catanzaro è stato incaricato ad approntare la necessaria pratica.

Questo lungo ritardo ha compromesso seriamente le condizioni economiche di circa millecinquecento contadini, in quanto la mancata sistemazione ha impedito agli assegnatari di realizzare le trasformazioni agrarie mediante impianto di colture arboree, attraverso i benefici previsti dalle vigenti leggi.

Gli interroganti chiedono, quindi, di conoscere quali misure urgenti intendano prendere per favorire la immediata legittimazione di dette terre, consentendo così, ai suddetti assegnatari, di diventare proprietari a tutti gli effetti del proprio appezzamento di terreno, al fine di ottenere i finanziamenti pubblici per la esecuzione dei miglioramenti necessari, al fine di assicurare la realizzazione del massimo reddito, poiché la qualità del terreno consente il raggiungimento di tale obiettivo. Ciò oltre a favorire il miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori agricoli interessati contribuirà allo sviluppo economico di Rosarno e dei centri limitrofi.
(4-04516)

RISPOSTA. — Il commissario agli usi civili di Catanzaro, in data 28 marzo 1968, ha inviato a questo Ministero, per l'approvazione del Capo dello Stato, l'ordinanza 25 marzo 1968, concernente la legittimazione di terreni di uso civico del demanio « Bosco Grande o Selvaggio » del comune di Rosarno, per com-

pressivi ettari 813.15.60, a favore di 1.291 ditte e per il canone complessivo di lire 4.172.393.

Poiché i canoni di legittimazione, così come sono stati determinati dal perito istruttore demaniale, sono apparsi alquanto bassi, il Ministero, con nota del 7 maggio 1968, ha chiesto il parere dell'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, in ordine alla congruità dei predetti canoni di legittimazione.

L'ufficio tecnico erariale, in data 6 febbraio 1969, ha prospettato l'opportunità che si proceda alla revisione dei canoni di legittimazione, con riferimento a valori più rispondenti alla attuale realtà del locale mercato immobiliare.

Il Ministero, in data 22 marzo 1969, ha interessato il commissario agli usi civili di Catanzaro — restituendo gli atti — per la revisione dei canoni, conformemente al parere espresso dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria.

È necessario, pertanto, eseguire l'ulteriore procedura per l'adeguamento dei canoni anzidetti al valore reale ed effettivo dei terreni, per predisporre, quindi, il decreto del Capo dello Stato di approvazione della legittimazione; istituito, questo, che consente agli occupatori di acquistare, secondo la vigente legislazione, il pieno diritto al godimento e alla disponibilità del fondo legittimato.

Si assicura che la procedura sarà seguita con particolare attenzione, al fine di giungere ad una sollecita ed obiettiva definizione.

Per quanto riguarda il ritardo lamentato è da tener presente che molteplici cause di vario ordine concorrono a rendere lunghe e difficili le procedure relative alle legittimazioni, quali la complessità della materia, la rilevante estensione del campo di operatività (si tratta talvolta, com'è nella fattispecie, di parecchie centinaia di occupatori, per estensioni spesso esigue, cadenti sovente in zone che hanno acquistato possibilità di utilizzazione e valorizzazione extra-agrarie), le difficoltà di accertamento e finanziarie, l'inadeguatezza della strumentazione (deficienza di personale e mezzi a disposizione del Commissariato agli usi civili).

Sono questi, d'altra parte, aspetti che investono l'intera materia degli usi civili, le cui esigenze di ammodernamento hanno formato oggetto di approfondito studio da parte di una speciale commissione di esperti (magistrati, docenti universitari, funzionari).

Sulla base dei lavori preparatori della commissione, già conclusi, è stato predisposto apposito disegno di legge, che, approvato dal Consiglio dei ministri, è presentato al Sena-

to, reca delega al Governo ad emanare norme per la revisione della vigente legislazione degli usi civici.

Il Ministro: VALSECCHI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi del ritardato inizio dei lavori relativi al raccordo autostradale Ravenna-autostrada Bologna-Rimini (Forlì).

L'espansione industriale di Ravenna ha infatti creato una situazione di traffico pesante, ormai insostenibile, lungo la nazionale San Vitale per Bologna, con grave pregiudizio per l'ulteriore sviluppo delle attività imprenditoriali programmate, soprattutto in vista del piano di ampliamento dell'intera zona portuale della città.

Del resto il predetto raccordo è compreso nel piano di sviluppo autostradale (legge 24 luglio 1961, n. 729) e nonostante le numerose assicurazioni fornite dal Ministero dei lavori pubblici, dall'ANAS e dalla società concessionaria Autostrade, non è tuttora possibile conoscere i tempi di attuazione dell'opera.

Di fronte a giuste preoccupazioni degli operatori economici interessati e dell'opinione pubblica, l'interrogante desidererebbe avere al riguardo precise assicurazioni dal momento che il raccordo è incluso nel piano autostradale, legge n. 729; che la convenzione tra ANAS e concessionaria prevista dalle successive leggi 28 marzo 1968 e 27 giugno 1968 è stata ratificata in data 18 settembre 1968 e successivamente registrata dagli organi di controllo e che il progetto esecutivo risulta da tempo predisposto dagli uffici tecnici della concessionaria. (4-04718)

RISPOSTA. — L'inizio dei lavori relativi al tronco autostradale diramazione per Ravenna dell'autostrada Bologna-Canosa, inserito nei programmi della società Autostrade, avverrà

non appena esperite e completate le procedure di appalto, che si prevede possa avvenire per la fine del mese di maggio 1969.

Pertanto la relativa consegna dei lavori sarà effettuata non appena esperite le necessarie procedure, e, quindi, decorrendo i tempi tecnici di attuazione dalla data di consegna, non è possibile per il momento indicare date tassative.

Si assicura, comunque, che per la realizzazione dell'opera gli operatori economici interessati all'area distrettuale del porto di Ravenna non devono nutrire preoccupazioni.

Il Ministro: MANCINI.

ZAPPA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il Ministero sia in grado di aderire alla richiesta di concessione di contributo statale sulla legge del 3 agosto 1949, n. 589, avanzata dal comune di Sondrio e dal comune di Albosaggia (Sondrio) diretta a realizzare la costruzione del nuovo ponte sul fiume Adda, in sostituzione dell'attuale già limitato per sicurezza e portata e recentemente lesionato dalla piena del fiume.

(4-02239)

RISPOSTA. — Le istanze del comune di Sondrio e del comune di Albosaggia, intese ad ottenere il contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 220 milioni, per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Adda, sono state incluse nell'elenco delle domande di contributo statale, compilato dall'ufficio del genio civile di Sondrio.

Tali richieste saranno tenute presenti nella formulazione dei programmi per le opere del genere, compatibilmente con le disponibilità dei relativi fondi.

Il Ministro: MANCINI.